

## INDICE

Pag.

Considerazioni introduttive.....	4
----------------------------------	---

### CAPITOLO I

#### UEFA CFCB VS FK CRVENA ZVEZDA: UN CASO GIURISPRUDENZIALE

1.1 Le coordinate giuridiche e temporali del caso.....	7
1.2 L'esposizione debitoria del <i>club</i> al 30 giugno 2013.....	8
1.2.1 La precisazione del <i>club</i> e l'esposizione debitoria al 30 Settembre 2013.....	9
1.2.2 La c.d. <i>compliance audit</i> e i pagamenti effettuati successivamente.....	10
1.3 Il rinvio alla Camera Aggiudicativa e la richiesta del responsabile inquirente..	12
1.4 L'iter procedurale innanzi alla Camera Aggiudicativa.....	14
1.5 Considerazioni in fatto e in diritto della Camera Aggiudicativa.....	14
1.5.1 La rigettata violazione dell'articolo 65 co.1.....	15
1.5.2 La violazione dell'articolo 66 co.1.....	17
1.5.3 La violazione dell'articolo 65 co.8.....	20
1.5.4 La violazione dell'articolo 66 co.6.....	23
1.5.5 La violazione degli articoli 56 lettera c, 65 co.3 e 66 co.2.....	26
1.6 Tipologie decisorie della Camera Aggiudicativa. I provvedimenti disciplinari..	26
1.6.1 Il procedimento determinativo della sanzione.....	27
1.7 Il <i>dictum</i> della Camera Aggiudicativa.....	30
1.7.1 La riserva dottrinale in merito alla conformazione della risposta punitiva....	31

**CAPITOLO II**  
**PROFILI CRITICI DEL FAIR PLAY FINANZIARIO:**  
**I CONSOLIDATI ORIENTAMENTI DOTTRINALI**

2.1 Introduzione.....	33
2.2 La presunta violazione del principio di non discriminazione.....	34
2.2.1 L'azionariato popolare.....	35
2.2.2 Lo stadio di proprietà.....	37
2.3 La presunta violazione degli artt.16 e 17 co.1 della Carta di Nizza.....	38
2.3.1 Autonomia dispositiva limitata o interesse generale perseguito?.....	39
2.3.2 Riserva assoluta di legge o competenza UEFA?.....	40
2.4 La presunta violazione dell'art.45 del TFUE.....	42
2.4.1 Le circostanze esimenti ammesse.....	44
2.5 La presunta violazione dei profili antitrust.....	45
2.5.1 La presunta violazione dell'art.101 paragrafo 1 lettera b del TFUE.....	46
2.5.1.1 L'indirizzo della Corte di Giustizia e i riflessi sul caso <i>de quo</i> .....	48
2.5.2 La presunta violazione dell'art.101 paragrafo 1 lettera d del TFUE.....	49

**CAPITOLO III**  
**UEFA CLUB MONITORING:**  
**ARTICOLAZIONE DEL C.D. FAIR PLAY FINANZIARIO**  
**E DISCIPLINA DEL REGIME SANZIONATORIO APPLICABILE**

3.1 I destinatari.....	51
3.1.1 Il caso del licenziatario con ricavi e costi "minimi": una prima esenzione..	55

	Pag.
3.1.2 Il c.d. <i>Voluntary Agreement</i> : una fattispecie esentiva imposta?.....	58
3.1.2.1 La configurazione del <i>Voluntary Agreement</i> .....	59
3.1.3 L'esenzione "revocata" .....	64
3.1.4 La possibile estensione del presupposto soggettivo.....	66
3.2 Il periodo di monitoraggio.....	67
3.3 La c.d. <i>Break-Even Information</i> .....	68
3.3.1 L'indicatore n°1: il c.d. <i>Going Concern</i> .....	69
3.3.2 L'indicatore n°2: il c.d. <i>Negative Equity</i> .....	70
3.3.3 L'indicatore n°3: il c.d. <i>Break-Even Result</i> .....	71
3.3.4 L'adempimento del c.d. <i>Break-Even Requirement</i> .....	73
3.3.4.1 L'inosservanza del c.d. <i>Break-Even Requirement</i> .....	77
3.3.4.2 L'ulteriore documentazione contabile.....	78
3.4 I c.d. <i>No Overdue Payables</i> .....	80
3.5 Gli altri fattori rilevanti per la valutazione del periodo di monitoraggio.....	81
3.5.1 Il regime sanzionatorio applicabile.....	84
3.6 Il caso <i>Manchester City</i> (come valutato nella stagione sportiva 2014-2015).....	86
Considerazioni conclusive.....	94
Bibliografia.....	98
Sitografia.....	99

## Considerazioni introduttive

*Sine dubio*, il calcio professionistico è ancora configurabile come fenomeno sociale, declinato secondo encomiabili istanze valoriali ed ispirato ad irreprensibili codici etici. Cionondimeno, gli operatori del settore riconoscono altresì la sempre più accentuata “esasperazione capitalistico-impreditoriale”<sup>1</sup> che lo stesso ha gradualmente assorbito e da cui, attualmente, è precipuamente pervaso. Il comparto calcistico, infatti, genera un potentato economico da svariati miliardi di euro, caratterizzato da una persistente crescita del volume d'affari che certificherebbe, *prima facie*, un ottimo stato di salute: tra il 2009 e il 2010, in particolare, i fatturati dei *club* professionistici europei hanno registrato un aumento, transitando da 12 miliardi di euro a 12,8 miliardi di euro<sup>2</sup> e testimoniando, conseguentemente, un'apparente solidità del *business* in questione. Paradossalmente, però, il “sistema calcio”, sebbene non interessato dal generalizzato clima recessivo che imperversava in Europa, identificava comunque un reparto affetto da radicata (anche se mediaticamente occultata) crisi, addebitabile ad una dimensione progressivamente patologica incarnata dai costi sopportati dalle società calcistiche: tra il 2009 e il 2010, specificamente, i costi sostenuti dai *club* professionistici europei sono incrementati dai 13,3 miliardi di euro del 2009 ai 14,4 miliardi di euro del 2010, dato, questo, già allarmante, ulteriormente aggravato dalla circostanza secondo cui il 56% dei c.d. *top division football clubs* (compagini militanti nella massima serie del relativo campionato nazionale di calcio) ha evidenziato in bilancio perdite nette<sup>3</sup>. Attesa, quindi, la preoccupante instabilità che investiva il panorama calcistico europeo nonché la non suscettibilità di differimento di un intervento finalizzato a preservarlo, il Comitato Esecutivo UEFA<sup>4</sup> ha operato con sollecitudine deliberando all'unanimità l'introduzione del c.d. *Fair Play Finanziario*, ambizioso progetto che ha rivoluzionato l'originario *modus pensandi* del calcio europeo, improntato ad irrazionale esuberanza economico-finanziaria, proiettandolo coerentemente verso una spesa più responsabile.

---

<sup>1</sup> LENZI, SOTTORIVA, *L'applicazione del Financial Fair Play alle società di calcio professionistiche. Indicazioni operative e considerazioni critiche*, Aracne Editrice, Roma 2013<sup>1</sup>, p.13.

<sup>2</sup> UEFA, *Fair Play Finanziario per il futuro del calcio*, visionabile su: [http://it.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financialfairplay/news/newsid\\_fairplay/news/newsid=1744921.html](http://it.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financialfairplay/news/newsid_fairplay/news/newsid=1744921.html)

<sup>3</sup> *Ibidem*.

<sup>4</sup> Il Comitato è il supremo organismo esecutivo della UEFA (*Union of European Football Associations*), una tra le sei confederazioni affiliate alla FIFA (*Fédération Internationale de Football Association*) deputata all'amministrazione e al controllo del calcio europeo.

Considerata la rilevante attualità rivestita da siffatto modello economico-finanziario, che ha originato un'autentica palingenesi in un mondo, quale l'*environment* calcistico, i cui protagonisti erano tradizionalmente assuefatti a "disinibizione comportamentale" (per adoperare un'espressione mutuata dalle scienze mediche ma altamente calzante) e refrattari alla prescrizione di "farmaci" che avrebbero soffocato il margine d'azione, intendimento del presente elaborato è approfondire la sua generale configurazione, procedendo secondo angolazioni differenti più idonee ad offrire una visione olistica. Uno dei fattori innescanti la genesi del Fair Play Finanziario è certamente rinvenibile nella significativa crisi di liquidità manifestata dalle società professionistiche europee, che ha pregiudicato sia il tempestivo adempimento delle obbligazioni assunte verso altri *football clubs* per l'acquisizione dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori, sia la puntuale corresponsione degli emolumenti spettanti al personale impiegatizio, sia, *last but not least*, la sollecita definizione dei rapporti tributari ancora pendenti. Il contesto accennato rappresenta lo sfondo in cui è collocato il Capitolo I del lavoro, appositamente dedicato all'esposizione e all'analisi di uno dei casi giurisprudenziali più indicativi del virtuoso corso intrapreso dal massimo organismo calcistico europeo ma tra i più ostici mai affrontati dall'organo addetto al monitoraggio dei *club* UEFA, nonché foriero di contestazioni dottrinali circa il dosaggio del *quantum* sanzionatorio; ragione per cui, secondo lo scrivente, una tale disputa è animata da estremo interesse. Il Capitolo II del presente elaborato, invece, indugia sull'illustrazione dei più assodati orientamenti dottrinali inerenti alle problematiche sollevate dall'incidenza dei principi economico-finanziari del suddetto regime su di un terreno più squisitamente giuridico. La dottrina maggioritaria valuta negativamente l'istituzione dell'esaminando modello, dirigendo la scure dello scetticismo sull'incompatibilità della c.d. *break-even rule* (regola del pareggio di bilancio) sia con determinate disposizioni del diritto europeo sia, soprattutto, con i profili *antitrust*, preminentemente sintetizzati dall'operatività del principio di libera concorrenza che sarebbe connaturato da carattere inderogabile. Codesta linea interpretativa è parzialmente temperata da un orientamento dottrinale, sia pure meramente minoritario, che, in relazione alla dichiarata non conformità del Fair Play Finanziario alle disposizioni generali del diritto dell'Unione Europea, nonché alla potenziale violazione dei principi informatori del diritto concorrenziale, individua taluni espedienti normativi passibili comunque di opportuna considerazione.

Il cerchio appena tracciato dalle tematiche costituenti oggetto dei primi due capitoli è chiuso dal contenuto del Capitolo III, dedicato ad una esemplificativa trattazione del regime economico-finanziario come disciplinato dall'edizione aggiornata dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, entrata in vigore il 1 Luglio 2015. Dopo la delimitazione del presupposto soggettivo individuato dal regolamento, tra applicazione coattiva, fattispecie esentive (incluso altresì il recentissimo istituto del *voluntary agreement*) e la potenziale estensione del corrispondente campo applicativo, la sezione nevralgica è affidata sia all'articolazione del c.d. *break-even requirement* (requisito dell'equilibrio economico-finanziario), esaminato specificatamente sotto il profilo dei tre indicatori (continuità aziendale, patrimonio netto e pareggio di bilancio) rilevanti per la valutazione del periodo di monitoraggio da parte del competente Panel, sia alla presentazione di un caso pratico afferente ad un *club* professionistico europeo.

**CAPITOLO I**  
**UEFA CFCB VS FK CRVENA ZVEZDA:**  
**UN CASO GIURISPRUDENZIALE.**

**1.1 Le coordinate giuridiche e temporali del caso**

In data 10 Aprile 2014, Umberto Lago, il responsabile inquirente *ad interim* dell'Uefa Club Financial Control Body (Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa)<sup>5</sup>, ha deferito il caso del *Fudbalski Klub Crvena Zvezda* (conosciuto internazionalmente come "Stella Rossa Belgrado")<sup>6</sup> alla Camera Aggiudicativa del medesimo organo. Il procuratore capo facente funzioni ha invocato la presunta violazione degli artt. 65 e 66 dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (Edizione 2012), in esito al ritenuto mancato assolvimento, da parte del *football club de quo*, dell'onere probatorio inerente all'assenza di debiti scaduti, verso altre società sportive nonché verso il personale dipendente, al 30 Giugno 2013 ed al susseguente 30 Settembre 2013. La Camera Aggiudicativa, conseguentemente, ha determinato, *inter alia*, se il comportamento esibito dalla "Stella Rossa Belgrado" avesse effettivamente integrato la violazione addebitatale dal capo investigatore.

---

<sup>5</sup> L'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa, istituito, a Giugno 2012, con apposita deliberazione del Comitato Esecutivo Uefa, ha surrogato il preesistente Panel di Controllo Finanziario dei Club Uefa. Da quest'ultimo, istituito, a Marzo 2009, contestualmente alla genesi del Fair Play Finanziario, ha ereditato la funzione di controllo sull'aderenza ai canoni dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (Regolamenti sul sistema di Licenze per Club Uefa e sul Fair Play Finanziario), avocando a sé, tuttavia, altresì la consequenziale funzione giurisdizionale, anteriormente devoluta alla *Uefa Disciplinary and Control Body* (Commissione Disciplinare e di Controllo) a cui l'estinto Panel deferiva ogni caso suscettibile di rilevanza amministrativa. L'Organo *de quo* è articolato in due Camere: una Camera Investigativa e una Camera Aggiudicativa. La prima, deputata al monitoraggio delle società sportive partecipanti a competizioni Uefa per club, è presieduta dal responsabile inquirente il quale, salvo delega ad uno degli altri sette membri indipendenti della medesima Camera, verifica i fatti e colleziona ogni elemento di rilevanza probatoria. In esito all'indagine preliminare, lo stesso può, *inter alia* (più in dettaglio, v. *infra*, par. 1.3), rinviare il caso alla Camera Aggiudicativa. Quest'ultima, a cui è affidata la deliberazione, *inter alia* (più specificatamente, v. *infra* par. 1.4), sui casi deferibile dal responsabile inquirente, consta di cinque membri, tra cui meritano menzione i due vicepresidenti e, soprattutto, il presidente dell'Organo in esame il quale informa l'imputato in merito all'apertura del procedimento giudiziario a suo carico, invitandolo successivamente a depositare le memorie scritte, entro un congruo orizzonte temporale, nonché indice, *ex officio* o su istanza dello stesso imputato, un'udienza di discussione orale. In esito al dibattimento, la Camera Aggiudicativa, a maggioranza semplice, emette la propria decisione, concretizzabile, *inter alia* (in particolare, v. *infra*, par. 1.6), nell'irrogazione di sanzioni disciplinari. Avverso tali provvedimenti è esperibile appello innanzi alla *Court of Arbitration for Sport* (Camera Arbitrale Sportiva) di Losanna.

<sup>6</sup> Il caso giurisprudenziale di cui trattasi è consultabile, in lingua originale, all'indirizzo: [http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/ClubFinancialControl/02/11/48/74/2114874\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/OfficialDocument/uefaorg/ClubFinancialControl/02/11/48/74/2114874_DOWNLOAD.pdf)

## 1.2 L'esposizione debitoria del club al 30 giugno 2013

La Federazione Calcistica serba ha trasmesso la documentazione del proprio affiliato ("Stella Rossa Belgrado"), oggetto del c.d. Uefa Club Monitoring, disciplinato dagli artt. 53 ss. dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (v. *infra* Cap. III), entro il termine del 15 Luglio stabilito dall'amministrazione Uefa. Codesto dossier conteneva un'autocertificazione della "Stella Rossa Belgrado" attestante debiti scaduti verso altro *football club* (*FK Rad*), al 30 Giugno 2013, per settecentotottomila euro (€ 708,000), corrispettivo convenuto per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Milivojevic, di cui settemila euro (€ 7,000) erogati in seguito.

Inoltre, dal suddetto fascicolo risultavano, sempre in data 30 Giugno 2013:

- debiti *differiti* verso altre società calcistiche per seicentocinquantaduemila euro (€ 652,000);
- debiti *contestati* ad altre società calcistiche per settecentosessantaquattromila euro (€ 764,000);
- debiti *differiti* verso il personale dipendente per cinque milioni e sessantaquattromila euro (€ 5,064,000);
- debiti *contestati* al personale impiegatizio per quattrocentocinquantacinquemila euro (€ 455,000);
- debiti *differiti* per il versamento di ritenute e contributi pari a due milioni e quattrocentottantacinquemila euro (€ 2,485,000).

In data 5 Agosto 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha confermato l'esattezza dell'importo dei debiti differiti e contestati su istanza dell'amministrazione Uefa. Quattro giorni più tardi, la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa è convenuta per esaminare il fascicolo della "Stella Rossa Belgrado". Il responsabile inquirente *ad interim*, appurata l'esposizione debitoria relativa agli oneri scaduti al 30 Giugno 2013, ha imputato alla "Stella Rossa Belgrado" la violazione dell'indicatore n°4 ex art. 62 co.3 dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (Edizione 2012), come specificato negli artt. 65 e 66.



### **1.2.1 La precisazione del club e l'esposizione debitoria al 30 Settembre 2013**

In data 21 Agosto 2013, il responsabile inquirente ad interim, in conformità agli artt.65 co.8 e 66 co.6 del citato regolamento, ha intimato alla “Stella Rossa Belgrado” di predisporre una relazione aggiornata, sui profili oggetto del monitoraggio, al 30 Settembre 2013, nonché di trasmetterla alla Federazione Calcistica Serba (e, a sua volta, all'amministrazione Uefa) entro e non oltre il 15 Ottobre 2013. Nello stesso giorno, la “Stella Rossa Belgrado” ha informato l'amministrazione Uefa del fatto che l'autocertificazione, inserita nella documentazione che rappresentava la situazione economica, patrimoniale e finanziaria alla data del 30 Giugno 2013, fosse inficiata da difetto di veridicità, in quanto i debiti da essa indicati come scaduti al 30 Giugno 2013 erano stati anch'essi differiti.

In data 22 Agosto 2013, la “Stella Rossa Belgrado”, per assolvere all'onere probatorio circa l'effettività di tale dilazione, ha notificato all'amministrazione Uefa copia del c.d. *Deferral Agreement* (contratto di dilazione). Tale accordo, stipulato in data 28 Marzo 2013 con la controparte interessata (*FK Rad*) ed inerente all'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive di tre calciatori (*Savic, Milivojevic e Pantic*) per un ammontare complessivo di un milione e centosessantacinquemila euro (€ 1,165,000), designava la data del 19 Luglio 2013 come termine ultimo stabilito per l'adempimento. La “Stella Rossa Belgrado”, in aggiunta, ha fornito all'amministrazione Uefa apposita evidenza giustificativa dei pagamenti effettuati a partire dalla data del sovra menzionato accordo e consistenti in:

- un pagamento di centodiecimila euro (€ 110,000) in data 31 Maggio 2013;
- un pagamento di centomila euro (€ 100,000) in data 3 Luglio 2013;
- un pagamento di trecentonovantaquattromila euro (€ 394,000) in data 2 Agosto 2013.

In data 16 Ottobre 2013, dopo lo spirare del termine assegnatole (15 Ottobre 2013) la “Stella Rossa Belgrado” ha presentato la relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 alla Federazione Calcistica Serba e, a sua volta, all'amministrazione Uefa. Tale prospetto annoverava un'altra autocertificazione della “Stella Rossa Belgrado” attestante debiti scaduti verso altro football club (*FK Rad*), al 30 Settembre 2013, per quarantamila euro (€ 40,000), integralmente liquidati dopo la summenzionata data.

Per di più, sempre in data 30 Settembre 2013, risultavano:

- debiti *differiti* verso altre società calcistiche per ottocentottantasettemila euro (€ 887,000);
- debiti *contestati* ad altre società di calcio professionistiche per un milione ed ottocentoventicinquemila euro (€ 1,825,000);
- debiti *differiti* verso il personale dipendente per un milione e novecentottantunomila euro (€ 1,981,000);
- debiti *contestati* al personale dipendente per un milione e trecentosettantacinquemila euro (€ 1,375,000);
- debiti *differiti* per versamento di ritenute e contributi pari a due milioni e quattrocentocinquantasettemila euro (€ 2,457,000).

### **1.2.2 La c.d. *compliance audit* e i pagamenti effettuati successivamente**

In data 11 Novembre 2013, la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa è nuovamente convenuta per valutare l'esposizione debitoria relativa agli oneri scaduti al 30 Settembre 2013 ed ha proposto per predisporre una c.d. *compliance audit* (verifica di conformità) finalizzata precipuamente ad accertare l'esattezza e l'eshaustività della relazione aggiornata al 30 Settembre 2013. Dieci giorni più tardi, la medesima Camera Investigativa ha comunicato alla "Stella Rossa Belgrado", nonché alla Federazione Calcistica Serba, che la suddetta verifica di conformità sarebbe stata espletata dalla società di revisione indipendente *PricewaterhouseCoopers*.

In data 27 Gennaio 2014, l'amministrazione Uefa ha comunicato alla società *de quo* l'iter procedurale che sarebbe stato osservato nonché gli obblighi informativi a cui avrebbe dovuto ottemperare e i documenti contabili che avrebbe dovuto esibire alla società di revisione indipendente per corroborare l'effettività dell'importo dei debiti differiti e contestati risultanti dalla relazione aggiornata al 30 Settembre 2013. Tra il 10 e il 12 Febbraio 2014, la "*PricewaterhouseCoopers*" ha perfezionato la verifica di conformità presso gli uffici della "Stella Rossa Belgrado" sotto la supervisione dell'amministrazione Uefa.

Otto giorni più tardi, la società di revisione indipendente ha stilato apposita relazione, trasmessa in copia alla stessa "Stella Rossa Belgrado", esponendo i seguenti rilievi:

- tra i debiti verso altre società calcistiche considerati dalla “Stella Rossa Belgrado” in contestazione al 30 Settembre 2013, un ammontare pari ad un milione e sessatunomila euro (€ 1,061,000), relativo all’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori *Milivojevic* e *Pantic*, non era sottoposto ad alcun reclamo al 30 Settembre 2013. Infatti, la controparte interessata (*FK Rad*) aveva presentato, in data 27 gennaio 2014, due distinti reclami dinanzi al Tribunale Arbitrale serbo per ottenere, *in primis*, la controprestazione in danaro relativa ai trasferimenti dei due calciatori, nonché, *in secundis*, un ulteriore ammontare scaduto pari a novecentodiciottomila euro (€ 918,000), scaturito dall’operare della c.d. percentuale sulla prossima vendita inserita nel contratto di cessione del calciatore *Milivojevic* (il calciatore, originariamente acquistato dalla “Stella Rossa Belgrado”, era stato successivamente ceduto all’*RSC Anderlecht*, nel Luglio 2013, attivando codesta clausola);

- tra i debiti verso gli impiegati iscritti come differiti dalla “Stella Rossa Belgrado” nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013, un ammontare pari a centoquindicimila euro (€ 115,000), relativo agli emolumenti da corrispondere ai tesserati *Vesovic*, *Petkovic*, *Zdenak*, *Sa Pinto* e *Ribeiro*, non era supportato da efficaci contratti di dilazione del pagamento;

- tra i debiti verso il personale dipendente ritenuti dalla “Stella Rossa Belgrado” in contestazione al 30 Settembre 2013, un ammontare pari a trentunomila euro (€ 31,000), relativo alla remunerazione del calciatore *Mladenovic*, non era sottoposto ad alcun reclamo al 30 Settembre 2013. Infatti, il calciatore, in data 1 Ottobre 2013, aveva presentato reclamo dinanzi al Tribunale Arbitrale serbo per ottenere la controprestazione in denaro.

In data 26 Febbraio 2014, la “Stella Rossa Belgrado” ha diramato una nota di commento alla relazione di revisione redatta dalla “*PricewaterhouseCoopers*”, eccependo che, con riferimento ai trasferimenti dei calciatori *Milivojevic* e *Pantic*, era stata inviata una lettera, datata 29 Settembre 2013, alla controparte interessata (*FK Rad*) postulante l’emissione di fattura per i relativi importi. Ciononostante, il responsabile inquirente *ad interim* ha respinto tale argomentazione non sussistendo alcuna prova del fatto che una siffatta missiva fosse stata concretamente inviata o comunque che la società *FK Rad* l’avesse ricevuta.

In data 14 Marzo 2014, la “Stella Rossa Belgrado” ha informato l’amministrazione Uefa che, dopo la verifica di conformità del Febbraio 2014, erano stati effettuati i seguenti pagamenti:

- duecentododicimila euro (€ 212,000) del totale dei debiti verso altre società di calcio, considerati differiti dalla “Stella Rossa Belgrado” nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013;
- cinquantaseimila euro (€ 56,000) del totale dei debiti verso il personale dipendente, iscritti come differiti dalla “Stella Rossa Belgrado” nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013;
- centottantaseimila euro (€ 186,000) del totale dei debiti verso il personale dipendente qualificati dalla “Stella Rossa Belgrado” in contestazione al 30 Settembre 2013.

### **1.3 Il rinvio alla Camera Aggiudicativa e la richiesta del responsabile inquirente**

In data 26 Marzo 2014, la Camera Investigativa è convenuta ancora una volta per riepilogare la complessiva esposizione debitoria relativa agli oneri scaduti della “Stella Rossa Belgrado”. Il responsabile inquirente *ad interim* ha ritenuto sussistenti:

- debiti scaduti verso altra società calcistica (*FK Rad*), al 30 Giugno 2013, per settecentoottomila euro (€ 708,000), corrispettivo convenuto per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore *Milivojevic*, come attestato dalla stessa “Stella Rossa Belgrado”, con apposita autocertificazione, nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013;
- debiti scaduti verso altre società di calcio professionistiche, al 30 Settembre 2013, per un milione e centounomila euro (€ 1,101,000), consistenti in:
  - (i) un ammontare di quarantamila euro (€ 40,000), come riconosciuto dalla stessa “Stella Rossa Belgrado”, con ulteriore autocertificazione, nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013;
  - (ii) un ammontare di un milione e sessantunomila euro (€ 1,061,000), erroneamente valutato dalla “Stella Rossa Belgrado” in contestazione al 30 Settembre 2013;
- debiti scaduti verso gli impiegati, al 30 Settembre 2013, per centosettantacinquemila euro (€ 175,000) consistenti in:

(i) un ammontare di centoquarantaquattromila euro (€ 144,000), erroneamente valutato dalla “Stella Rossa Belgrado” come sottoposto a dilazione nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013;

(ii) un ammontare di trentunomila euro (€ 31,000), erroneamente valutato dalla “Stella Rossa Belgrado” in contestazione al 30 Settembre 2013.

Atteso quanto appena esposto, in data 10 Aprile 2014 il responsabile inquirente ad interim dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa ha deferito il caso alla Camera Aggiudicativa del medesimo organo in conformità all’art.14 co.1 delle “*Procedural rules governing the Uefa Club Financial Control Body*” (Norme Procedurali che governano l’Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa). Tale disposizione stabilisce che: “Al termine dell’indagine, il responsabile inquirente dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa, dopo aver interrogato gli altri componenti della Camera Investigativa, può decidere di:

a) archiviare il caso;

b) stipulare, con il consenso dell’imputato, un contratto transattivo;

c) applicare, con il consenso dell’imputato, sanzioni disciplinari circoscritte ad un avvertimento, un richiamo o una multa fino ad un ammontare massimo di € 100,000;

d) deferire il caso alla Camera Aggiudicativa”.

Il responsabile inquirente, asserendo la violazione degli artt. 65 e 66 dell’Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, integrata dalla documentata esistenza di debiti scaduti verso altre società professionistiche al 30 Giugno 2013, debiti scaduti verso altre società calcistiche e verso gli impiegati al 30 Settembre 2013, nonché dalla presentazione tardiva della relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 e dall’inesattezza ed incompletezza delle informazioni finanziarie, ha suggerito:

a) l’esclusione dalla partecipazione alla competizione UEFA per club a cui la “Stella Rossa Belgrado” si sarebbe eventualmente qualificata nelle successive tre stagioni sportive (i.e. stagioni sportive 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017); e

b) una multa di centomila euro (€ 100,000).

#### **1.4 L'iter procedurale innanzi alla Camera Aggiudicativa**

La competenza della Camera Aggiudicativa è desumibile dall'art. 19 co.1 delle "Norme procedurali che governano l'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa", secondo il quale: "La Camera Aggiudicativa decide sui casi ad essa deferite dal responsabile inquirente, dal presidente dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa o su istanza ex.art.16 co.2". Tale norma, per esautività espositiva, afferma: "Ogni decisione del responsabile inquirente di stipulare un contratto transattivo o di applicare sanzioni disciplinari ex art.14 co.1 lettera c può essere riesaminata dalla Camera Aggiudicativa, previa istanza della parte direttamente interessata da presentare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della sentenza".

In data 11 Aprile 2014, il presidente dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa, in conformità all'art.19 co.3, ha informato la "Stella Rossa Belgrado" circa l'apertura di un procedimento giudiziario a suo carico. In ossequio all'art. 20 co.1, lo stesso presidente ha invitato la "Stella Rossa Belgrado" a presentare memorie scritte entro e non oltre il 23 Aprile 2014, termine alla cui osservanza la stessa ha ottemperato. In seguito, il football club *de quo*, ex art. 21 co.1, ha avanzato richiesta di udienza, tenutasi il 6 Maggio 2014 al cospetto dei componenti della Camera Aggiudicativa, i quali hanno altresì preso nota del resoconto presentato da *Mr. Petros Mavroidis*, componente della Camera Investigativa, in osservanza all'art. 18 co.1 che dispone che: "Se il caso è deferito alla Camera Aggiudicativa, allora uno dei membri appartenenti alla Camera Investigativa espone il caso alla Camera Aggiudicativa per la decisione".

#### **1.5 Considerazioni in fatto e in diritto della Camera Aggiudicativa**

Dopo un approfondito esame critico dei mezzi di prova prodotti (documentazione della "Stella Rossa Belgrado" oggetto del monitoraggio, risultati della Camera Investigativa, verifica di conformità della società di revisione), la Camera Aggiudicativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei club Uefa ha rigettato la presunta violazione dell'art.65 co.1 dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (*Edizione 2012*) ma ha ritenuto configurata la violazione degli artt.56 lettera c, 65 co.3, 65 co.8, 66 co.1, 66 co.2 e 66 co.6 del medesimo regolamento.

### **1.5.1 La rigettata violazione dell'articolo 65 co.1**

Nelle sue memorie scritte, la “Stella Rossa Belgrado” ha sostenuto di non avere debiti scaduti al 30 Giugno 2013 data l’operatività del già menzionato contratto di dilazione. Su tale base, il *football club* in questione ha insinuato di:

- non essere in violazione dell’indicatore n°4 ex art.62 co.3 ai sensi del quale: “Se il licenziatario esibisce una delle condizioni contemplate dagli indicatori 1-4, allora è considerato in violazione dell’indicatore corrispondente:

[...]

iv) Indicatore 4: Debiti scaduti

Il licenziatario ha debiti scaduti al 30 Giugno dell’anno in cui cominciano le competizioni UEFA per club, come ulteriormente specificato negli articoli 65 e 66”. L’art.65co.1, in particolare, dispone che: “Il licenziatario deve dimostrare al 30 Giugno dell’anno in cui cominciano le competizioni UEFA per club di non avere debiti scaduti verso altre società calcistiche per effetto dei trasferimenti dei calciatori conclusi entro la medesima data”. Altrimenti detto, la “Stella Rossa Belgrado”, facendo affidamento sull’operatività del contratto di dilazione, sottoscritto il 28 Marzo 2013, sebbene non inserito tempestivamente nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013 ma prodotto soltanto in data 22 Agosto 2013, ha eccepito la mancata integrazione del presupposto oggettivo;

- non aver dovuto presentare, conseguentemente, alcuna relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 ex art. 65 co.8, essendo l’esposizione debitoria al 30 Giugno 2013, per effetto del contratto di dilazione, non affetta da alcuna patologia.

Atteso quanto rivendicato, la “Stella Rossa Belgrado” ha contestato la sussistenza delle violazioni addebitate dal responsabile inquirente *ad interim* in esito all’esame della relazione aggiornata al 30 Settembre 2013. Con riferimento al sovra menzionato contratto di dilazione, la Camera Aggiudicativa ha enfatizzato l’assenza, nel suddetto regolamento, di disposizioni che impediscono ad una società calcistica di azionare un potere correttivo/integrativo della documentazione cristallizzata al 30 Giugno 2013, quand’anche le successive rivelazioni contraddissero la posizione originaria. Infatti, l’art.56 lettera c intima ai *football club* di notificare tempestivamente al licenziante (i.e. alla federazione) ogni sopravvenuto mutamento alla documentazione già inviata.

Parimenti, la Camera Aggiudicativa ha evidenziato la mancanza, nel medesimo regolamento, di previsioni che consentono alla stessa di prescindere dalla considerazione di rilevanti mezzi di prova (anche se prodotti tardivamente) nella deliberazione del singolo caso. Pertanto, la Camera Aggiudicativa, basandosi sulle risultanze di tale contratto, pur non inserito tempestivamente nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013 ma prodotto soltanto in data 22 Agosto 2013, ha ritenuto non provato che il relativo ammontare spettante alla società sportiva *FK Rad* per le cessioni dei calciatori *Milivojevic*, *Pantic* e *Savic* fosse scaduto al 30 Giugno 2013, respingendo la presunta violazione dell'art.65 co.1 adottata dal responsabile inquirente. Tuttavia, la Camera Aggiudicativa non ha minimamente tollerato la contestazione della "Stella Rossa Belgrado" circa la decisione del responsabile inquirente *ad interim* di richiedere una relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 e le violazioni addebitatele in esito all'esame della stessa. *In primis*, è documentato come il *football club de quo* abbia presentato all'amministrazione Uefa il contratto di dilazione soltanto dopo che la decisione di richiedere una relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 era stata presa (in particolare, il giorno successivo; v. *supra*, par. 1.2.1). Non può essere, quindi, sostenuto che il responsabile inquirente *ad interim* fosse in errore nell'individuare una violazione dell'indicatore n°4 ex art.62 co.3 dato che ogni singolo elemento probatorio (inclusa l'autocertificazione della "Stella Rossa Belgrado") facevano propendere per l'esistenza di debiti scaduti al 30 Giugno 2013. *In secundis*, è lapalissiano che la "Stella Rossa Belgrado" avesse altri debiti scaduti al 30 Giugno 2013 (verso il personale dipendente) che, in ossequio ai commi 1 e 8 dell'art.66 (v. *infra*), giustificassero la predisposizione della citata relazione. Da ultimo, anche qualora la "Stella Rossa Belgrado" non avesse violato l'indicatore n°4, il responsabile inquirente avrebbe comunque potuto richiedere una relazione aggiornata ex art.54 co.2 lettera f, ai sensi del quale il processo di monitoraggio può prevedere anche:

"[...]

f) se opportuno, una richiesta di informazioni aggiuntive da parte dell'amministrazione Uefa o dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa".

Una tale richiesta, ad avviso della Camera Aggiudicativa, sarebbe stata senz'altro appropriata considerando il preoccupante ammontare dei debiti differiti e contestati, anche in assenza di debiti scaduti.



### **1.5.2 La violazione dell'articolo 66 co.1**

L'art. 66 co.1 stabilisce che: "Il licenziatario deve dimostrare che al 30 Giugno dell'anno in cui cominciano le competizioni UEFA per club non ha debiti scaduti verso il personale dipendente e/o per il versamento di ritenute e contributi contratti prima del 30 Giugno." La Camera Aggiudicativa, avendo avuto l'opportunità di considerare informazioni ulteriori alla documentazione della "Stella Rossa Belgrado" al 30 Giugno (in particolare, la relazione aggiornata al 30 Settembre 2013, la relazione di revisione, nonché le memorie scritte della "Stella Rossa Belgrado"), ha concluso che la "Stella Rossa Belgrado" avesse debiti scaduti verso il personale dipendente, al 30 Giugno 2013, per centoventinovemila euro (€ 129,000) in tal guisa articolati:

- a) trentottomila euro (€ 38,000) spettanti a *Vesovic*;
- b) quindicimila euro (€ 15,000) spettanti a *Sa Pinto*;
- c) sessantatremila euro (€ 63,000) spettanti a *Petkovic*;
- d) diecimila euro (€ 10,000) spettanti a *Zdenak*;
- e) tremila euro (€ 3,000) spettanti a *Ribeiro*.

- *Sui trentottomila euro (€ 38,000) spettanti a Vesovic*

Nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha sostenuto che tale ammontare fosse stato sottoposto a dilazione. Tuttavia, la Camera Aggiudicativa, dopo aver consultato la relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 nonché le memorie scritte, ha ritenuto tale classificazione errata. Mentre nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 un ammontare pari a settantacinquemila euro (€ 75,000) spettante a *Vesovic* era stato considerato differito al 31 Dicembre 2013, nelle memorie scritte la "Stella Rossa Belgrado" ha contraddetto la posizione originaria sostenendo che lo stesso fosse in contestazione ed esibendo, come prova, una copia della decisione del Tribunale Arbitrale Serbo datata 16 Dicembre 2013. La Camera Aggiudicativa, però, ha constatato come il procedimento in questione fosse stato aperto da *Vesovic* già in data 11 Giugno 2013 e vertesse sulla richiesta del calciatore di risolvere il contratto per inadempimento eziologicamente determinato dalla mancata corresponsione degli emolumenti. La stessa ne ha derivato, quindi, manifestamente, che l'ammontare spettante a *Vesovic* alla data del 30 Giugno 2013 non era differito ma potenzialmente in contestazione.

Il paragrafo 2 lettera d dell'Allegato VIII dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations stabilisce che: "I debiti non si considerano scaduti se il richiedente la licenza/licenziatario (i.e. la società debitrice) è in grado di dimostrare [...] che:

[...]

d) ha contestato alla competente autorità nazionale, alle autorità del settore nazionali o internazionali o al relativo Tribunale Arbitrale, un reclamo presentato o un procedimento a suo carico aperto da uno dei creditori in relazione ai debiti scaduti, ed è in grado di dimostrare in modo ragionevolmente soddisfacente all'organo deputato alla decisione (licenziante e/o Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa) che ha fondate ragioni per contestare il reclamo presentato o il procedimento aperto a suo carico; tuttavia, se l'organo deputato alla decisione (licenziante e/o Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa) ritiene le ragioni di contestazione del reclamo o del procedimento manifestamente infondate, allora il relativo ammontare sarà ancora considerato come debito scaduto".

La Camera Aggiudicativa, "interiorizzando" la statuizione dell'arbitrato *Vesovic* secondo cui "è incontrovertibile che la "Stella Rossa Belgrado" fosse insolvente in relazione ai pagamenti degli emolumenti e delle rate maturate", ha considerato manifestamente infondate le ragioni di contestazione del reclamo presentato da *Vesovic*, rigettando l'iscrivibilità dell'ammontare in questione tra i debiti in contestazione al 30 Giugno 2013 ed annoverandolo, di converso, tra i debiti scaduti.

*- Sui quindicimila euro (€ 15,000) spettanti a Sa Pinto*

La "Stella Rossa Belgrado" non aveva indicato tale importo nella documentazione al 30 Giugno 2013 salvo precisare, nelle memorie scritte, che il contratto di lavoro di *Sa Pinto* era terminato in data 19 Giugno 2013 e che il pagamento di tale ammontare sarebbe dovuto avvenire entro cinque (5) giorni da tale conclusione. Ciò, tuttavia, non è avvenuto, figurando tale somma come ancora non estinta alla successiva data del 30 Settembre 2013. Pertanto, la Camera Aggiudicativa ha considerato tale importo chiaramente scaduto alla data del 30 Giugno 2013.

- *Sui sessantatremila euro (€63,000) spettanti a Petkovic*

Nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013, la “Stella Rossa Belgrado” ha sostenuto che il pagamento di tale somma fosse stato differito al 1 Gennaio 2014. La Camera Aggiudicativa, dopo aver consultato le memorie scritte, ha ritenuto tale classificazione errata. Nelle citate memorie, la “Stella Rossa Belgrado” ha addotto l’esistenza di un accordo orale per dimostrare che l’ammontare spettante a *Petkovic* era stato sottoposto a dilazione. Tuttavia, il paragrafo 2 lettera b dell’Allegato VIII dell’Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations stabilisce che: “I debiti non si considerano scaduti se il richiedente la licenza/licenziatario (i.e. la società debitrice) è in grado di dimostrare [...] al 30 Giugno [...] che:

[...]

b) è stato concluso un accordo accettato per iscritto dal creditore per prorogare il termine stabilito per l’adempimento oltre la scadenza originariamente pattuita”. Un accordo orale non è sufficiente a considerare differito un debito e pertanto la Camera Aggiudicativa ha ritenuto il relativo importo scaduto al 30 Giugno 2013.

- *Sui diecimila euro (€10,000) spettanti a Zdenak*

Nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013, la “Stella Rossa Belgrado” ha sostenuto che il pagamento di tale somma fosse stato differito al 1 Gennaio 2014. La Camera Aggiudicativa, dopo aver consultato le memorie scritte, ha ritenuto tale classificazione errata. Nelle citate memorie, la “Stella Rossa Belgrado” ha addotto l’esistenza di una dichiarazione sottoscritta dall’agente del calciatore *Zdenak* per dimostrare che l’ammontare spettante al tesserato era stato sottoposto a dilazione. Tuttavia, la Camera Aggiudicativa, in riferimento ad essa, ha, in primo luogo, osservato che la stessa era stata resa esecutiva soltanto in data 16 Aprile 2014 (i.e. molto tempo dopo lo spirare del termine (15 Luglio 2013), assegnato per la presentazione della documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013), il che esclude, incontrovertibilmente, che l’ammontare spettante a *Zdenak* potesse figurare tra i debiti differiti nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013; e, soprattutto, in secondo luogo, che questa, pur in ipotesi ammessa la sua sottoscrizione entro il primo rilevante termine di valutazione (i.e. 30 Giugno 2013), non avrebbe comunque soddisfatto l’altro requisito, oltre alla forma scritta che in tal caso sussiste, esatto dal suindicato paragrafo 2 lettera b dell’Allegato VIII dell’Uefa Club Licensing and

Financial Fair Play Regulations, che postula indefettibilmente l'accettazione (i.e. la sottoscrizione) del creditore (i.e. Zdenak) e non di altri per lui (p.es. l'agente). Da ciò deriva la qualificazione di tale importo come debito scaduto al 30 Giugno 2013.

- *Sui tremila euro (€ 3,000) dovuti a Ribeiro*

La "Stella Rossa Belgrado" non ha indicato tale importo nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013. Tuttavia, la Camera Aggiudicativa, dopo aver consultato la relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 e le memorie scritte, ha ritenuto che la "Stella Rossa Belgrado" fosse in difetto nell'omettere tale elemento di costo dalle sue rivelazioni. Nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha affermato che tale importo era stato sottoposto a dilazione sin dal Maggio 2013, adducendo l'esistenza, nelle memorie scritte, di un accordo orale che, tuttavia, per quanto già detto, non può assurgere ad elemento probatorio del differimento. La Camera Aggiudicativa, quindi, desumendo naturalmente che la "Stella Rossa Belgrado" avesse fatto affidamento su esso anche alla data del 30 Giugno 2013, ha ritenuto l'importo dovuto scaduto alla medesima data.

### **1.5.3 La violazione dell'articolo 65 co.8**

L'art.65 co.8 stabilisce che: "Se il licenziatario è in violazione dell'indicatore n°4, come definito nell'articolo 62 co.3, allora deve dimostrare che, alla data del successivo 30 Settembre, non ha debiti scaduti verso altre società calcistiche per effetto dei trasferimenti dei calciatori conclusi entro la medesima data". La Camera Aggiudicativa ha concluso che la "Stella Rossa Belgrado" avesse debiti scaduti verso altre società sportive, al 30 Settembre 2013, per un milione e settecentocinquantamila euro (€ 1,750,000) articolati come segue:

a) quarantamila euro (€ 40,000) spettanti alla società sportiva *FK Borac* per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori *Mladenovic* e *Lazovic*;

b) settecentonovantaduemila euro (€ 792,000) spettanti alla società sportiva *FK Rad* per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori *Milivojevic* e *Pantic*;

c) novecentodiciottomila euro (€ 918,000) spettanti alla società sportiva *FK Rad* per l'attivazione della c.d. percentuale sulla prossima vendita inserita nel contratto di acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore *Milivojevic*.

- *Sui quarantamila euro (€ 40,000) spettanti alla società calcistica FK Borac per l'acquisizione dei calciatori Mladenovic e Lazovic*

Tale ammontare è stato indicato dalla “Stella Rossa Belgrado” come debito scaduto nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013. La società calcistica *de quo* non ha prodotto alcuna prova, nelle memorie scritte, per dimostrare che tale rivelazione fosse inficiata da difetto di veridicità. Conseguentemente, tale importo è da considerare definitivamente scaduto al 30 Settembre 2013, e non assume alcuna rilevanza l'estinzione del pagamento materializzatasi soltanto dopo il summenzionato termine.

- *Sui settecentonovantaduemila euro (€ 792,000) spettanti alla società calcistica FK Rad per l'acquisizione dei calciatori Milivojevic e Pantic*

Nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013, la “Stella Rossa Belgrado” ha considerato in contestazione l'ammontare di un milione e sessantunomila euro (€ 1,061,000) spettante alla società sportiva *FK Rad* per l'acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori *Milivojevic* e *Pantic*. Tuttavia, la relazione di revisione ha evidenziato come la “Stella Rossa Belgrado” fosse in errore nel classificare tale importo in contestazione al 30 Settembre 2013, dovendo invece considerarsi scaduto alla medesima data. Il paragrafo 2 lettera c dell'Allegato VIII dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations statuisce infatti che: “I debiti non si considerano scaduti se il richiedente la licenza/licenziatario (i.e. la società debitrice) è in grado di dimostrare [...] al 30 Settembre [...] che:

[...]

c) ha presentato reclamo giudicato ammissibile dalla competente autorità nazionale o ha aperto un procedimento dinanzi alle competenti autorità del settore nazionali o internazionali o al relativo Tribunale Arbitrale contestando la responsabilità per gli importi scaduti [...]”.

Applicando tale disposizione alle argomentazioni della “Stella Rossa Belgrado”, è possibile ricavare che la pura e semplice mancata richiesta di emissione di fattura per i relativi importi (v. *supra*, par. 1.2.2) non assurge a condizione sufficiente a rendere tali somme in contestazione, rilevando unicamente la presentazione di un reclamo o l’apertura di un procedimento, nessuno dei quali, però, pendente alla data del 30 Settembre 2013 tanto che la controparte interessata (*FK Rad*), irritata dal comportamento inadempiente della “Stella Rossa Belgrado”, aveva esperito, in data 27 Gennaio 2014 (v. *supra*, par.1.2.2), reclamo vertente sugli importi di cui trattasi. Del resto, come altresì disposto dal Paragrafo 2 lettera b del medesimo Allegato, “il fatto che il creditore non abbia ancora richiesto il pagamento, nonostante lo spirare del termine fissato per l’adempimento, non costituisce estensione di tale *deadline*”.

- *Sui novecentodiciottomila euro spettanti alla società calcistica FK Rad per l’attivazione della c.d. percentuale sulla prossima vendita del calciatore Milivojevic*

La Camera Aggiudicativa ha appreso che il calciatore *Milivojevic* era stato ceduto all’*RSC Anderlecht*, nel Luglio 2013, per due milioni e settecentomila euro (€ 2,700,000). La “Stella Rossa Belgrado”, mentre non ha indicato alcun ammontare relativo ad una siffatta clausola nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013, nonostante l’accordo stipulato postulasse un pagamento da effettuarsi entro sette (7) giorni dall’avvenuta cessione, nelle memorie scritte, viceversa, ha affermato che tale importo fosse in contestazione alla data del 30 Settembre 2013; tuttavia, a tale data, né la “Stella Rossa Belgrado” né la società calcistica *FK Rad* avevano presentato reclamo od aperto un procedimento e pertanto tale somma era da inserire tra i debiti scaduti. Per di più, la “Stella Rossa Belgrado” ha sostenuto che l’iscrizione della clausola tra i debiti in contestazione era agevolmente inferibile dalla considerazione in contestazione dello stesso ammontare dovuto per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore *Milivojevic*. La Camera Aggiudicativa, però, ha confutato nettamente tale argomentazione. Infatti, anche qualora l’importo dovuto per l’operare della c.d. percentuale sulla prossima vendita fosse stato in contestazione, ciò non avrebbe implicato che lo fosse anche l’ammontare relativo al trasferimento del calciatore alla “Stella Rossa Belgrado”, gravante invece in sé e per sé, indipendentemente dall’inserimento e/o dall’applicazione di una tale clausola nel contratto stesso.

#### **1.5.4 La violazione dell'articolo 66 co.6**

L'art. 66 co.6 stabilisce che: "Se il licenziatario è in violazione dell'indicatore n°4 come definito nell'articolo 62 co.3, allora deve dimostrare che, alla data del successivo 30 Settembre, non ha debiti scaduti verso dipendenti e/o per il versamento di ritenute e contributi contratti prima del 30 Settembre."

La Camera Aggiudicativa ha ritenuto che la "Stella Rossa Belgrado" avesse debiti scaduti verso impiegati, alla data del 30 Settembre 2013, per centoquarantaseimila euro (€ 146,000) così suddivisi:

- a) settantacinquemila euro (€ 75,000) spettanti a *Vesovic*;
- b) quindicimila euro (€ 15,000) spettanti a *Sa Pinto*;
- c) dodicimila euro (€ 12,000) spettanti a *Petkovic*;
- d) diecimila euro (€ 10,000) spettanti a *Zdenak*;
- e) tremila euro (€ 3,000) spettanti a *Ribeiro*;
- f) trentunomila euro (€ 31,000) spettanti a *Mladenovic*.

- *Sui settantacinquemila euro (€75,000) spettanti a Vesovic*

Nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 un ammontare pari a settantacinquemila euro (€ 75,000) spettante a Vesovic era stato considerato differito fino al 31 Dicembre 2013. Ciononostante, la "Stella Rossa Belgrado, nelle memorie scritte, ha contraddetto la posizione originaria sostenendo che lo stesso fosse in contestazione ed esibendo, come prova, una copia della decisione del Tribunale Arbitrale Serbo datata 16 Dicembre 2013. Come già evidenziato nella disquisizione circa la violazione dell'art.66 co.1, con specifico riferimento al calciatore in esame (v. *supra*, par. 1.5.2), l'onere gravante sulla "Stella Rossa Belgrado" non era validamente qualificabile in contestazione e pertanto la Camera Aggiudicativa ha naturalmente optato per la collocazione tra i debiti scaduti.

- *Sui quindicimila euro (€15,000) spettanti a Sa Pinto*

Nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 nonché nelle memorie scritte, la "Stella Rossa Belgrado" ha rivendicato il fatto che il pagamento di tale ammontare era stato differito, esibendo come prova una lettera datata 15 Ottobre 2013. In riferimento ad essa, la Camera Aggiudicativa da un verso ha focalizzato l'attenzione

sulla sua inidoneità ad essere probatoriamente significativa, essendo stata sottoscritta dopo il secondo rilevante termine di valutazione (i.e. 30 Settembre 2013), il che implica che a tale data il debito, non essendo stato accennato del resto ad alcuna disputa in merito, doveva giocoforza essere scaduto; dall'altro, pur in ipotesi ammessa la sua sottoscrizione entro il secondo rilevante termine di valutazione (30 Settembre 2013), essa non avrebbe comunque potuto atteggiarsi a mo' di accordo per il differimento del pagamento, contenendo puramente e semplicemente l'istanza finale di pagamento (i.e. l'ultimo ammonimento sul fatto che il debito fosse scaduto). Per l'operare combinato di tali argomentazioni, la Camera Aggiudicativa ha ritenuto il relativo importo scaduto al 30 Settembre 2013.

- *Sui dodicimila euro (€ 12,000) spettanti a Petkovic,*

Nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha affermato che un siffatto importo era stato differito, adducendo l'esistenza, nelle memorie scritte, di un accordo orale che, tuttavia, per quanto già precedentemente evidenziato, non basta per considerare un debito sottoposto a dilazione. Ciò detto, la Camera Aggiudicativa ha ritenuto tale ammontare scaduto alla data del 30 Settembre 2013.

- *Sui diecimila euro (€ 12,000) spettanti a Zdenak*

Nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha affermato che un simile importo era stato differito, esibendo come prova, nelle memorie scritte, l'esistenza di una dichiarazione sottoscritta dall'agente del calciatore Zdenak. Come già puntualizzato nella disquisizione circa la violazione dell'art.66 co.1, con specifico riferimento al calciatore in esame (v. *supra*, par.), codesta dichiarazione non consta dei requisiti minimi per un valido differimento del pagamento e pertanto il suddetto importo è da iscrivere tra i debiti scaduti al 30 Settembre 2013.

- *Sui tremila euro (€ 3,000) spettanti a Ribeiro*

Come già evidenziato nella disquisizione circa la violazione dell'art.66 co.1, con specifico riferimento al calciatore in esame (v. *supra* par.1.5.2), nella relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 la "Stella Rossa Belgrado" ha affermato che tale importo era stato sottoposto a dilazione sin dal Maggio 2013, esibendo come prova,



nelle memorie scritte, un accordo orale che, tuttavia, per quanto già detto, non può assurgere ad elemento probatorio del differimento. La Camera Aggiudicativa, quindi, ha ritenuto tale ammontare scaduto alla data del 30 Settembre 2013.

- *Sui trentunomila euro (€ 31,000) spettanti a Mladenovic*

La “Stella Rossa Belgrado” ha considerato tale ammontare in contestazione al 30 Settembre 2013. Nelle memorie scritte, tuttavia, il *club* ha sottolineato che era “incontrovertibile che *Filip Mladenovic* avesse aperto un procedimento formale [...] in data 1 Ottobre 2013” (i.e. dopo il secondo rilevante termine di valutazione (30 Settembre 2013) assegnato per la presentazione della relazione aggiornata). Il *football club de quo* ha successivamente puntualizzato di aver qualificato un simile importo in contestazione, nonostante fino alla data del secondo rilevante termine di valutazione non fosse stato aperto formalmente alcun procedimento, in quanto comunque era stato informato dallo stesso *Mladenovic* che questi l’avrebbe aperto in tempi brevi. Ad ogni modo, il paragrafo 2 lettere c e d dell’Allegato VIII dell’Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations stabilisce che: “I debiti non si considerano scaduti se il richiedente la licenza/licenziatario (i.e. la società debitrice) è in grado di dimostrare [...] al 30 Settembre rispettivamente che:

[...]

c) ha presentato un reclamo giudicato ammissibile dalla competente autorità nazionale o ha aperto un procedimento dinanzi alle competenti autorità del settore nazionali o internazionali o al relativo Tribunale Arbitrale contestando la responsabilità per gli importi scaduti [...];

d) ha contestato alla competente autorità nazionale, alle autorità del settore nazionali o internazionali o al relativo Tribunale Arbitrale un reclamo presentato o un procedimento a suo carico aperto da uno dei suoi creditori in relazione ai debiti scaduti [...].”

Appurato che, alla data del 30 Settembre 2013, la “Stella Rossa Belgrado” non aveva formalmente presentato un reclamo o aperto un procedimento contro *Filip Mladenovic* né contestato un reclamo o un procedimento formalmente presentato o aperto dallo stesso *Mladenovic*, la Camera Aggiudicativa ha ritenuto l’importo di cui trattasi scaduto alla data del 30 Settembre 2013.

### **1.5.5 La violazione degli articoli 56 lettera c, 65 co.3 e 66 co.2**

La Camera Aggiudicativa ha rilevato la sistematica intemperatività della “Stella Rossa Belgrado” nel presentare la documentazione oggetto del monitoraggio.

L’art.56 lettera c dispone che: “Il licenziatario deve:

[...]

c) notificare tempestivamente per iscritto al licenziante ogni evento successivo che costituisca modifica rilevante della documentazione previamente trasmessa.”

La Camera Aggiudicativa ha ritenuto configurata la violazione di tale disposizione nella misura in cui il contratto di dilazione, sottoscritto il 28 Marzo 2013, è stato comunicato all’amministrazione Uefa soltanto in data 22 Agosto 2013 (i.e. più di un mese dopo lo spirare del termine (15 Luglio 2013) segnalato per la presentazione della documentazione oggetto del monitoraggio).

L’art.65 co.3, invece, stabilisce che: “Entro il termine e nella forma comunicata dall’amministrazione Uefa, il licenziatario deve predisporre e presentare una lista dei debiti da acquisizione dei calciatori, anche se non ci sono stati trasferimenti/prestiti durante il relativo periodo”.

Specularmente, l’art.66 co.2 statuisce che: “Entro il termine e nella forma comunicata dall’amministrazione Uefa, il licenziatario deve predisporre e presentare una dichiarazione attestante l’esistenza o meno di debiti scaduti verso impiegati e/o per il versamento di ritenute e contributi”.

Con specifico riferimento a tali disposizioni, la Camera Aggiudicativa ha ritenuto integrata la violazione nella misura in cui la “Stella Rossa Belgrado” ha presentato la relazione aggiornata al 30 Settembre 2013 dopo il termine del 15 Ottobre 2013 (in particolare, il giorno successivo; v. *supra*, par. 1.2.1).

### **1.6 Tipologie decisorie della Camera Aggiudicativa. I provvedimenti disciplinari**

L’art.72 dell’Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations stabilisce che: “Ogni violazione di tale regolamento può essere sanzionata dalla UEFA ai sensi delle Norme Procedurali che governano l’Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa”.

L’art.27 delle suddette Norme Procedurali dispone che: “La Camera Aggiudicativa può assumere le seguenti decisioni finali:

- a) archiviare il caso;
- b) accettare o negare l'ammissione del club alla competizione UEFA in corso;
- c) applicare sanzioni disciplinari;
- d) sostenere, rigettare o modificare la decisione del responsabile inquirente.”

L'art.29 individua le sanzioni applicabili disponendole a mo' di climax ascendente:

- a) avvertimento;
- b) richiamo;
- c) multa;
- d) decurtazione di punti;
- e) trattenuta dei ricavi provenienti da una competizione UEFA;
- f) divieto di iscrizione di nuovi giocatori a competizioni UEFA;
- g) limitazioni al numero dei calciatori che un club può registrare per la partecipazione a competizioni UEFA, compreso un limite finanziario al costo totale aggregato dei *benefit* per i calciatori registrati nella lista A delle competizioni Uefa per Club”
- h) squalifica dalla competizione in corso e/o esclusione da future competizioni;
- i) revoca di un titolo o di un premio.”

Come precisato, infine, dal comma 3 dell'art. 29, è possibile anche l'applicazione cumulativa di due o più sanzioni.

### **1.6.1 Il procedimento determinativo della sanzione**

Considerata la variegata gamma di provvedimenti disciplinari astrattamente adottabili, la Camera Aggiudicativa individua la sanzione adeguata alla gravità della violazione con una certa elasticità, tenendo in debito conto altresì gli obiettivi del regolamento. Tra essi sono annoverabili, *inter alia*, la tutela dei creditori, assicurata dalla puntuale e tempestiva estinzione delle obbligazioni assunte, e la salvaguardia della redditività e salute economica a lungo termine delle società di calcio professionistiche europee. In tal senso, gli artt. 65 e 66, come regolati dall'edizione 2012 del regolamento *de quo*, giocano un ruolo chiave, e ogni misura disciplinare opportunamente irrogata ad una società che abbia contravvenuto alla loro osservanza deve fungere da apposito deterrente per disincentivare altri *football club* dal comportarsi nella stessa maniera.

La Camera Aggiudicativa ha valutato il caso in esame come una grave violazione delle regole che postulano l'assenza di debiti scaduti, integrata non solo dalla significativa dimensione dei debiti scaduti al 30 Settembre 2013, ma anche dallo stato finanziario generale in cui versava la relativa società e dalla preoccupante sistematicità con cui la "Stella Rossa Belgrado" ha fornito alla Uefa informazioni incomplete e/o non fedeli. In merito a quest'ultimo aspetto, la Camera Aggiudicativa ha notato in particolare che:

- i) nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha dichiarato che il corrispettivo per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore *Savic* era stato liquidato. Tuttavia, nelle memorie scritte, ha specificato che i relativi pagamenti alla società *FK Rad* (detentrica del cartellino del giocatore) erano stati effettuati in data 31 Maggio 2013 e 3 Luglio 2013, ammettendo, pertanto, indirettamente, che l'importo non era stato totalmente versato in data 30 Giugno 2013;
- ii) nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha classificato l'ammontare spettante a *Vesovic* come debito sottoposto a differimento, sebbene lo stesso non fosse da ritenere validamente differito ai sensi del regolamento;
- iii) la "Stella Rossa Belgrado" non ha indicato l'ammontare spettante a *Sa Pinto* nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013;
- iv) la "Stella Rossa Belgrado" non ha indicato l'ammontare spettante a *Ribeiro* nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013;
- v) nella documentazione aggiornata al 30 Giugno 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha dichiarato che gli importi spettanti ai tesserati *Petkovic* e *Zdenak* erano stati differiti (facendo affidamento su un accordo orale), sebbene gli stessi non fossero da ritenere validamente differiti ai sensi del regolamento;
- vi) nella documentazione aggiornata al 30 Settembre 2013, la "Stella Rossa Belgrado" ha dichiarato che gli importi spettanti alla società *FK Rad* per l'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive dei calciatori *Milivojevic* e *Pantic* erano in contestazione, sebbene gli stessi non fossero da considerare in contestazione ai sensi del regolamento;
- vii) la "Stella Rossa Belgrado" ha dimenticato di tenere conto del pagamento effettuato alla società *FK Rad*, relativo all'acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore *Milivojevic*, nella documentazione aggiornata al 30 Settembre 2013;

viii) la “Stella Rossa Belgrado” non ha menzionato alcun ammontare, relativo alla c.d. percentuale sulla prossima cessione inserita nel contratto di acquisizione del diritto alle prestazioni sportive del calciatore *Milivojevic*, nella documentazione aggiornata al 30 Settembre 2013. Successivamente, nelle memorie scritte, la società ha tentato di sostenere che tale importo fosse in contestazione, sebbene lo stesso non fosse da ritenere validamente in contestazione ai sensi del regolamento;

ix) in merito al corrispettivo spettante a *Vesovic*:

- nelle “memorie scritte, la “Stella Rossa Belgrado” ha asserito di aver erroneamente classificato il relativo ammontare come differito, mentre di fatto era in contestazione;

- in ogni caso, tale importo non era da considerare validamente in contestazione ai sensi del regolamento;

x) l’ammontare spettante a *Sa Pinto*, qualificato dalla “Stella Rossa Belgrado” come differito nella documentazione aggiornata al 30 Settembre 2013, non era validamente differito ai sensi del regolamento e non avrebbe dovuto essere identificato come tale;

xi) la “Stella Rossa Belgrado” ha asserito che gli importi spettanti a *Zdenak*, *Petkovic* e *Ribeiro* erano sottoposti a differimento (facendo affidamento su di un accordo orale) sebbene gli stessi non fossero da ritenere validamente differiti ai sensi del regolamento e non avrebbero dovuto essere identificati come tali;

xii) la “Stella Rossa Belgrado” ha dichiarato che l’importo spettante a *Mladenovic* era in contestazione al 30 Settembre 2013, sebbene lo stesso non fosse da considerare validamente in contestazione ai sensi del regolamento.

Ciò ha comportato che centoventinovemila euro (€ 129,000) del totale dei debiti scaduti al 30 Giugno 2013 e un milione e ottocotocinquantaseimila euro (€ 1,856,000) del totale dei debiti scaduti al 30 Settembre 2013 sono stati erroneamente iscritti in bilancio come debiti differiti o in contestazione o semplicemente non sono stati indicati dalla “Stella Rossa Belgrado”. In effetti, soltanto quarantamila euro (€ 40,000) del totale dei debiti scaduti al 30 Giugno 2013 sono stati correttamente rivelati. La Camera Aggiudicativa non ha tollerato il fatto che la “Stella Rossa Belgrado” abbia spesso classificato erroneamente la natura del debito, adducendo inconsistenti giustificazioni per una evidente e completa inosservanza della lettera del regolamento.

La prassi dei *football club* di classificare debiti scaduti come contestati o differiti, per evitare ulteriori accertamenti dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa o eccepire, nell'eventualità in cui siano avanzate ulteriori richieste di informazioni, un errore in merito alla natura del debito, è un fenomeno da arginare sistematicamente. La debellazione è in principio affidata alle lettere a e b dell'art.56 del regolamento *de quo*, rubricato "responsabilità del licenziatario", secondo cui: "Il licenziatario deve:

- a) collaborare con il licenziante e l'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa in relazione alle loro richieste di informazioni;
- b) fornire al licenziatario nonché all'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa, entro e non oltre il termine stabilito dal licenziante e/o dall'amministrazione Uefa, tutta l'informativa occorrente e/o la documentazione necessaria a dimostrare che i requisiti di monitoraggio sono stati soddisfatti, come anche ogni altro documento richiesto e considerato pertinente per il processo decisionale sul monitoraggio del *club*.

La Camera Aggiudicativa ha altresì evidenziato come non sia la prima volta che vengono instaurati procedimenti contro la "Stella Rossa Belgrado" in riferimento alle regole che postulano l'assenza di debiti scaduti. La società in questione, infatti, è stata colta in violazione degli articoli 65 e 66 del regolamento già in data 1 Maggio 2012. In tale precedente occasione, il *club* ha evidenziato una rilevante esposizione debitoria (due milioni e trecentoventunomila euro (€ 2,321,000) al 30 Giugno 2013 nonché due milioni e settecentoventinovemila euro (€ 2,729,000) al 30 Settembre 2013) sanzionata con un'esclusione dalla partecipazione a competizioni UEFA per club sottoposta a condizione sospensiva inerente al soddisfacimento di talune condizioni. La Camera Aggiudicativa ha riconosciuto che la "Stella Rossa Belgrado" ha ottemperato agli obblighi imposti e che l'esclusione non ha esplicato il suo effetto; tuttavia, ha altresì puntualizzato che le precedenti misure disciplinari non sono state, evidentemente, un deterrente sufficiente a prevenire una recidiva del "reato" in esame.

### **1.7 Il *dictum* della Camera Aggiudicativa**

Atteso quanto sopra, la Camera Aggiudicativa ha deliberato:

- a) che la "Stella Rossa Belgrado" ha violato gli articoli 56 lettera c, 65 co.3, 65 co.8, 66 co. 1, 66 co.2 e 66 co.6 dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (Edizione 2012);

- b) l'esclusione della "Stella Rossa Belgrado" dalla partecipazione alla competizione UEFA per club alla quale si era qualificata per merito sportivo nella stagione sportiva 2014-2015 nonché dalla partecipazione alla competizione UEFA per club alla quale si sarebbe eventualmente qualificata nelle due stagioni sportive successive (i.e. stagioni sportive 2015-2016 e 2016-2017); e
- c) l'addebito alla "Stella Rossa Belgrado" delle spese di procedura quantificate in tremila euro (€ 3,000).

La decisione poteva essere appellata innanzi al CAS (*Court of Arbitration for Sport*), ai sensi dell'art. 34 co.2 delle "Norme Procedurali che governano l'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa", entro dieci giorni dal ricevimento della motivazione, come specificato dall'articolo 62 co.3 dello "Statuto UEFA". Tuttavia, la "Stella Rossa Belgrado" non ha esperito tale mezzo di gravame rendendo, quindi, la sentenza definitivamente irrevocabile.

### **1.7.1 La riserva dottrinale in merito alla conformazione della risposta punitiva**

La dottrina maggioritaria ha esibito un comportamento limpidamente contestativo verso la ritenuta ingiustificata esacerbazione del *quantum* sanzionatorio irrogato in codesta specifica circostanza, eccependo una lapalissiana disparità di trattamento con altre società professionistiche (i c.d. *big clubs*, i.e. società che promuovono in maniera economicamente più proficua il prodotto calcio in Europa o che sono assistiti da un tradizione calcistica millenaria), anch'esse accertate in pari violazione dei principi regolatori del Fair Play Finanziario ma interessate da provvedimenti disciplinari depotenziati nella carica punitiva. E' stato asserito<sup>7</sup> che una siffatta applicazione discrezionale del regime sanzionatorio sarebbe innescata da un *trade off* a cui la Uefa è ineludibilmente esposta: se da un lato, la credibilità del Fair Play Finanziario è eminentemente determinata da un'applicazione oggettiva e rigorosa dei principi regolatori del suindicato regime, dall'altro il massimo organismo calcistico europeo non può ignorare le conseguenze politico-economiche derivanti da esclusioni "eccellenti" da una propria competizione. In tal senso, la mancata concessione della licenza Uefa ad uno dei più blasonati *football club* condizionerebbe in senso negativo

---

<sup>7</sup> BASTIANON, *op.cit.*, p.72

la qualità del prodotto offerto (una competizione UEFA per club senza i c.d. *top clubs* non avrebbe lo stesso *appeal*) ovvero farebbe rivivere il desiderio, estrinsecato dai grandi *club* europei, di originare una superlega, ispirata al modello statunitense, totalmente autonoma dalla UEFA.



## CAPITOLO II

### PROFILI CRITICI DEL FAIR PLAY FINANZIARIO: I CONSOLIDATI ORIENTAMENTI DOTTRINALI

#### 2.1 Introduzione

Il Fair Play Finanziario è stato concepito, secondo una suggestiva rappresentazione, come una necessaria “camicia di forza”<sup>8</sup> imposta con l’obiettivo esplicito di arginare il c.d. *overspending*, ancorando quasi ermeticamente la capacità di spesa dei *club* alla gestione operativa e delegittimando, conseguentemente, eccetto circoscritte deroghe, la radicata piaga del mecenatismo, caratterizzata da una febbrile iniezione di capitale atta a “tamponare le falle” determinate dalla diffusa e spasmodica ricerca del risultato sportivo ad ogni costo, in quanto tale insensibile a qualsivoglia logica di sostenibilità economico-finanziaria e alla valorizzazione delle potenzialità sociali. Com’è stato acutamente sintetizzato dall’attuale presidente dell’UEFA Michel Platini, il fine del Fair Play Finanziario è fare in modo che “passione faccia rima con ragione”<sup>9</sup>. Nonostante la virtuosità del progetto, che eleva l’equilibrio economico-finanziario a “valore non negoziabile”<sup>10</sup>, puntando nella direzione del pareggio di bilancio, codesta “opera di moralizzazione finanziaria”<sup>11</sup> è stata tacciata di incompatibilità con il generale principio di non discriminazione nonché con determinate disposizioni del diritto dell’Unione Europea, come di seguito specificate:

- artt. 16 e 17 co.1 della Carta di Nizza;
- art.45 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- art.101 paragrafo 1 lettera b del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea;
- art.101 paragrafo 1 lettera d del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

---

<sup>8</sup> UVA, *Prefazione a LENZI, SOTTORIVA, L’applicazione del Financial Fair Play alle società di calcio professionistiche. Indicazioni operative e considerazioni critiche*, Aracne Editrice, Roma 2013<sup>1</sup>, p.10.

<sup>9</sup> UEFA, *L’importanza del Fair Play Finanziario*, UEFA.org, 2011, consultabile all’indirizzo: <http://it.uefa.org/about-uefa/president/news/newsid=1667525.html>

<sup>10</sup> UVA, *op.cit.*, p.11.

<sup>11</sup> LODA, *Monopsonio UEFA e Salary Cap*, Federico Loda - Professionista Sportivo, 2013, disponibile all’indirizzo: <http://www.federicoloda.it/site/2013/04/monopsonio-uefa-e-salary-cap/>

Attesa, dunque, la non indifferenza del diritto UE al regime del Fair Play Finanziario, urge operare una meticolosa esegesi dei principi e norme suindicati per determinare *an e quomodo* delle violazioni ad esso imputate.

## **2.2. La presunta violazione del principio di non discriminazione**

L'art.57 co.1 dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations recita: "Tutti i licenziatari che si sono qualificati ad una competizione UEFA per club devono rispettare i requisiti di monitoraggio, i.e. il requisito del pareggio di bilancio (artt.58-64) e gli altri requisiti di monitoraggio (artt.64-68)". Il presupposto soggettivo introdotto è circoscritto dal successivo comma 2 che statuisce che: "il licenziatario che dimostra di avere ricavi e costi pertinenti (ai sensi dell'art.58) inferiori a 5 milioni di Euro in ciascuno degli esercizi che terminano nei due anni precedenti l'inizio della competizione UEFA per club è esente dal requisito del pareggio di bilancio. Tale decisione di esenzione è assunta dall'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA ed è irrevocabile". Com'è agevolmente desumibile, tale ultima prescrizione normativa introduce una fattispecie esentiva che esime dall'adempimento del requisito del pareggio di bilancio le società sportive che non abbiano oltrepassato la suindicata soglia ricavi/costi. La ratio del dettato è presto spiegata: l'assolvimento dell'onere probatorio in merito all'iscrizione in bilancio dei ricavi/costi nella misura pretesa dalla norma (i.e. ricavi/costi < 5 milioni di euro), impedisce statisticamente ogni potenziale superamento della deviazione, dall'equazione tra ricavi e costi, considerata accettabile dall'art. 59 co.1, ai sensi del quale "lo scarto tollerabile è pari a 5 milioni di Euro". Pertanto, l'esonero, lungi dall'integrare una violazione in via diretta del principio di non discriminazione, è ispirato invece ad una ragione eminentemente matematica. E' stato di converso dichiarato<sup>12</sup> che il Fair Play Finanziario, nella misura in cui è indifferente alle specificità connaturate ai molteplici quadranti del calcio professionistico europeo, imponendo una c.d. *par condicio societatum* in merito al fine

---

<sup>12</sup> BASTIANON, *Dal trattato di Lisbona al nuovo regolamento Uefa sulle licenze per club e sul fair-play finanziario*, in "Rivista di Diritto Sportivo", n.1, 2012, p.40, consultabile all'indirizzo: [http://www.proassociati.com/upload/documenti/7/39\\_RIVISTA\\_DI\\_DIRITTO\\_SPORTIVO.pdf](http://www.proassociati.com/upload/documenti/7/39_RIVISTA_DI_DIRITTO_SPORTIVO.pdf).

del tendenziale pareggio di bilancio, integrerebbe una violazione in via indiretta del principio di non discriminazione. L'approfondimento del profilo contestato è affidato alle susseguenti esemplificazioni.

### 2.2.1 L'azionariato popolare

La prima fattispecie identifica la suddetta violazione nella peculiare struttura societaria adottata da limitati *club* del panorama calcistico europeo: il c.d. azionariato popolare. Esso designa un modello partecipativo di *corporate governance* caratterizzato dalla diffusione del pacchetto azionario presso la cerchia dei sostenitori del *club* che, quindi, operano come investitori non istituzionali e soci, partecipando alle delibere assembleari, approvando il bilancio e votando in merito all'elezione del presidente<sup>13</sup>. L'azionariato popolare è tradizionalmente declinabile secondo due differenti tipologie: una prima, etichettabile come "azionariato alla spagnola" (data la sostanziale diffusione in quattro *club* spagnoli (A.Bilbao, Barcellona, Osasuna e Real Madrid)), in cui è acquisita la qualità di socio diretto del club; una seconda, accolta soprattutto in Inghilterra e in Germania, in cui invece è acquisita la qualità di socio del c.d. *trust*, una struttura giuridica che opera da tramite tra gli associati stessi ed il relativo *club*<sup>14</sup>. Per dare un'idea del fenomeno, con specifico riferimento a tale ultima tipologia, in terra teutonica, entrata in vigore la legge 62/2001 che postulava che il pacchetto di maggioranza (50%+1) di una società sportiva fosse detenuto da un'associazione di tifosi limitando a partecipazioni significative ma non di controllo gli investitori privati, *FC Bayern Munchen AG*, l'entità calcistica tedesca più influente, ha architettato un ammirevole modello che coinvolge la tifoseria. Il *club* bavarese, infatti, è controllato per il 75% da *FC Bayern Munchen e.V.*, associazione registrata che, secondo recentissimi dati<sup>15</sup>, annovera 251.315 membri. I versamenti effettuati dai soci sono inseriti tra i ricavi pertinenti selezionati dalla normativa sul Fair Play Finanziario, con la conseguenza giuridicamente rilevante che quanto più sono i soci tanto più sono

---

<sup>13</sup> MUSUMARRA, *I tifosi nel governo del calcio*, Persona e Danno, 2012, consultabile all'indirizzo: <http://www.personaedanno.it/sport/i-tifosi-nel-governo-del-calcio-lina-musumarra>.

<sup>14</sup> LAI, *Dal Fair Play Finanziario all'azionariato popolare. Criticità nella dimensione istituzionale del calcio professionistico*, in "Rivista di Diritto ed Economia dello Sport", a.VIII, n.1, 2012, p.122, consultabile all'indirizzo: [http://www.rdes.it/RDES\\_1\\_12.pdf](http://www.rdes.it/RDES_1_12.pdf).

<sup>15</sup> PAG, *I numeri della fanbase del Bayern Monaco*, Infoazionariatopopolarecalcio, 2011, disponibile all'indirizzo: <http://infoazionariatopopolarecalcio.blogspot.it/2011/10/azionariato-partecipativo-un-esempiofc.html>.

i versamenti, i quali pertanto incrementano il fatturato garantendo una più agevole conformità al requisito del pareggio di bilancio. L'incidenza discriminatoria sarebbe squisitamente determinata dal mancato accoglimento dell'istituto in esame nella maggior parte degli ordinamenti sportivi europei. In Italia, in particolare, l'azionariato popolare, secondo la legislazione in materia di diritto commerciale, sarebbe ammissibile adottando la mera forma giuridica della società cooperativa<sup>16</sup>, che è in grado di assicurare una struttura aperta garantendo a ciascun socio-tifoso (titolare di un solo voto in assemblea, qualunque sia il valore della quota o il numero di azioni detenute) l'effettiva partecipazione alla vita gestionale del proprio club. Ciononostante, l'ostacolo sarebbe rappresentato dall'art.10 co.1 della Legge 91/81 che disciplina i rapporti tra società e sportivi professionisti e dall'art.15 delle NOIF (Norme organizzative interne della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio)). L'art.10 co.1 della Legge 91/81 stabilisce che: "Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo società sportive costituite nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata." specularmente, l'art.15 co.4 delle NOIF, rubricato "Affiliazione" dispone che: "le società, costituite in S.p.a. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente". L'ordinamento sportivo italiano, quindi, non ammetterebbe né la costituzione né l'affiliazione di una società nella forma di cooperativa, accogliendo meramente il modello di S.p.a. o S.r.l, in cui i versamenti dei soci, per disposizione legislativa, costituiscono un'operazione sul capitale e non un ricavo. Cionondimeno, l'*impasse* potrebbe essere superato attribuendo la prevalenza normativa all'art.7 co.3 dello Statuto della F.I.G.C., secondo cui: "Le società che stipulano contratti con atleti professionistici devono avere la forma giuridica di società di capitali a norma della legislazione vigente." Accedendo all'orientamento dottrinale che riconduce anche la società cooperativa nel novero delle società di capitali<sup>17</sup>, ogni riserva sulla configurabilità del suesposto modello di gestione societaria "democratica" sarebbe dissipata.

---

<sup>16</sup> LAI, *op.cit.*, p.124

<sup>17</sup> Sul punto si rinvia a FIALE, *Diritto Commerciale*, s.l.,XIX Edizione, Edizioni Giuridiche Simone.

### 2.2.2 Lo stadio di proprietà

La seconda fattispecie indugia sempre sulla differente modulazione dei ricavi, originata però, in tal caso, dalla presenza o meno di un *asset*: lo stadio di proprietà. Sotto il profilo eminentemente economico, la titolarità di un impianto sportivo assicura l'appropriazione totalitaria dei ricavi del ramo commerciale come di seguito articolati:

- vendita dei biglietti per assistere alle partite casalinghe nazionali ed internazionali;
- corrispettivo atteso dalla stipula di un contratto di sponsor dell'impianto stesso;
- attività di merchandising;
- altre attività in grado di generare introiti (p.es. concerti).

La proprietà di un impianto sportivo, pertanto, comporta una non indifferente crescita del volume d'affari, con intuibili riflessi positivi sul requisito del pareggio di bilancio. Sotto tale profilo, non è apparso condivisibile il comportamento esibito dalla UEFA la quale ha optato per l'uniformità normativa, non operando apposite distinzioni, nonostante l'evidente disomogeneità tra gli Stati Membri dell'Unione Europea in codesto specifico ambito, come opportunamente evidenziato dalla circostanza che durante il concepimento del Fair Play Finanziario:

- gli stadi di proprietà dei singoli *club* rappresentavano soltanto il 17% dei casi, mentre nel 65% dei casi appartenevano alle autorità locali e nel 18% dei casi erano nella titolarità di soggetti terzi;
- soltanto in sei nazioni (Inghilterra, Irlanda del Nord, Norvegia, Spagna, Scozia) gli stadi di proprietà dei *club* superavano il numero di cinque;
- in sette nazioni esisteva un solo stadio di proprietà di un *club*;
- in diciassette nazioni non esistevano stadi di proprietà dei *club*<sup>18</sup>.

In tal senso, è stato notato<sup>19</sup> che il Fair Play Finanziario, soprattutto nel breve termine, non avrebbe garantito la stessa operatività *erga omnes*, penalizzando le società che, in quanto non proprietarie di un impianto sportivo per cosiddetta deficienza normativa,

---

<sup>18</sup> UEFA, *The European Football Club Landscape – Club licensing Benchmarking Report Financial Year 2009*, consultabile all'indirizzo: [http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/58/53/46/1585346\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/58/53/46/1585346_DOWNLOAD.pdf)

<sup>19</sup> BASTIANON, *op.cit.*, p.42

non avrebbero concorso, in merito alla conformità al requisito del pareggio di bilancio, in posizione paritaria con le altre (sia pure poche) proprietarie di un siffatto impianto.

### **2.3 La presunta violazione degli artt.16 e 17 co.1 della Carta di Nizza**

L'architettura del Fair Play Finanziario è imperniata sul perseguimento del tendenziale pareggio di bilancio, essendo questo infatti temperato da una perdita operativa, considerata fisiologica, pari a 5 milioni di Euro. Tuttavia, l'art.61 co.2 dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (Edizione 2012) puntualizza che: "è possibile superare tale soglia fino agli importi seguenti soltanto se l'eccedenza è interamente ripianata mediante contributi erogati dagli azionisti e/o parti correlate:

- a) 45 milioni di euro nel periodo di monitoraggio valutato per la licenza nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015;
- b) 30 milioni di euro nel periodo di monitoraggio valutato per la licenza nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
- c) un importo minore stabilito a tempo debito dal Comitato Esecutivo UEFA per i periodi di monitoraggio valutati negli anni successivi".

In riferimento a codesta disposizione normativa, la dottrina maggioritaria ha ravvisato una manifesta violazione, sotto un duplice profilo, degli artt. 16 e 17 co.1 della Carta di Nizza, non accogliendo la tesi minoritaria secondo cui il regolamento *de quo* sarebbe configurabile quale contratto tra privati (date le numerose consultazioni tra la UEFA e gli *stakeholders* del mondo calcistico professionistico) e, in questo senso, non integrerebbe una lesione dei diritti disciplinati dalle norme ora evocate, derivando la loro limitazione dall'intangibile principio dell'autonomia negoziale. In effetti il regolamento, lungi dall'assurgere a negoziazione privatistica perfezionata con le società di calcio professionistiche, le sole entità da esso direttamente interessate, è qualificabile come un mero accordo tra la UEFA e le federazioni ad essa affiliate<sup>20</sup>, il che instilla il ragionevole dubbio sulla conformità ai dettati normativi sotto riportati. L'art.16 della Carta di Nizza, rubricato "Libertà d'impresa", stabilisce che: "E' riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali." Il seguente art.17 co.1, rubricato "Diritto di proprietà"

---

<sup>20</sup> BASTIANON, *op.cit.*,p.39.

statuisce che: “Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L’uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall’interesse generale.”

### **2.3.1 Autonomia dispositiva limitata o interesse generale perseguito?**

In primo luogo, è stato asserito<sup>21</sup> che l’art.61 co.2, introducendo un tetto massimo toccato il quale non è più ammissibile, per l’adempimento della c.d. *break-even rule*, la disponibilità finanziaria del proprietario, quale primo azionista del club, e/o del soggetto in grado di esercitare una influenza notevole sulla società sportiva, configurerebbe una restrizione del diritto fondamentale di proprietà, estrinsecata dall’affievolimento, per i summenzionati soggetti, del potere di disposizione del bene giuridico rappresentato dal denaro. Nel contempo, operando tale attenuazione in un dato contesto imprenditoriale (la società calcistica), sarebbe integrata altresì la violazione del dogma della libertà d’impresa. In senso contrario, è stato eccepito<sup>22</sup>, con una persuasiva argomentazione che lo scrivente accoglie, che il diritto di proprietà e la libertà d’impresa, sebbene funzionali alla competitività del sistema economico, devono essere bilanciati con la garanzia del c.d. interesse generale. Altrimenti detto, codesti principi non sono esclusivamente correlati ad interessi atomistico-individuali, ma operano altresì come propulsore di benessere collettivo<sup>23</sup>. In merito a ciò, la Corte di Giustizia ha riconosciuto, *apertis verbis*, in una risalente pronuncia, che “benché l’ordinamento costituzionale degli Stati membri tuteli il diritto di proprietà e di analoga tutela fruisca il libero esercizio del commercio, del lavoro e di altre attività

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> LUCARELLI, *Libertà d’impresa (Art.16)*, in BIFULCO, CARTABIA, CELOTTO (a cura di), *L’Europa dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2001<sup>1</sup>, pp.131-132.

<sup>23</sup> LONGHI, *Il Fair Play Finanziario UEFA di fronte all’ordinamento giuridico comunitario*, in “*Rivista di Diritto ed Economia dello Sport*”, a.VIII, n.2, 2012, p.19, disponibile all’indirizzo: [http://www.rdes.it/RDES\\_2\\_12.pdf](http://www.rdes.it/RDES_2_12.pdf).

economiche, i diritti così garantiti, lungi dal costituire prerogative assolute, vanno considerati alla luce della funzione sociale dei beni e delle attività oggetto di tutela”<sup>24</sup>. *Mutatis mutandis*, i limiti che incontrano il diritto di proprietà e la libertà d’impresa, con riferimento al modello economico-finanziario in esame, sarebbero rinvenibili nell’art.2 co.2 dell’Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, ai sensi del quale le disposizioni sul Fair Play Finanziario sono finalizzate in particolare a:

“a) migliorare la capacità economica e finanziaria dei *club*, aumentando la loro trasparenza e credibilità;

b) attribuire la dovuta importanza alla tutela dei creditori ed assicurare che i *club* estinguano puntualmente i loro debiti verso calciatori, fisco e altre società calcistiche;

c) introdurre più disciplina e razionalità nell’amministrazione finanziaria dei *club*;

d) incoraggiare i *club* ad operare nei limiti dei propri ricavi;

e) incoraggiare una spesa responsabile per il beneficio a lungo termine del calcio;

f) salvaguardare redditività e salute economica a lungo termine dei *club* europei.

### **2.3.2 Riserva assoluta di legge o competenza UEFA?**

In secondo luogo, in strettissima correlazione con il profilo appena analizzato, è stato rivendicato<sup>25</sup> che una legittima limitazione dei suddetti diritti, sebbene afferente all’ordinamento sportivo, possa comunque essere disposta solamente dalla legge, come postulerebbe l’art. 17 co.1, e non anche, come nel caso del Fair Play Finanziario, dal Comitato Esecutivo UEFA, del resto titolare della mera potestà regolamentare. Tale orientamento sarebbe, però, confutabile dalla circostanza secondo cui la UEFA conserva un’autonomia normativa sia pure “supervisionata” dall’Unione Europea. Com’è stato infatti riconosciuto “la UEFA è la prima autorità sportiva responsabile in ambito europeo e di conseguenza tocca proprio alla stessa, in costante dialogo con

---

<sup>24</sup> CGCE, *causa 4/73, J. Nold, Kohlen-Und Baustoffgrosshandlung c. Commissione delle Comunità Europee*, Eur – Lex – Access to European Union Law, 1974, p.16, visionabile su: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0004&from=IT>

<sup>25</sup> BASTIANON, *op.cit.*, p.39



la Commissione Europea, lavorare sul quadro giuridico necessario per garantire la sicurezza nel mondo del calcio nel pieno rispetto della normativa comunitaria”<sup>26</sup>. Questa linea interpretativa troverebbe adeguato riscontro nell’art.165 co.3 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che recita: “L’Unione e gli Stati Membri favoriscono la cooperazione con [...] le organizzazioni internazionali competenti in materia di [...] sport”. Com’è stato efficacemente detto, “lo sport in questo senso è come un diamante allo stato grezzo: per brillare occorre che venga “tagliato” dal diritto UE e “levigato” tenendo conto delle sue specificità, in modo tale che le sue regolamentazioni siano coerenti e create alla luce dei principi dell’Unione europea”<sup>27</sup>. La salvaguardia dei regolamenti, pertanto, presuppone la protezione giuridica dell’Unione Europea che, nel caso del Fair Play Finanziario, è stata accordata in primis dalla Commissione Europea che “plaude all’adozione di misure atte ad aumentare il fair play finanziario nel calcio europeo”<sup>28</sup>; sulla scia di tale eco, è intervenuto successivamente anche il Parlamento Europeo che “esprime chiaramente il proprio sostegno ai sistemi di licenza e al fair play finanziario, in quanto incoraggiano le società sportive a competere nei limiti dei loro effettivi mezzi finanziari; ritiene che tali misure stiano contribuendo a migliorare la *governance*, a ripristinare la stabilità e la sostenibilità a lungo termine delle società sportive e a favorire la correttezza finanziaria delle competizioni europee, e chiede pertanto alla Commissione Europea di riconoscere la compatibilità di tali norme con il diritto dell’UE ”<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> ARNAUT, *Independent European Sport Review*, 2006, p.18, disponibile all’indirizzo: [http://www.ethicsandsport.com/public/uploads/files/documentatie/Independent%20European%20Sport%20Review%202006%20Full\\_Report\\_EN.pdf](http://www.ethicsandsport.com/public/uploads/files/documentatie/Independent%20European%20Sport%20Review%202006%20Full_Report_EN.pdf)

<sup>27</sup> ORENGO, *L’ordinamento sportivo europeo: Rapporti tra UEFA e Unione Europea*, 2011, consultabile all’indirizzo: [http://www.rdes.it/TESI\\_ORENGO.pdf](http://www.rdes.it/TESI_ORENGO.pdf)

<sup>28</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Sviluppare la dimensione europea dello Sport*, Parlamento Europeo – Europa, 2011, p.13, disponibile all’indirizzo: [http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/com/com\\_com%282011%290012/\\_com\\_com%282011%290012\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282011%290012/_com_com%282011%290012_it.pdf)

<sup>29</sup> PARLAMENTO EUROPEO, *Relazione sulla Dimensione Europea dello Sport*, Parlamento Europeo – Europa, 2011, p.17, consultabile all’indirizzo: <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0385+0+DOC+PDF+V0//IT>

## 2.4 La presunta violazione dell'art.45 del TFUE

Tra i componenti negativi del conto economico di una società di calcio professionistica la voce più rilevante in termini qualitativi, ma soprattutto quantitativi, è *sine dubio* rappresentata dal costo del personale, eminentemente determinato dalla corresponsione degli emolumenti ai calciatori per ogni singola stagione sportiva. Il Fair Play Finanziario instaura un'apposita relazione tra tale componente negativa ed il fatturato netto (fatturato totale – plusvalenze), come suggerito dall'art.62 co.4 lettera a dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, che recita: “Inoltre l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA conserva il diritto di richiedere al licenziatario di predisporre e presentare l'informativa sul pareggio di bilancio per l'esercizio che termina nell'anno in cui inizia la competizione UEFA per club, nonché un'informativa supplementare, in qualsiasi momento, in particolare se i bilanci d'esercizio annuali evidenziano che:

a) il costo del personale eccede il 70% del fatturato netto”.

Dal *dictum* di codesta disposizione è, pertanto, ricavabile *a contrario* che il costo del personale *non* deve superare il 70% del fatturato netto, pena un onere di monitoraggio aggiuntivo, come specificato dalla norma, dell'organo a ciò appositamente designato. Il Fair Play Finanziario introdurrebbe, quindi, un c.d. *salary cap*, definibile come “un accordo negoziato ovvero una regolamentazione imposta da un organismo sportivo tramite cui viene fissato un limite alla quantità di denaro che una società sportiva può spendere a titolo di retribuzione del calciatore e che può declinarsi come un limite per il giocatore, un totale per il monte stipendi della squadra, o entrambi”<sup>30</sup>. Propriamente, il tetto salariale contemplato sarebbe assimilabile al modello del c.d. *relative salary cap*<sup>31</sup>, in quanto ancora il limite salariale al valore di produzione, accordando quindi alle società una “libertà” salariale proporzionale alla dimensione del fatturato, e non a quello opposto del c.d. *absolute salary cap*, che esige invece uno

---

<sup>30</sup> LODA, *op.cit.*

<sup>31</sup> TRAFFICANTE, *Profili critici e comparatistici dei sistemi salariali nello sport: due casi a confronto*, in “EJSS Journal-Sports Law and Economics, 2014, p.26, consultabile all'indirizzo: <http://www.ejss-journal.com/index.php/archive/category/9-ahead-of-print?download=27:profili-critici-e-comparatistici-dei-sistemi-sariali-nello-sport-professionistico-due-casi-a-confronto>.

stesso limite di spesa per tutte le società calcistiche, avulso dalla forza economica sprigionata da ciascuna di esse<sup>32</sup>. La sensatezza di tale lettura è stata riconosciuta anche dal responsabile dell'Ufficio Licenze Uefa Andrea Traverso, il quale ha dichiarato che: "Posto che alla società verrà richiesto di pareggiare i costi con i ricavi e poiché i salari rappresentano il più grande fattore di costo, verrà richiesto alle società di tenere sotto controllo il costo del personale. Questo potrà essere fatto in molti modi, ad esempio riducendo il costo dei salari e/o limitando il numero dei calciatori sotto contratto. In questo senso il *Financial Fair Play* già funziona come un tetto salariale flessibile"<sup>33</sup>. Sotto tale profilo, è stata asserita<sup>34</sup> la violazione dell'art.45 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, che dispone che: "La libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione è assicurata". Quando il Fair Play Finanziario era ancora in fase gestazionale, la libera circolazione (i.e. il trasferimento) di un lavoratore (i.e. un calciatore professionista) all'interno dell'Unione Europea (i.e. in una società di calcio diversa da quella di appartenenza) era assicurata dal soddisfacimento dei seguenti requisiti:

- accordo tra la società alienante (i.e. proprietaria del diritto alle prestazioni sportive del calciatore) e la società acquirente sul costo del cartellino del giocatore in oggetto;
- accordo tra il calciatore e la società acquirente sull'emolumento da erogare per la durata del contratto stipulato.

Con l'introduzione del Fair Play Finanziario, invece, lo stesso effetto è condizionato al soddisfacimento di un requisito ulteriore:

- rapporto costo del personale/fatturato netto < 70% per la società acquirente.
- L'intesa tra le società coinvolte in un'operazione di compravendita di un calciatore nonché l'accordo tra quest'ultimo e la potenziale società acquirente è ancora condizione necessaria ma non più, quindi, anche sufficiente, come nel regime *ante* Fair Play Finanziario, per il trasferimento del giocatore, ora dipeso altresì dal non

---

<sup>32</sup> LINDHOLM, *The Problem With Salary Caps Under European Law: The Case Against Financial Fair Play*, 12 Tex. Rev. Ent. & Sports L. 189, 2011, pp. 198 - 200

<sup>33</sup> BECKER, CARROLL, *Exclusive insights from UEFA, the European Commission and Cleary Gottlieb Steen & Hamilton*, disponibile all'indirizzo: <http://www.hillandknowlton.be/news/high-level-debate-uefa-financial-fair-play-rules-college-europe%E2%80%99s-annual-football-tournament>

<sup>34</sup> BASTIANON, *op.cit.*, p.43

superamento del rapporto, nella suindicata percentuale, per la società acquirente, che, qualora abbia già toccato il tetto massimo tollerato, è obbligata ad effettuare la cessione di un atleta in essa già militante, che libera la parte del c.d. monte ingaggi da destinare al calciatore con cui è intavolata una trattativa, pena la rinuncia a codesta acquisizione.

#### **2.4.1 Le circostanze esimenti ammesse**

La disquisizione su una potenziale contravvenzione, del sistema ora descritto, alla norma suesposta, non può, tuttavia, assolutamente prescindere da una interessante considerazione effettuata dalla Commissione Europea, la quale ha precisato che “si tiene conto del concetto di specificità dello sport nel valutare se le regole sportive soddisfano le prescrizioni della legislazione dell'UE (diritti fondamentali, libera circolazione, divieto di discriminazione, concorrenza, ecc.). Al fine di verificare la compatibilità delle regole sportive con la legislazione dell'UE, la Commissione considera la legittimità degli obiettivi perseguiti dalle regole e se eventuali effetti restrittivi di tali regole sono intrinseci al perseguimento degli obiettivi e commisurati a questi ultimi. Gli obiettivi legittimi perseguiti dalle organizzazioni sportive possono riguardare, ad esempio, la correttezza delle competizioni sportive, l'incertezza dei risultati, la tutela della salute degli atleti, la promozione del reclutamento e della formazione di giovani atleti, la stabilità finanziaria dei club sportivi o la pratica uniforme di un dato sport (le “regole del gioco”)”<sup>35</sup>. Una regola inerente all'ordinamento sportivo è, pertanto, compatibile con i dettami del diritto europeo se e soltanto se ottempera integralmente a due particolari condizioni:

- la *legittimità* dell'obiettivo perseguito;
- la *proporzionalità* della misura adottata.

La razionalizzazione del sistema calcio, operata mediante il contenimento del costo dei salari, accompagnato dalla presumibile riduzione del numero dei trasferimenti, sarebbe in effetti finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo legittimo ammesso dalla Commissione: la stabilità finanziaria. Per quanto concerne, invece, la proporzionalità del sistema sopra descritto al perseguimento del fine sopra indicato,

---

<sup>35</sup> COMMISSIONE EUROPEA, *op.cit.*, p.11

ogni ragionevole dubbio su di essa è stato sciolto dalla medesima Commissione, che ha evidenziato come gli obiettivi del Fair Play Finanziario siano perseguiti “in maniera equilibrata e proporzionale”<sup>36</sup>

## 2.5 La presunta violazione dei profili antitrust

La Sezione I del Capo I del Titolo VII del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea disciplina le regole in materia di concorrenza applicabili alle imprese/associazioni di imprese. Nonostante un orientamento minoritario<sup>37</sup> non le attribuisca una siffatta qualifica, tra esse è *sine dubio* annoverabile anche la UEFA, come espressamente dichiarato dalla Commissione Europea in una nota pronuncia: “Le società calcistiche svolgono attività economiche ed esse sono imprese ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE. I membri delle associazioni calcistiche nazionali sono rappresentati proprio da tali società calcistiche. Le associazioni calcistiche nazionali sono quindi associazioni di imprese ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato e dell’articolo 53, paragrafo 1, dell’accordo SEE. Le associazioni calcistiche nazionali sono esse stesse delle imprese nella misura in cui intraprendono attività economiche. I membri dell’UEFA sono le associazioni calcistiche nazionali. L’UEFA è quindi sia un’associazione di associazioni di imprese, sia un’associazione di imprese. L’UEFA è inoltre anche un’impresa in quanto intraprende direttamente attività economiche”<sup>38</sup>. Attesa, dunque, la qualifica di impresa/associazione di imprese riconosciuta alla UEFA, il regime del Fair Play Finanziario, in relazione a codesto specifico contesto, è, almeno astrattamente, suscettibile di integrare una violazione dei profili antitrust. Specificamente, la dottrina maggioritaria ha rinvenuto nell’architettura del modello economico-finanziario *de quo* una manifesta inosservanza alle lettere b e d dell’art.101 paragrafo 1 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.

---


<sup>36</sup> EUROPEAN COMMISSION, UEFA, *Joint Statement*, 2012, p.1, disponibile all’indirizzo: [http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/EuropeanUnion/01/77/21/58/1772158\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/EuropeanUnion/01/77/21/58/1772158_DOWNLOAD.pdf)

<sup>37</sup> LONGHI, *op.cit.*, p.19-20

<sup>38</sup> CGCE, *Decisione della Comunità Europea, del 23 Luglio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del Trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (COMP/C.2-37.398-Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League)*, p. 18, punto 106, consultabile all’indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0778&from=IT>.

### 2.5.1 La presunta violazione dell'art.101 paragrafo 1 lettera b del TFUE


Il mercato rilevante in cui concorrono le società calcistiche professionistiche è identificabile, sotto il profilo merceologico, in quello per l'acquisizione dei calciatori. Com'è stato evidenziato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato "la concorrenza tra club si sviluppa principalmente nell'attività di produzione e di vendita dello spettacolo calcistico. La capacità di competere nello svolgimento di tali attività dipende fortemente dalla composizione delle singole squadre e, quindi, dalla capacità delle società di calcio di ingaggiare giocatori in grado di offrire prestazioni adeguate. In altri termini, le operazioni di ingaggio dei calciatori incidono significativamente sui rapporti di concorrenza tra società: migliori sono i giocatori maggiore è la probabilità che un club occupi i primi posti della classifica nel campionato, con conseguente aumento della capacità della squadra di attrarre il pubblico e, quindi, di offrire un prodotto più appetibile di quello offerto dai concorrenti"<sup>39</sup>. Il meccanismo di funzionamento del sistema-calcio è sempre stato tradizionalmente sintetizzato ricorrendo ad un circolo vizioso che può essere in tal guisa rappresentato<sup>40</sup>:



<sup>39</sup> AGCM, *Indagine conoscitiva sul settore del calcioprofessionistico (IC27)*, punto 28, disponibile all'indirizzo: <http://www.agcm.it/stampa/news/3492-ic27-settore-del-calcio-professionistico-chiusura-indagine-conoscitiva.html>

<sup>40</sup> BASTIANON: *op.cit.*, p.47

La relazione PIÙ SPENDI → PIÙ VINCI indica la sussistenza del nesso di causalità tra gli investimenti effettuati dal *football club* e le performances sportive realizzabili. La relazione PIÙ VINCI → PIÙ GUADAGNI enuclea, invece, il principio secondo il quale le vittorie generano fatturato alimentato sia dalla qualificazione a competizioni UEFA conquistata nella rispettiva lega nazionale che dai rilevanti ricavi da gare (sottoscrizione di abbonamenti e vendita dei biglietti sono condizionati dai successi in campo sportivo), commerciali (merchandising), sponsorizzazioni e pubblicità. Infine, la relazione PIÙ GUADAGNI → PIÙ SPENDI sintetizza la politica societaria incline “non a massimizzare i profitti ma a primeggiare sul rettangolo di gioco offrendo soltanto garanzia di solvibilità”<sup>41</sup>. L’entrata in vigore del Fair Play Finanziario ha modificato l’operatività del modello appena illustrato, originando un circolo virtuoso che può essere così configurato<sup>42</sup>:



Salva la relazione PIÙ VINCI → PIÙ GUADAGNI, le altre mutano forma e sostanza. La relazione PIÙ GUADAGNI → PIÙ PUOI SPENDERE esige che la capacità di spesa sia esclusivamente determinata dalla gestione operativa, non rilevando più (eccetto limitate deroghe) la disponibilità finanziaria del proprietario del *club*, riconoscibile nella consistente e sistematica iniezione di capitale. Infine, la relazione

<sup>41</sup> DAVIS: *The financial crisis in the English Premier League: is a salary cap the answer?*, in E.C.L.R., 2010, Vol.XXXI, n.11, p.443. Più in generale, v. P.J.SLOANE: *The economics of professional football: the football club as a utility maximizer*, in *Scottish Journal of Political Economy*, 1971,7, pp.121 e ss.

<sup>42</sup> S.BASTIANON: *op.cit.*, p.52

PIÙ PUOI SPENDERE → PIÙ VINCI ribadisce l'interazione tra la capacità di acquisto e l'*optimum* sportivo ma, essendo la prima correlata ai ricavi conseguiti, incentiva altresì il virtuosismo gestionale.

Il differente e più rigoroso indirizzo assunto con il regime del Fair Play Finanziario, che vincola la spesa del club, tradizionalmente concretizzabile nell'acquisizione del parco calciatori, all'ammontare dei ricavi conseguiti (eccetto limitate deroghe), è stato accolto negativamente dalla dottrina<sup>43</sup>, che ha rinvenuto in esso una illegittima limitazione degli investimenti nel mercato relativo alla compravendita dei calciatori, integrando, per questa via, una violazione dell'art.101 paragrafo 1 lettera b del TFUE, ai sensi del quale: "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

[...]

b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti."

### **2.5.1.1 L'indirizzo della Corte di Giustizia e i riflessi sul caso *de quo***

In materia di diritto concorrenziale, la Corte di Giustizia<sup>44</sup> ha puntualizzato che l'aderenza di una regolamentazione ai dettami del diritto *antitrust* non può essere accertata in astratto, atteso che non ogni accordo tra imprese o ogni decisione di associazioni di imprese che restringa la libertà operativa delle parti o di una di esse ricade automaticamente nel divieto dell'art.101, paragrafo 1, TFUE. In merito all'applicazione o meno dell'art.101, paragrafo 1, TFUE, è fondamentale:

a) considerare il contesto generale in cui la decisione dell'impresa/associazione di imprese in esame è stata adottata o dispiega i suoi effetti, nonché dei suoi obiettivi;

---

<sup>43</sup> *Ivi*, p.53

<sup>44</sup> CGUE, *causa 309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con l'intervento di: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap*, 2002, p.36, consultabile all'indirizzo: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0309&from=IT>.



b) verificare se gli effetti restrittivi della concorrenza determinati dalla disciplina approntata sono proporzionati al fine perseguito.

Identificato lo scopo del Fair Play Finanziario nella lotta al c.d. *doping finanziario* (consolidata prassi dei *club* di contrarre debito per l'acquisizione dei calciatori più talentuosi, non bastando i soli ricavi operativi a sostenere la relativa spesa), la dottrina<sup>45</sup>, riconosciuta la legittimità dell'obiettivo perseguito, ha formulato un apprezzamento negativo sulla necessità e proporzionalità del regime congegnato nella parte in cui introduce la regola sul pareggio di bilancio sia pure solo tendenziale. Le regole UEFA che impongono ai *club* di non avere debiti scaduti, per acquisizione dei calciatori, nei confronti di altre società, nonché debiti scaduti nei confronti dei dipendenti e del fisco, apparirebbero sufficienti e proporzionate per estirpare il cancro del doping finanziario. Altrimenti detto, la problematicità del fenomeno non sarebbe legata all'entità dell'indebitamento, ma alla capacità o meno dei club di ripianare interamente i debiti con contributi dei partecipanti al capitale. In questo senso, non sarebbe condivisibile l'approccio adottato dalla UEFA la quale ha posto un limite, agli apporti dei partecipanti al capitale idonei a ripianare la perdita che eccede la soglia tollerata (i.e. perdita > 5 milioni di euro), invalicabile quand'anche sussista la disponibilità ad effettuarne in quantità superiore.

### **2.5.2 La presunta violazione dell'art.101 paragrafo 1 lettera d del TFUE**

La problematicità della regola che esige il conseguimento del pareggio di bilancio, sia pure meramente tendenziale, emergerebbe altresì su un altro e differente terreno. La dottrina<sup>46</sup> ha asserito che l'introduzione di una siffatta condizione contabile distorcerebbe illecitamente la concorrenza tra le società di calcio professionistiche originando una c.d. *ossificazione del mercato*. Altrimenti detto, la c.d. *break even rule*, postulando, salvo circoscritte eccezioni, una tendenziale equazione tra i ricavi e i costi,

---

<sup>45</sup> BASTIANON, *op.cit.*, p.56

<sup>46</sup> PETIT, "Financial Fair Play" or "Oligopoleague" of Football Clubs?: A Preliminary Review under European Union Competition Law, disponibile all'indirizzo: [http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/182222/1/Financial%20Fair%20Play%20-%20LCII Policy Brief 1.pdf](http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/182222/1/Financial%20Fair%20Play%20-%20LCII%20Policy%20Brief%201.pdf)

impedirebbe ai c.d. *small clubs* (società con una più esigua dimensione del fatturato) di sviluppare una crescita sportiva (ingaggiando i calciatori più talentuosi) tramite il ricorso all'emissione del debito, convenzionale strumento di finanziamento. In questo senso, il Fair Play Finanziario favorirebbe l'emersione di un oligopolio, congelando la gerarchia dei c.d. *big clubs* per i quali, dato il superiore volume d'affari, la regola sul pareggio di bilancio inciderebbe secondo modalità meno accentuate sul potenziale di investimento nel mercato relativo alla compravendita dei calciatori. Lo scenario ora prospettato violerebbe l'art. 101 paragrafo 1 lettera d TFUE che recita: "Sono incompatibili con il mercato interno e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato interno ed in particolare quelli consistenti nel:

[...]

d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza".

**CAPITOLO III**  
**UEFA CLUB MONITORING:**  
**ARTICOLAZIONE DEL C.D. FAIR PLAY FINANZIARIO**  
**E DISCIPLINA DEL REGIME SANZIONATORIO APPLICABILE**

**3.1 I destinatari**

Il campo di applicazione del c.d. *Fair Play Finanziario* è delimitato, in prima battuta, dall'art.57 co.1 dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, che stabilisce che: "Tutti i licenziatari che si sono qualificati ad una competizione UEFA per club devono rispettare i requisiti di monitoraggio, i.e. il requisito del pareggio di bilancio (artt.58-64) e gli altri requisiti di monitoraggio (artt.65-68)". Il presupposto soggettivo ora introdotto è puntualizzato dall'art.14 co.1 dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (*Edizione 2012*) che statuisce che: "i club che si qualificano a competizioni UEFA per club per merito sportivo o per la classifica fair-play devono ottenere una licenza rilasciata dal proprio licenziante secondo le normative nazionali in materia [...]". Dalla lettura in combinato disposto degli articoli summenzionati, è desumibile che:

a) la qualificazione ad una competizione UEFA per club è perfezionabile secondo due modalità intrinsecamente differenti: il merito sportivo e la c.d. classifica fair-play.

a<sub>1</sub>) Merito sportivo

Tale criterio afferisce al carattere eminentemente competitivo del gioco del calcio, postulando che la suddetta qualificazione sia ottenuta mediante il collocamento in uno dei c.d. piazzamenti UEFA, assegnati per ogni stagione sportiva alla corrispondente federazione nazionale in esito al verdetto del c.d. Coefficiente Uefa per Federazioni<sup>47</sup>.

---

<sup>47</sup> In merito al metodo di calcolo del suaccennato coefficiente, in codesta sede non approfondibile, si rinvia, con specifico riferimento alla UEFA Champions League, a: UEFA, *The Regulations of the UEFA Champions League, 2015-2018 Cycle, 2015-2016 Season*, pp.76-78, consultabile all'indirizzo: [http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/57/51/2235751\\_DOWNLOAD.pdf](http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/57/51/2235751_DOWNLOAD.pdf), nonché, in relazione alla UEFA Europa League, a: UEFA, *The Regulations of the UEFA Europa League, 2015-2018 Cycle, 2015-2016 Season*, pp.76-78, disponibile all'indirizzo: [http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/69/59/2236959\\_DOWNLOAD.pdf](http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/69/59/2236959_DOWNLOAD.pdf).

## a<sub>2</sub>) Classifica Fair-Play

La ragione giustificatrice di un tale metodo di accreditalmento dei posti UEFA è rinvenibile nella dimensione altresì parzialmente cooperativa<sup>48</sup> del gioco del calcio, avulsa dalla performance sportiva *stricto sensu* intesa ed inerente, invece, al codice comportamentale esibito sul rettangolo verde dalle componenti ivi coinvolte (i.e. giocatori, staff e tifosi). La graduatoria, stilata annualmente in base ad un apposito modulo di valutazione<sup>49</sup>, premia le prime tre federazioni nazionali attribuendo a ciascuna un posto addizionale, nel primo turno preliminare di UEFA Europa League della stagione sportiva successiva a quella a cui la classifica si riferisce, da riservare al club con il più alto punteggio fair-play nella massima serie del campionato nazionale<sup>50</sup>. Tuttavia, in occasione del meeting UEFA tenutosi a Nyon il 19 Dicembre 2014, il Comitato Esecutivo UEFA ha rivoluzionato l'originario meccanismo applicativo<sup>51</sup>, erodendolo, *in primis*, con l'elaborazione di tre differenti graduatorie così articolate:

- ① Classifica Fair Play Generale: il premio è assegnato alla federazione nazionale che totalizza il punteggio complessivo più alto;
- ② Miglioramento da Stagione a Stagione: il premio è attribuito alla federazione che registra il miglioramento più significativo rispetto alla precedente stagione sportiva;
- ③ Condotta degli spettatori: il premio è conferito alla federazione più meritevole in riferimento a codesto specifico aspetto.

---

<sup>48</sup> SIMON, *Fair Play. The Ethics of Sport.*, Westview Press, Boulder 2003<sup>2</sup>, p.63.

<sup>49</sup> La scheda di valutazione consta di sei parametri:

- ① Cartellini gialli/rossi;
- ② Mentalità (gioco difensivo od offensivo, ritmo lento o incalzante, condotta leale od ostruzionistica);
- ③ Rispetto per l'avversario;
- ④ Rispetto per il corpo arbitrale;
- ⑤ Comportamento dello staff;
- ⑥ Comportamento dei supporters.

In riferimento al sistema di attribuzione dei punti, che esula dalla ratio specifica del presente lavoro, si rinvia a: UEFA: *The Regulations of the UEFA Europa League 2012-2015 Cycle, 2014-2015 Season*, pp.69-72, visionabile all'indirizzo: [http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/09/88/37/2098837\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/09/88/37/2098837_DOWNLOAD.pdf).

<sup>50</sup> Qualora il suddetto club dovesse risultare già qualificato ad una competizione UEFA per club nella stagione sportiva successiva a quella a cui la classifica si riferisce, alla disputa del turno preliminare sarà ammessa la squadra seconda classificata, e così via...

<sup>51</sup> UEFA.ORG: *Nuovi criteri Respect Fair Play*, 2015, consultabile all'indirizzo: <http://it.uefa.org/social-responsibility/news/newsid=2210100.html>.

*In secundis*, a partire dalla stagione sportiva 2016-2017, le tre federazioni vincitrici (una per graduatoria)<sup>52</sup> non riceveranno più un posto supplementare nel primo turno preliminare di UEFA Europa League, ma saranno remunerate con un premio in danaro, il cui importo è stabilito dalla Commissione UEFA Fair Play e Responsabilità Sociale, da destinare a club amatoriali o professionistici da esse appositamente selezionati per promuovere campagne di sensibilizzazione dedicate al fair-play e al rispetto, due componenti essenziali del *football* atte ad incentivare il comportamento sportivo dei giocatori, dirigenti e spettatori per aumentare l'appagamento dei soggetti coinvolti. In merito all'opportunità di una tale palinogenesi urge operare una specifica riflessione. Il differente sentiero imboccato dalla UEFA, secondo cui il merito sportivo assurgerà, tra non molto, ad unico criterio di ammissione alla partecipazione a competizioni UEFA per club, è meritevole, secondo lo scrivente, di assoluta condivisione. L'introduzione del contributo monetario, in surrogazione del posto supplementare in UEFA Europa League, è strumento più idoneo a valorizzare la dimensione cooperativa che, riconosciuta *sine dubio* la suscettibilità di considerazione, caratterizza comunque in maniera residuale, analogamente ad un qualsivoglia altro sport professionistico, anche il gioco del calcio, imperniato su di una natura più squisitamente competitiva, estrinsecata dalla circostanza che i club ambiscono, sia pure adottando un'attitudine comportamentale improntata alla lealtà sportiva, alla vittoria dei singoli *match*. Altrimenti detto, con particolare riferimento al caso che qui ne occupa, è legittimo che l'accesso ad una competizione UEFA per club sia vincolato al conseguimento di determinati risultati sportivi sul rettangolo verde, senza con ciò sottovalutare la virtuosità dei progetti finalizzati a sponsorizzare i valori etici del calcio che, tuttavia, atteso quanto sopra, assumono carattere meramente complementare e non preminente.

---

<sup>52</sup> Ciascuna federazione riceverà un solo premio anche qualora risultasse vincitrice in più categorie. In merito ai criteri di attribuzione del premio, è segnalabile che:

① Se la medesima federazione risultasse vincitrice nella Classifica Fair Play Generale e in una o in entrambe delle altre due, riceverà il premio per la Classifica Fair Play Generale mentre quello per l'altra o le altre categorie sarà assegnato alla federazione classificatasi in seconda posizione;

② Se la stessa federazione risultasse vincitrice nella categoria Miglioramento da Stagione a Stagione nonché in quella per la condotta degli spettatori, detta federazione riceverà il premio per il Miglioramento da Stagione a Stagione mentre quello per la condotta degli spettatori sarà assegnato alla federazione classificatasi in seconda posizione.

Infine, in caso di parità tra due o più federazioni, il premio per la categoria in questione sarà conferito alla federazione con il miglior piazzamento nella classifica Fair Play Generale della stagione precedente.

b) la concessione della licenza Uefa<sup>53</sup> da parte della competente federazione nazionale (o da parte della competente lega nazionale)<sup>54</sup> affiliata all'UEFA è qualificabile quale condizione indefettibile per la sussunzione *sub* art.57 co.1: ciò implica che il suo mancato ottenimento<sup>55</sup> giustifica la decadenza dal diritto di partecipare alla competizione UEFA per club, acquisito nella precedente stagione sportiva, e conseguentemente assolve l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA dall'onere di accertare la conformità ai requisiti di monitoraggio da parte della società di calcio professionistica legittimamente estromessa dalla competizione.

---

<sup>53</sup> Una società che si qualifica ad una competizione UEFA per club in una determinata stagione sportiva ottiene la licenza UEFA per la stagione sportiva successiva se e soltanto se, nell'anno precedente, ha soddisfatto i criteri sotto indicati:

① Criteri Sportivi

- Promozione e sviluppo del settore giovanile;
- Tutela medico-sportiva dei calciatori;

② Criteri Infrastrutturali

- Possesso di uno stadio "certificato" per le competizioni UEFA per club, con particolare attenzione alle condizioni di sicurezza e alla qualità dei servizi offerti a spettatori e media, nonché di impianti di allenamento idonei alla preparazione della prima squadra e del settore giovanile;

③ Criteri Organizzativi

- Qualificata professionalità del management aziendale.

④ Criteri Legali

- Dichiarazione di conformità a statuti, regolamenti, direttive e decisioni di FIFA (Fédération Internationale de Football Associations), UEFA (Union of European Football Associations) nonché delle competenti federazioni e leghe nazionali;
- Presentazione di copia dell'attuale statuto nonché fornitura di informazioni sulla struttura societaria.

⑤ Criteri Finanziari

- Individuazione dell'entità che redige il bilancio e determinazione del perimetro di rendicontazione;
- Presentazione del bilancio d'esercizio e di quello intermedio (se la data di chiusura del primo risale ad oltre sei mesi prima dello spirare del termine per la presentazione all'amministrazione UEFA della lista dei club licenziatari) ambedue revisionati;
- Assenza di debiti scaduti verso *football clubs*, dipendenti e autorità sociali/fiscali.

Per approfondimento, cfr. UEFA: *Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, Edition 2015*, pp.20-38, disponibile all'indirizzo: [http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791_DOWNLOAD.pdf).

<sup>54</sup> Il sistema di concessione della licenza UEFA (salvo un'eccezione a cui sarà dato esplicito rilievo) è caratterizzato da decentramento a livello nazionale in quanto il soggetto deputato a rilasciarla (c.d. licenziante) è, generalmente, la competente federazione nazionale affiliata all'UEFA. Soltanto in Svizzera, Germania e Austria, il sistema in questione è gestito, invece, dalla competente lega nazionale.

<sup>55</sup> Emblematico è il caso del *Parma F.C.*, società di calcio professionistica militante in Serie A, la massima divisione del campionato italiano di calcio, che, maturato nell'annata calcistica 2013-2014 il diritto potenziale di partecipare alla *UEFA Europa League* nella stagione sportiva successiva, non ha ottenuto la licenza per il mancato soddisfacimento del criterio economico-finanziario F.04 A (Pagamento degli emolumenti ai dipendenti e versamento di ritenute e contributi) come disciplinato dal Manuale delle Licenze UEFA predisposto dalla F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio), visionabile all'indirizzo: [http://www.figc.it/Assets/contentresources\\_2/ContenutoGenerico/78.\\$split/C\\_2\\_ContenutoGenerico\\_3816\\_Sezioni\\_1stSezioni\\_0\\_1stCapitoli\\_0\\_upfFileUpload\\_it.pdf](http://www.figc.it/Assets/contentresources_2/ContenutoGenerico/78.$split/C_2_ContenutoGenerico_3816_Sezioni_1stSezioni_0_1stCapitoli_0_upfFileUpload_it.pdf).

### 3.1.1 Il caso del licenziatario con ricavi e costi “minimi”: una prima esenzione.

Il presupposto soggettivo è circoscritto, in seconda approssimazione, dall’art.57 co.2, ai sensi del quale: “un licenziatario che dimostra di avere ricavi e costi pertinenti (ai sensi dell’art.58) inferiori a 5 milioni di Euro in ciascuno degli esercizi sociali che terminano nei due anni antecedenti l’inizio della competizione UEFA per club è esente dal requisito del pareggio di bilancio. Una tale decisione di esenzione è assunta dall’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA ed è definitiva”. La sottostante tabella delucida la nozione di esercizio sociale rilevante sopra indicata.

Tabella 3.1.1.1

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali		
	T	T-1	T-2
2015 – 2016	2015	2014	2013
2016 – 2017	2016	2015	2014
2017 – 2018	2017	2016	2015
2018 – 2019	2018	2017	2016
2019 – 2020	2019	2018	2017

Il licenziatario, per assolvere l’onere probatorio, deve predisporre e presentare per ciascuno degli esercizi sociali T-1 e T-2 (se non già precedentemente presentata)<sup>56</sup> la c.d. *break-even information* (informativa sul pareggio di bilancio) corredata da<sup>57</sup>:

- ① Prospetto di stato patrimoniale;
- ② Prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- ③ Prospetto di conto economico;
- ④ Scheda di rettifica dei ricavi e costi pertinenti;
- ⑤ Prospetto di rendiconto finanziario;
- ⑥ Parere del revisore contabile in merito al presupposto di continuità aziendale;
- ⑦ Lettera di attestazione del bilancio d’esercizio redatta dalla Direzione Aziendale.

---

<sup>56</sup> Come ricavabile dalla stessa tabella, quando l’esenzione interessa competizioni UEFA per club consecutive, la c.d. *break-even information* relativa all’esercizio sociale T-2 dell’ultima stagione sportiva coincide con quella, già inviata, relativa all’esercizio sociale T-1 della stagione sportiva precedente e, pertanto, non necessita di un’ulteriore trasmissione.

<sup>57</sup> UEFA: *Uefa Club Licensing and Financial Fair Play CL/FFP/IT Solution Toolkit*, 2013, p.101, consultabile all’indirizzo: <https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/000013/TFF/Kulup-Lisans/UEFA-CL-FFP-IT-Solution-Toolkit-2013.pdf>.

L'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA fonda la sua decisione sulla documentazione ricevuta ed esonera il licenziatario dall'adempimento del requisito del pareggio di bilancio per la corrispondente stagione sportiva qualora lo stesso non abbia oltrepassato la sopra riportata soglia ricavi/costi negli esercizi sociali T-1 e T-2. La *ratio* esentiva è opportunistica: esimere i *club* con ricavi e costi esigui i cui deficit, se del caso, non potrebbero mai essere sintomatici di *distress* economico-finanziario. L'art. 57 co.3 prosegue affermando che: "se i bilanci d'esercizio del licenziatario sono redatti in valuta diversa dall'euro, allora per stabilire se costui debba essere esente o meno dal requisito del pareggio di bilancio le voci pertinenti devono essere convertite in euro al tasso di cambio medio valevole per l'esercizio sociale, come pubblicato dalla Banca Centrale Europea o da altra fonte idonea se il tasso applicabile non è reso disponibile dalla BCE". L'illustrazione del concetto è affidata alle successive tabelle.

Tabella 3.1.1.2

£: sterlina, valuta

€: euro, valuta

m: milioni

Voci pertinenti	Esercizi sociali	
	T-2	T-1
Ricavi in valuta locale	£ 4.5m	£ 3.7m
Costi in valuta locale	£ -4m	£ -3m
Tasso di cambio medio	1.1	1.3
Ricavi in valuta comune	<b>4.9m € &lt; 5m €</b>	<b>4.8m € &lt; 5m €</b>
Costi in valuta comune	<b>- 4.4m € &lt; - 5m €</b>	<b>- 3.9m € &lt; - 5m €</b>
Esenzione	<b>SI</b>	

Tabella 3.1.1.3

£: sterlina, valuta

€: euro, valuta

m: milioni

Voci pertinenti	Esercizi sociali	
	T-2	T-1
Ricavi in valuta locale	£ 3.5m	£ 4.5m
Costi in valuta locale	£ -3.3m	£ -3.7m
Tasso di cambio medio	1.3	1.3
Ricavi in valuta comune	<b>4.5m € &lt; 5m €</b>	<b>5.8m € &gt; 5m €</b>
Costi in valuta comune	<b>- 4.3m € &lt; - 5m €</b>	<b>- 4.8m € &lt; - 5m €</b>
Esenzione	<b>NO</b>	



Tabella 3.1.1.4

£: sterlina, valuta

€: euro, valuta

m: milioni

Voci pertinenti	Esercizi sociali	
	T-2	T-1
Ricavi in valuta locale	£ 4m	£ 3.4m
Costi in valuta locale	£ -3.5m	£ -3.4m
Tasso di cambio medio	1.1	1.5
Ricavi in valuta comune	<b>4.4m € &lt; 5m €</b>	<b>5.1m € &gt; 5m €</b>
Costi in valuta comune	<b>- 3.8m € &lt; - 5m €</b>	<b>- 5.1m € &gt; - 5m €</b>
Esenzione	NI <sup>58</sup>	

Sempre in stretta correlazione all’esonazione in esame, l’art.57 co.4 asserisce che: “se la durata dell’esercizio sociale è superiore o inferiore a 12 mesi, allora la soglia dei 5 milioni di Euro (ricavi pertinenti/costi pertinenti) è rettificata in aumento o in diminuzione in base alla durata dell’esercizio sociale. Il livello di flessione della soglia è poi rapportato ai ricavi e costi pertinenti del licenziatario a seconda dei casi”. Generalmente, il periodo di riferimento dei bilanci d’esercizio di un licenziatario interessa un arco temporale di 12 mesi e non registra mutamento da anno in anno. La disposizione normativa ora riportata, invece, disciplina giustappunto l’eccezione, verificabile qualora il licenziatario vari la data di chiusura del bilancio generando effetti sulla durata nonché sulla modulazione della soglia ricavi/costi concernenti il primo esercizio posteriore alla modifica. Le seguenti tabelle esemplificano tale ipotesi.

Tabella 3.1.1.5 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per cub	Esercizi sociali (numero di mesi)					Ricavi/Costi T-2	Ricavi/Costi T-1
	30-Giu-12	31-Dic-13	31-Dic-14	31-Dec-15	31-Dec-16		
2015-2016		<b>18<sup>13</sup></b>	12	12		<b>&lt; 7.5m €<sup>59</sup></b>	< 5m €

<sup>58</sup> Se, come in questo caso, l’aumento vertiginoso del tasso di cambio medio nell’esercizio sociale T-1 causa un effetto avverso sulla conversione in euro della soglia ricavi/costi relativa al medesimo esercizio pregiudicando l’esonazione (a cui il licenziatario avrebbe avuto diritto qualora il tasso di cambio medio si fosse cristallizzato o comunque non avesse registrato variazioni significative), il *quantum* dell’impatto negativo del tasso di cambio sarà preso in esame (i.e. l’esonazione potrebbe essere parimenti accordata). Cfr. UEFA, *Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, 2015<sup>3</sup>*, Allegato X, paragrafo 1 lettera c.

<sup>59</sup> Se l’esercizio sociale dura più di 12 mesi, la soglia ricavi/costi è adeguatamente rettificata in aumento.

Tabella 3.1.1.6 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali (numero di mesi)					Ricavi/Costi T-2	Ricavi/Costi T-1
	31-Dic-12	31-Dic-13	30-Giu-14	30-Giu-15	30-Giu-16		
2015-2016		12	6 <sup>14</sup>	12		< 5m €	< 2.5m € <sup>60</sup>

### 3.1.2 Il c.d. *Voluntary Agreement*: una fattispecie esentiva “imposta”?

La ragione ispiratrice dell'esaminanda fattispecie può essere esaurientemente afferrata soltanto effettuando un excursus su due profili oggettivamente affini che certamente hanno condizionato la sua introduzione. Come già accennato (v. cap. II parr. 2 e 4.1) e sarà profusamente analizzato nel corso del presente capitolo, il Fair Play Finanziario inibisce, superata una data soglia, il ricorso patologico alla disponibilità finanziaria del proprietario del *football club*, primo azionista, e/o del soggetto in grado di esercitare un'influenza notevole sulla società calcistica. In merito a ciò, Gianni Infantino, Segretario Generale UEFA, aveva asserito che la contestazione mossa dagli operatori del settore all'impostazione del Fair Play Finanziario suonava più o meno così: “perché dovrei investire se è proibito? Se investo vado contro il fair play finanziario”<sup>61</sup>. In strettissima relazione con codesto profilo, l'avvocato belga Jean Louis Dupont, assistendo legalmente l'agente FIFA Daniel Striani e talune associazioni di tifosi del *Manchester City FC* e *Paris Saint-Germain FC* (club già sanzionati dalla UEFA per infrazione dei canoni del Fair Play Finanziario), aveva esperito un ricorso innanzi al *Tribunal de Première Instance de Bruxelles* asserendo, *inter alia*, che la c.d. *break-even rule* (regola del pareggio di bilancio), nella misura in cui individua un ammontare massimo del deficit registrabile da una società di calcio sottoposta al regolamento, con conseguente limitazione, per questa via, de diritto di investire, integrasse una manifesta violazione del principio di libera concorrenza ex art.101 Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (v. anche Cap. II, parr. 2.5.1 e ss.)<sup>62</sup>.

<sup>60</sup> Se l'esercizio dura meno di 12 mesi, la soglia ricavi/costi è opportunamente rettificata in diminuzione.

<sup>61</sup> TURCATO, *Il nuovo Fair Play Finanziario: 10 domande e 10 risposte*, 2015, disponibile all'indirizzo: [http://it.eurosport.com/calcio/calciomercato/2012-2013/il-nuovo-fair-play-finanziario-10-domande-e-10-risposte\\_sto4805212/story.shtml](http://it.eurosport.com/calcio/calciomercato/2012-2013/il-nuovo-fair-play-finanziario-10-domande-e-10-risposte_sto4805212/story.shtml)

<sup>62</sup> CGUE, *Daniel Striani e a., RFC. Seriesen ASBL/Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association (URBSFA)*, 2015, visionabile su: <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CN0299&from=EN>

La corte, ricevuto il ricorso, aveva deferito alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la questione di compatibilità del summenzionato requisito dell'equilibrio finanziario con la sopra indicata disposizione normativa afferente al diritto dell'Unione Europea. Stando così le cose, il Comitato Esecutivo UEFA, considerando le suaccennate riserve emerse durante le consultazioni con gli *stakeholders* del mondo calcistico europeo e/o temendo che la Corte di Giustizia dell'Unione Europea avrebbe potuto sentenziare la non conformità del requisito del pareggio di bilancio al suddetto profilo antitrust innescando il sostanziale sgretolamento del modello economico-finanziario in esame (eventualità dopotutto non verificatasi dato che la domanda di pronuncia pregiudiziale è stata dichiarata palesemente inammissibile<sup>63</sup>), ha stilato un'edizione aggiornata dei regolamenti, entrata in vigore il 1 Luglio 2015, introducendo un quinto comma all'art.57 che dispone che: "In determinate circostanze, come ulteriormente illustrato nell'Allegato XII, un licenziatario può chiedere di stipulare un *voluntary agreement* con l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA per l'adempimento del requisito del pareggio di bilancio".

### 3.1.2.1 La configurazione del *Voluntary Agreement*

Il paragrafo 1 della sezione B dell'Allegato XII dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations disciplina la tempistica entro cui può essere avanzata un'istanza di *voluntary agreement*, statuendo che: "il termine per la presentazione della richiesta è il 31 Dicembre antecedente la stagione sportiva in cui l'accordo volontario entrerebbe in vigore". La successiva tabella chiarifica il contenuto della disposizione.

Tabella 3.1.2.1.1

Stagione Sportiva	Deadline
2016 – 2017	31 Dicembre 2015
2017 – 2018	31 Dicembre 2016
2018 – 2019	31 Dicembre 2017
2019 – 2020	31 Dicembre 2018
2020 – 2021	31 Dicembre 2019

<sup>63</sup> BELLINAZZO, *Fair Play Finanziario, la Corte di Giustizia Europea dichiara inammissibile il ricorso di Striani*, Calcio e Business, Sole 24 Ore, 2015, consultabile all'indirizzo: <http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2015/07/23/fair-play-finanziario-la-corte-di-giustizia-europea-dichiara-inammissibile-il-ricorso-di-striani/>

L'applicabilità dell'istituto in questione non è, tuttavia, incondizionata e libera bensì è rigidamente vincolata all'integrale soddisfacimento di determinati presupposti. In primo luogo, il paragrafo 2 della Sezione A del medesimo allegato circoscrive la cerchia dei potenziali destinatari stabilendo che: "un club può chiedere di stipulare un *voluntary agreement* se alternativamente:

i) ha ottenuto una licenza valida per partecipare ad una competizione UEFA per club ma non si è qualificato ad una competizione UEFA per club nella stagione che precede l'entrata in vigore dell'accordo volontario<sup>64</sup>;

Tabella 3.1.2.1.2 (esplicativa per le stagioni sportive 2014-2015 – 2015-2016)

Stagione Sportiva	Qualificazione a competizione UEFA per club	Licenza UEFA	Entrata in vigore <i>Voluntary Agreement</i>
2014 – 2015	NO	SI	
2015 – 2016			1 Gennaio 2016 <sup>65</sup>

ii) si è qualificato ad una competizione UEFA per club e ha soddisfatto il requisito del pareggio di bilancio nel periodo di monitoraggio che precede l'entrata in vigore dell'accordo volontario<sup>66</sup>;

Tabella 3.1.2.1.3 (esplicativa per le stagioni sportive 2014-2015 – 2015-2016)

Stagione Sportiva	Qualificazione a competizione UEFA per club	Pareggio di Bilancio			Entrata in vigore <i>Voluntary Agreement</i>
		T	T-1	T-2	
2014 – 2015	SI	2015	2014	2013	
2015 – 2016		SI			1 Gennaio 2016

<sup>64</sup> Codesta fattispecie è stata concepita *ad hoc* per attribuire a società calcistiche dal brand prestigioso ma attualmente in "crisi sportiva", manifestata dalla mancata partecipazione ad una competizione UEFA per club, la facoltà di oltrepassare la soglia massima di perdita ammessa (sempre che siano adempiuti altri requisiti, come sarà successivamente evidenziato) per acquisire il diritto alle prestazioni sportive di calciatori più talentuosi che potrebbero riportarle verosimilmente a calcare nuovamente i palcoscenici del calcio europeo.

<sup>65</sup> Il *voluntary agreement* entra in vigore quando una determinata stagione sportiva è già in corso (nell'esempio s.s. 2015-2016) ma esplica la sua efficacia per la stagione immediatamente successiva (cfr. tabella 1.2.1.1).

<sup>66</sup> Tale fattispecie è stata introdotta per abilitare società già solide economicamente e finanziariamente, come agevolmente desumibile dall'adempimento del requisito del pareggio di bilancio, agevolato anche dalla consistenza dei ricavi derivanti dalla qualificazione ad una competizione UEFA per club, a superare il limite massimo del deficit tollerato (qualora siano soddisfatte altre condizioni, come sarà in seguito esaurientemente specificato) per allinearsi alla competitività sportiva dei *top clubs* europei.

iii) è stato sottoposto ad un significativo cambiamento nella proprietà e/o nel controllo nei 12 mesi antecedenti la scadenza del termine per la presentazione della richiesta”<sup>67</sup>.

Tabella 3.1.2.1.4

Stagione Sportiva	Deadline	Data Cambiamento
	Voluntary Agreement	Proprietà e/o Controllo
2016 – 2017	31 Dicembre 2015	max 31 Dicembre 2014
2017 – 2018	31 Dicembre 2016	max 31 Dicembre 2015
2018 – 2019	31 Dicembre 2017	max 31 Dicembre 2016
2019 – 2020	31 Dicembre 2018	max 31 Dicembre 2017
2020 – 2021	31 Dicembre 2019	max 31 Dicembre 2018

In secondo luogo, cumulativamente alla sussistenza di una delle suddette condizioni, il paragrafo 3 della medesima sezione stabilisce che: “il *club* non deve essere stato parte di un *voluntary agreement* (come definito in tale allegato) o non deve esser stato sottoposto a sanzioni disciplinari o ad un accordo transattivo (come previsti nelle Norme procedurali che disciplinano l’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (v. *infra* par. 4)) negli ultimi tre esercizi sociali<sup>68</sup>”.

Tabella 3.1.2.1.5

Stagione Sportiva	Deadline Voluntary Agreement	Entrata in vigore Voluntary Agreement	Esercizi sociali		
			T	T-1	T-2
2016 – 2017	31 Dicembre 2015	1 Gennaio 2016	2015	2014	2013
2017 – 2018	31 Dicembre 2016	1 Gennaio 2017	2016	2015	2014
2018 – 2019	31 Dicembre 2017	1 Gennaio 2018	2017	2016	2015
2019 – 2020	31 Dicembre 2018	1 Gennaio 2019	2018	2017	2016
2020 – 2021	31 Dicembre 2019	1 Gennaio 2020	2019	2018	2017

In terzo luogo, infine, il paragrafo 3 della sezione B stabilisce *apertis verbis* che: “la Camera Investigativa dell’Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA esamina ogni istanza ed è libera di concludere o meno il relativo *voluntary agreement*”.

<sup>67</sup> La previsione normativa configura un “*welcome package*” (pacchetto di benvenuto) che conferisce ai nuovi e recenti investitori il diritto di derogare all’osservanza del tetto massimo del deficit ammesso (sempre che si concretizzino ulteriori presupposti, come sarà in seguito opportunamente puntualizzato).

<sup>68</sup> La disposizione normativa è innervata da una ragione ispiratrice assolutamente coerente e legittima: configurare un divieto di accesso sia per chi ha già azionato l’istituto in un tempo relativamente breve, per evitare la prospettiva del ricorso “patologico” ad esso, sia per chi recentemente è stato interessato da provvedimenti disciplinari o ha perfezionato un accordo transattivo, la cui irrogazione o stipula, rispettivamente, è *sine dubio* sintomatica di una situazione economico-finanziaria ancora deficitaria che potrebbe degenerare ulteriormente qualora fosse garantito un secondo accesso ad un siffatto istituto.

Dalla lettura in combinato disposto delle prescrizioni normative in tale sede riportate è, dunque, agevolmente desumibile che il soddisfacimento dell'elemento temporale e del requisito soggettivo sopra analizzati è condizione necessaria ma non sufficiente per l'accesso all'istituto *de quo*, subordinato al *placet* del summenzionato organo, la cui decisione circa l'opportunità di stipulare questo accordo è precipuamente assunta valutando la fattibilità degli obiettivi a lungo termine pianificati dalla società istante nonché la solidità economico-finanziaria della stessa. Specificamente, il paragrafo 2 della sezione B dichiara che: “quando richiede un *voluntary agreement*, il club deve: a) presentare un *business plan* a lungo termine, costituito da stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario, che devono essere informati a criteri di ragionevolezza e prudenza, redatto nella forma prescritta dall'amministrazione UEFA e comprendente un'informativa sul pareggio di bilancio fino all'esercizio sociale T+4;

Tabella 3.1.2.1.6<sup>69</sup>

Stagione Sportiva	Deadline Voluntary Agreement	Entrata in vigore Voluntary Agreement	<i>Break-even Information</i>			
			T+1	T+2	T+3	T+4
2016 – 2017	31 Dicembre 2015	1 Gennaio 2016	2017	2018	2019	2020
2017 – 2018	31 Dicembre 2016	1 Gennaio 2017	2018	2019	2020	2021
2018 – 2019	31 Dicembre 2017	1 Gennaio 2018	2019	2020	2021	2022
2019 – 2020	31 Dicembre 2018	1 Gennaio 2019	2020	2021	2022	2023
2020 – 2021	31 Dicembre 2019	1 Gennaio 2020	2021	2022	2023	2024

b) dimostrare la sussistenza del presupposto di continuità aziendale almeno fino al termine del periodo coperto dall'accordo volontario;

c) presentare un impegno irrevocabile, da parte di un azionista o socio e/o di una parte correlata a sostenere finanziariamente il club per un importo almeno pari alle perdite degli esercizi coperti dall'accordo volontario. Tale impegno irrevocabile deve essere attestato mediante un accordo giuridicamente vincolante tra il licenziatario e l'azionista o socio e/o parte correlata e, se richiesto dalla Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, deve essere assicurato mediante:

<sup>69</sup> Come agevolmente deducibile dalla tabella in questione, la peculiarità del *voluntary agreement* consiste nel fatto che l'esercizio sociale in cui lo stesso entra in vigore non è soggetto ad informativa sul pareggio di bilancio. Altrimenti detto, la società che accede ad un siffatto istituto è autorizzata a derogare al requisito del pareggio di bilancio (*rectius*, a “sforare” il tetto massimo del deficit ammesso) nel suddetto esercizio purché la perdita accumulata in eccesso possa essere ragionevolmente assorbita, ammortizzandola, nei quattro esercizi successivi.

- i) somme su un conto vincolato, o
  - ii) una garanzia da parte di un'altra società giuridicamente facente parte del gruppo ma estranea al perimetro di rendicontazione
  - iii) ogni altra forma di garanzia che la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA considera soddisfacente;
  - d) dimostrare la propria capacità di ottemperare agli obiettivi e agli obblighi pattuiti con la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA".
- In merito a quest'ultimo onere, urge segnalare che il *voluntary agreement* non è istituito ad applicazione indifferenziata bensì, come puntualizza il paragrafo 2 della sezione A, " include un insieme strutturato di obblighi personalizzati in base alla situazione del *club*, obiettivi di pareggio di bilancio definiti sia annualmente che in forma aggregata e ogni altro obbligo pattuito con la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA".

La disciplina dell'istituto *de quo* è completata dal paragrafo 5 lettera b della sezione B che dispone che: "i *club* vincolati al *voluntary agreement*:

[...]

b) possono essere sottoposti a sanzioni disciplinari da parte della Camera Investigativa o Aggiudicativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, come previste nelle Norme Procedurali che governano l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, se non ottemperano alle condizioni dei corrispondenti *voluntary agreements*". L'orientamento<sup>70</sup> secondo cui il *quantum* sanzionatorio sarebbe, in questa circostanza, più rigoroso del solito, merita condivisione. Com'è stato precedentemente evidenziato, l'introduzione di un siffatto istituto, rispondente alla precipua finalità di incontrare le più disparate esigenze dei *club*, ha comportato una significativa eccezione all'originaria configurazione del regolamento. Pertanto, è legittimamente giustificato, in un caso del genere, un'inasprimento del regime sanzionatorio atteso che la UEFA, accogliendo le istanze dei *club* quando potenzialmente avrebbe potuto anche rigettarle, assume una ragionevole aspettativa circa un'integrale aderenza agli obblighi pattuiti.

---

<sup>70</sup> LICARI, *Nuovo Fair Play, più investimenti meno austerità*, Gazzetta dello Sport, 5 Giugno 2015, disponibile all'indirizzo: <http://calcioprofessionista.gazzetta.it/2015/06/05/fair-play-finanziario-uefa-nuove-prospettive-anche-per-il-psg/>

### 3.1.3 L'esenzione "revocata"

L'art.57 co.2 lettera a dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (Edizione 2012) contemplava l'esenzione dal requisito del pareggio di bilancio per "un club che si qualifica a una competizione UEFA per club per merito sportivo al quale è rilasciata una licenza straordinaria ai sensi dell'art. 15". L'art.15 co.1 recita: "se un club si qualifica ad una competizione UEFA per club per merito sportivo ma non è sottoposto ad alcun sistema di licenze o è sottoposto ad un sistema di licenze minore o non equivalente a quello applicabile ai club della massima divisione, perchè milita in una serie diversa dalla massima divisione<sup>71</sup>, la federazione nazionale del club interessato può, in nome di tale club, richiedere un'applicazione straordinaria del sistema di licenze per club ai sensi dell'Allegato IV". Quest'ultimo contiene l'iter procedurale, che regola codesta eventualità, articolato in sette fasi fondamentali:

① L'amministrazione UEFA definisce i termini e i requisiti minimi per l'applicazione straordinaria del sistema di licenze per club e li comunica alla federazione nazionale entro il 31 Agosto dell'anno che precede la stagione sportiva per la quale è avanzata istanza di speciale autorizzazione;

② La federazione nazionale deve notificare per iscritto all'amministrazione UEFA la richiesta di applicazione straordinaria del sistema di licenze per club, indicando il nome del club interessato, entro il termine stabilito dalla medesima amministrazione;

③ La federazione nazionale è responsabile della comunicazione al club interessato dei criteri adottati per la valutazione di tale procedura straordinaria a livello nazionale;

④ Il club interessato deve fornire la documentazione al proprio licenziante, che lo valuterà secondo standard minimi prefissati, nonché trasmettere all'amministrazione UEFA entro il termine da questa stabilito:

- l'istanza di speciale autorizzazione a partecipare alla competizione UEFA per club;
- il parere motivato del licenziante basato sulla valutazione effettuata;
- tutta la documentazione collezionata dallo stesso e dal licenziante;
- ogni altro documento esatto dall'amministrazione UEFA durante tale procedura.

---

<sup>71</sup> Con specifico riferimento alla nazione Italia, il caso di scuola è rappresentato da un *football club*, militante nella Serie B o in Lega Pro, rispettivamente la *seconda* e la *terza* divisione del campionato italiano di calcio, che ottiene la qualificazione alla UEFA Europa League vincendo la TIM Cup, la principale coppa calcistica italiana nonché, per prestigio, la seconda competizione professionistica nazionale dopo il campionato di lega.



- ⑤ L'amministrazione UEFA fonda la sua decisione sulla documentazione ricevuta e concede l'autorizzazione solo se tutti i requisiti minimi stabiliti sono stati soddisfatti;
- ⑥ Se il club interessato è eliminato dalla competizione durante tale procedura, la rispettiva federazione nazionale deve notificarlo senza indugio all'amministrazione UEFA che archivia la stessa senza ulteriore decisione;
- ⑦ Contro il diniego di autorizzazione emesso dall'amministrazione UEFA è esperibile ricorso in appello innanzi al Tribunale Arbitrale dello Sport.

Tirando le fila del discorso, l'ottenimento, in primo o in secondo grado, della licenza UEFA secondo la procedura sopra illustrata, dispensava il club interessato dalla conformità al requisito del pareggio di bilancio per la relativa stagione sportiva. L'edizione aggiornata dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations, entrata in vigore il 1 Luglio 2015, ha espunto tale fattispecie dal novero delle esenzioni. Codesta rinnovata linea intrapresa dalla UEFA merita indubbiamente accoglimento. Il regolamento adottato dal massimo organismo calcistico europeo è paragonabile alle rotaie di un binario parallelo che, sia pure indirizzate lungo una medesima direzione, proseguono secondo una propria traiettoria. La disciplina sul sistema di licenze nonché la normativa sul Fair Play Finanziario sono ispirate da una ratio complementare ma non del tutto equipollente, come suggerito, secondo un indizio prettamente letterale, dall'*and* presente nel titolo del regolamento che traccia una linea di demarcazione, sia pure relativa e non assoluta, tra i corrispondenti campi di applicazione. Inserendo la fattispecie in esame in un tale contesto, è agevolmente deducibile che il difetto di licenza, sanato dalla concessione del permesso speciale, non può e non deve comportare altresì l'esenzione dal requisito del pareggio di bilancio che, introducendo una sezione distinta e ulteriore del regolamento, non ammette ingiustificata eccezione.

### 3.1.4 La possibile estensione del presupposto soggettivo

Il Fair Play Finanziario, in quanto modello appositamente implementato dalla UEFA, è suscettibile di applicazione coattiva per le mere società di calcio professionistiche che partecipano a competizioni UEFA per club. Cionondimeno, codesta circostanza non assurge a fattore ostativo per l'estensione del presupposto soggettivo altresì a società di calcio professionistiche che non partecipano alle suindicate competizioni. Atteso il legame indissolubile consolidato con le federazioni calcistiche nazionali, la UEFA deferisce ad esse ogni deliberazione circa il recepimento del regime in esame. In merito a ciò, la federazione calcistica inglese ha *sine dubio* reagito più positivamente all'introduzione del fair Play Finanziario, estendendone il campo di applicazione non solo alle società della massima serie (c.d. "Premier League") che non partecipano a competizioni UEFA per club ma anche alle società militanti nelle serie minori<sup>72</sup>. Quanto all'Italia, invece, il Consiglio federale<sup>73</sup> ha soltanto recentemente intrapreso il sentiero del virtuosismo economico-finanziario introducendo almeno per la Serie A, la massima divisione del campionato italiano di calcio, tre distinti indici così articolati:

① Indice di liquidità

- Calcolato come rapporto tra attività correnti e passività correnti, è atto ad assicurare che i *club* di Serie A siano dotati di risorse sufficienti a terminare la relativa stagione;

② Indicatore dell'indebitamento

- Calcolato come rapporto tra debiti e valore della produzione;

③ Costo del lavoro (allargato)

- Calcolato come rapporto tra il costo del lavoro allargato (riferito non solo ai tesserati) e i ricavi.

Nella stagione sportiva in corso i parametri citati saranno solamente monitorati mentre per la stagione sportiva 2016-2017 l'inottemperanza sarà sanzionata con l'imposizione del saldo positivo tra acquisti e cessioni nelle corrispondenti sessioni di calciomercato. La conformità agli indicatori suindicati sarà indispensabile per ottenere l'ammissione alla Serie A nella stagione sportiva 2017-2018 mentre a partire dalla stagione sportiva 2018-2019 la licenza sarà ottenuta solamente in presenza del c.d. pareggio di bilancio.

---

<sup>72</sup> Sul punto si rinvia a: THOMPSON, *Financial Fair Play Explained*, disponibile all'indirizzo: <http://www.financialfairplay.co.uk/financial-fair-play-explained.php>

<sup>73</sup> INTORCIA, *Iscrizioni alla Serie A, ecco il fair Play finanziario*, Corriere dello Sport, 26 Marzo 2015.

### 3.2 Il periodo di monitoraggio

L'art.59 co.1 dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations recita: "un periodo di monitoraggio è un intervallo temporale in cui un licenziatario è valutato ai fini del requisito del pareggio di bilancio. Generalmente, esso interessa tre esercizi:

- a) l'esercizio sociale che termina nell'anno di calendario in cui inizia la competizione UEFA per club (esercizio sociale T),
- b) l'esercizio sociale che termina nell'anno di calendario che precede l'inizio della competizione UEFA per club (esercizio sociale T-1),
- c) l'esercizio sociale ancora precedente (esercizio sociale T-2)".

La tabella che segue schematizza la nozione esposta.

Tabella 3.2.1

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali		
	T	T-1	T-2
2015 – 2016	2015	2014	2013
2016 – 2017	2016	2015	2014
2017 – 2018	2017	2016	2015
2018 – 2019	2018	2017	2016
2019 – 2020	2019	2018	2017

La prima e unica deroga alla disposizione sopra riportata era contemplata dall'art.59 co.2 dell'edizione 2012 del medesimo regolamento, che appositamente stabiliva che: "per eccezione alla regola generale, il primo periodo di monitoraggio valutato nella stagione sportiva 2013-2014 interessa solamente due esercizi, i.e. gli esercizi sociali che terminano negli anni 2013 (esercizio sociale T) e 2012 (esercizio sociale T-1)".

Tabella 3.2.2

Stagione Sportiva	Esercizi sociali	
	T	T-1
2013 – 2014	2013	2012

Tale deroga, lungi dall'integrare un'infondata eccezione alla configurazione di *default* sopra riportata, era giustificata dalla circostanza secondo la quale l'esercizio T-2 (nel caso in esame, esercizio 2011) era antecedente all'implementazione del requisito del pareggio di bilancio (anno 2012) e, perciò, non avrebbe potuto essere monitorato.

### 3.3 La c.d. *Break-Even Information*

L'art.62 co.1 dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations recita: "Entro il termine e nella forma comunicati dall'amministrazione UEFA, il licenziatario deve predisporre ed inviare:

- a) la *break-even information* per l'esercizio sociale T-1;
- b) la *break-even information* per l'esercizio sociale T-2, se non è già stata trasmessa<sup>74</sup>."

Tabella 3.3.1

Competizione UEFA per club	<i>Break-even information</i>	
	T-1	T-2
2015 – 2016	2014	2013
2016 – 2017	2015	2014
2017 – 2018	2016	2015
2018 – 2019	2017	2016
2019 – 2020	2018	2017

La c.d. *break-even information* (informativa sul pareggio di bilancio), che designa la documentazione che una società di calcio professionistica sottoposta al regolamento deve presentare all'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA per un apposito accertamento della corrispondente situazione economico-finanziaria, è corredata da<sup>75</sup>:

- ① Prospetto di stato patrimoniale;
- ② Prospetto delle variazioni del patrimonio netto;
- ③ Prospetto di conto economico;
- ④ Scheda di rettifica dei ricavi e costi pertinenti;
- ⑤ Prospetto di rendiconto finanziario;
- ⑥ Parere del revisore contabile in merito al presupposto di continuità aziendale;
- ⑦ Lettera di attestazione del bilancio d'esercizio redatta dalla Direzione Aziendale.

<sup>74</sup> Come agevolmente desumibile dalla soprastante tabella, quando il processo di monitoraggio interessa competizioni UEFA per club consecutive, la *break-even information* relativa all'esercizio sociale T-2 dell'ultima stagione sportiva coincide con quella relativa all'esercizio sociale T-1 della stagione sportiva precedente e, perciò, non occorre un'ulteriore trasmissione.

<sup>75</sup> UEFA: *Uefa Club Licensing and Financial Fair Play CL/FFP/IT Solution Toolkit*, 2013, p.11, consultabile all'indirizzo: <https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/000013/TFF/Kulup-Lisans/UEFA-CL-FFP-IT-Solution-Toolkit-2013.pdf>.

### 3.3.1 L'indicatore n°1: il c.d. *Going Concern*

L'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, responsabile del monitoraggio, considera tre differenti indicatori, estrapolati dalla suddetta documentazione contabile, per valutare la conformità o meno del licenziatario al requisito del pareggio di bilancio. *In primis*, l'art.62 co.3 lettera i dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations stabilisce che: "Se il licenziatario esibisce una delle condizioni descritte dagli indicatori 1-3, allora è considerato in violazione dell'indicatore:

#### i) Indicatore 1: Going concern

La relazione di revisione del bilancio annuale (i.e. esercizio sociale T-1) e/o del resoconto intermedio di gestione, se applicabile, contiene un richiamo di informativa o un'eccezione in materia di continuità aziendale".

La lettura *a contrario* della disposizione normativa suggerisce che l'indicatore 1 è soddisfatto quando sussiste la continuità aziendale nell'esercizio sociale T-1. Codesta condizione è riscontrabile quando i valori iscritti in bilancio presuppongono che l'impresa continui ad esercitare il proprio *business* secondo il c.d. corso normale senza che aleggi né l'intenzione né la necessità di cessare l'attività o di collocare l'impresa in stato di liquidazione ovvero di assoggettarla a procedure concorsuali. Concretamente, il presupposto di continuità aziendale postula la c.d. *facultas solvendi*, ovvero la sussistenza del requisito di solvibilità finanziaria più o meno traducibile nella capacità, in questo caso del licenziatario, di onorare gli impegni finanziari futuri. La sottostante tabella identifica, per ogni competizione UEFA per club, l'esercizio T-1 rilevante per l'accertamento di conformità all'indicatore ora esaminato.

Tabella 3.3.1.1

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali		
	T	<b>T-1</b>	T-2
2015 – 2016	2015	2014	2013
2016 – 2017	2016	2015	2014
2017 – 2018	2017	2016	2015
2018 – 2019	2018	2017	2016
2019 – 2020	2019	2018	2017

### 3.3.2 L'indicatore n°2: il c.d. *Negative Equity*

L'art.62 co.3 lettera ii dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations statuisce che: "Se il licenziatario esibisce una delle condizioni descritte dagli indicatori 1-3, allora è considerato in violazione dell'indicatore:

[...]

ii) Indicatore 2: Negative equity

Il bilancio annuale (i.e. esercizio sociale T-1) evidenzia un valore di patrimonio netto negativo e peggiorativo rispetto al dato comparativo contenuto nel precedente bilancio annuale (i.e. esercizio sociale T-2) o nel resoconto intermedio di gestione (i.e. esercizio sociale T-1)".

Il patrimonio netto equivale alla differenza tra attivo e passivo reale ed è composto da:

- ① Capitale sociale: capitale conferito dai soci in sede di costituzione o durante la vita della società;
- ② Riserve (di capitale e di utili);
- ③ Utili da destinare: utili, in attesa di destinazione, conseguiti nell'ultimo esercizio o in esercizi precedenti;
- ④ Perdite in sospeso: perdite, non ancora coperte, registrate nell'ultimo esercizio o in esercizi precedenti.

La lettura *a contrario* della disposizione normativa suggerisce che il licenziatario ottempera all'indicatore in esame nel caso in cui registri, nell'esercizio sociale T-1, un valore di patrimonio netto positivo od anche negativo ma non peggiorativo rispetto a quello risultante dalla semestrale o dal precedente bilancio annuale. L'illustrazione circa l'operatività dell'indicatore *de quo* è affidata alle seguenti tabelle.

Tabella 3.3.2.1(esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali			<i>Negative Equity</i>	
	T	T-1	T-2	T-1	T-2
2015 – 2016	2015	2014	2013	100m € <sup>76</sup>	150m €

<sup>76</sup> L'esercizio sociale T-1 evidenzia un Patrimonio Netto deteriorato rispetto all'esercizio sociale T-2 ma comunque positivo. L'indicatore, pertanto, è soddisfatto.

Tabella 3.3.2.2(esplicativa per la stagione sportiva 2016-2017)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali			Negative Equity	
	T	T-1	T-2	T-1	T-2
2016 – 2017	2016	2015	2014	-10m € <sup>77</sup>	-15m €

Tabella 3.3.2.3(esplicativa per la stagione sportiva 2017-2018)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali			Negative Equity	
	T	T-1	T-2	T-1	T-2
2017 – 2018	2016	2015	2014	-15m € <sup>78</sup>	-10m €

### 3.3.3 L'indicatore n°3: il c.d. *Break-Even Result*

L'art.62 co.3 lettera iii dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations dispone che: "Se il licenziatario esibisce una delle condizioni descritte dagli indicatori 1-3, allora è considerato in violazione dell'indicatore:

[...]

iii) Indicatore 3: Break-even result

Il licenziatario riporta un break-even deficit come definito nell'art.60 in uno o entrambi gli esercizi sociali T-1 e T-2".

La nozione di *break-even deficit* è ricavabile dal combinato disposto dei commi primo e secondo dell'art.60. L'art.60 co.1 asserisce che: "la differenza tra ricavi pertinenti e costi pertinenti in ciascun esercizio sociale è pari al break-even result [...]". In collegamento con esso, la seconda parte dell'art.60 dispone che: "se i costi pertinenti del club sono maggiori dei ricavi pertinenti in un esercizio sociale, allora il club ha un break-even deficit". La lettura *a contrario* dell'art.62 co.3 lettera iii suggerisce tuttavia che l'indicatore n°3 è soddisfatto se e solo se il club non evidenzia un *break-even deficit*

<sup>77</sup> L'esercizio sociale T-1 registra un Patrimonio Netto negativo ma migliorativo rispetto all'esercizio sociale T-2. L'indicatore, pertanto, è comunque soddisfatto.

<sup>78</sup> L'esercizio sociale T-1 registra un Patrimonio Netto negativo e peggiorativo rispetto all'esercizio sociale T-2. L'indicatore, pertanto, non è soddisfatto.

(i.e. riporti un *break-even surplus*) in entrambi gli esercizi sociali T-1 e T-2. La nozione di *break-even surplus* è ricavabile dalla prima parte dell'art.60 co.2 che dispone che: "se i costi pertinenti del licenziatario sono minori dei ricavi pertinenti in un esercizio sociale, allora il club ha un break-even surplus". Le sottostanti tabelle esemplificano l'operatività dell'indicatore.

Tabella 3.3.3.1(esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali			Break-even result	
	T	T-1	T-2	T-1	T-2
2015 – 2016	2015	2014	2013	1m € <sup>79</sup>	5m € <sup>79</sup>

Tabella 3.3.3.2(esplicativa per la stagione sportiva 2016-2017)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali			Break-even result	
	T	T-1	T-2	T-1	T-2
2016 – 2017	2016	2015	2014	-5m € <sup>80</sup>	-10m € <sup>80</sup>

Tabella 3.3.3.3 (esplicativa per la stagione sportiva 2017-2018)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali			Break-even result	
	T	T-1	T-2	T-1	T-2
2017 – 2018	2017	2016	2015	-5m € <sup>81</sup>	2.5m € <sup>81</sup>

<sup>79</sup> Il licenziatario ha riportato un *break-even surplus* in entrambi gli esercizi sociali T-1 e T-2. Pertanto, l'indicatore è soddisfatto.

<sup>80</sup> Il licenziatario ha riportato un *break-even deficit* in entrambi gli esercizi sociali T-1 e T-2. Pertanto, l'indicatore non è soddisfatto.

<sup>81</sup> Il licenziatario ha riportato un *break-even surplus* nell'esercizio sociale T-1 ma un *break-even deficit* nell'esercizio sociale T-2. L'indicatore non è comunque soddisfatto atteso che è giocoforza conseguire un break-even surplus in entrambi gli esercizi sociali T-1 e T-2.



### 3.3.4 L'adempimento del c.d. *Break-Even Requirement*

L'art.63 co.1 dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations recita: "Il break-even requirement è soddisfatto se nessun indicatore (come definiti nell'articolo 62 co.3) è violato ed il licenziatario ha un break-even surplus negli esercizi sociali T-2 e T-1".

La sottostante tabella riepiloga, in maniera schematica, il contenuto della disposizione.

Tabella 3.3.4.1 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali			<i>Going Concern</i>	<i>Negative Equity</i>	<i>Break-even result</i>	
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T-1	T-2
2015 – 2016	2015	2014	2013	✓	✓	2.5m €	1m €

La conformità al requisito del pareggio di bilancio può, tuttavia, essere ottenuta quand'anche uno tra gli indicatori esaminati sia stato violato. La configurazione della lettera a dell'art.63 co.2, che introduce una prima way out idonea ad assicurare la conformità al requisito del pareggio di bilancio, può essere esaurientemente compresa soltanto dopo aver introdotto un concetto preliminare a tale disposizione normativa: la nozione di break-even surplus aggregato. L'art.60 co.4 recita: "il break-even result aggregato è pari alla somma dei break-even results di ciascun esercizio sociale coperto dal periodo di monitoraggio (i.e. esercizi T, T-1 e T-2)". In stretto collegamento, la prima parte dell'art.60 co.5 dispone che: "se il break-even result aggregato è positivo (uguale a zero o superiore) allora il licenziatario ha un break-even surplus aggregato per il periodo di monitoraggio". La sottostante tabella chiarifica il concetto introdotto.

Tabella 3.3.4.2 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

Competizione UEFA per club	Esercizi sociali			<i>Aggregate Break-even result</i>		
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2
2015 – 2016	2015	2014	2013	2m €	2m €	-3m €

L'art.63 co. 2 lettera a stabilisce che: “il break-even requirement è soddisfatto, anche se un indicatore (come definito nell'articolo 62 co.3) è violato, se:

a) il licenziatario riporta un break-even surplus aggregato negli esercizi T-2, T-1 e T”.

Tabella 3.3.4.3 (esplicativa per la stagione sportiva 2016-2017)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern	Negative Equity	Aggregate Break-even result		
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T	T-1	T-2
2016 – 2017	2016	2015	2014	×	✓	2m €	2m €	1m €

Tabella 3.3.4.4 (esplicativa per la stagione sportiva 2017-2018)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern	Negative Equity	Aggregate Break-even result		
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T	T-1	T-2
2017 – 2018	2017	2016	2015	✓	×	- 2m € <sup>82</sup>	2m €	3m €

Tabella 3.3.4.5 (esplicativa per la stagione sportiva 2018-2019)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern			Negative Equity			Break-even result		
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2
2018 – 2019	2018	2017	2016	/	✓	/	/	✓		2m€ <sup>83</sup>	-2m €	1 m €

<sup>82</sup> Nonostante un *break-even deficit* nell'esercizio sociale T, il licenziatario ha riportato comunque un break-even result aggregato positivo (i.e. un break-even surplus aggregato).

<sup>83</sup> Il licenziatario ha riportato un *break-even surplus* nell'esercizio sociale T-2 ma un *break-even deficit* nell'esercizio sociale T-1 violando l'indicatore del *break-even result*. Tuttavia, il break-even surplus conseguito nell'esercizio T ha assorbito il break-even deficit dell'esercizio sociale T-1 configurando un break-even surplus aggregato

Come la precedente, anche l'operatività della lettera b dell'art.63 co.2, che contiene una seconda *way out* atta a garantire la conformità al requisito del pareggio di bilancio, può essere afferrata una volta illustrati due concetti preliminari a tale disposizione: il concetto di *acceptable deviation* e l'individuazione degli esercizi sociali T-3 e T-4. Per quanto concerne la nozione di *acceptable deviation*, l'art.61 co.1 stabilisce che: "lo scarto tollerabile è il massimo break-even deficit aggregato che un club può registrare per essere ritenuto in conformità al requisito del pareggio di bilancio come definito nell'articolo 63". In merito alla sua quantificazione, l'art.61 co.2 dell'edizione 2012 dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations statuiva che: "lo scarto tollerabile è pari a 5 milioni di Euro. Tuttavia, è possibile superare tale soglia fino agli importi sottostanti soltanto se la differenza è interamente ripianata mediante contributi erogati dagli azionisti e/o parti correlate:

- a) 45 milioni di euro per il periodo di monitoraggio valutato nelle stagioni sportive 2013/2014 e 2014/2015;
- b) 30 milioni di euro per il periodo di monitoraggio valutato nelle stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018;
- c) un importo minore stabilito a tempo debito dal Comitato Esecutivo UEFA per i periodi di monitoraggio valutati negli anni successivi".

La tabella che segue schematizza il concetto esposto.

*Tabella 3.3.4.6*

€: euro, valuta

m: milioni

Stagione Sportiva	<i>Acceptable Deviation</i>	
	<i>Senza cash injection</i>	<i>Con cash injection</i>
2013 – 2014	5m €	45m €
2014 – 2015	5m €	45m €
2015 – 2016	5m €	30m €
2016– 2017	5m €	30m €
2017 – 2028	5m €	30m €
2018 – 2019	?	?

Quanto, invece, all'individuazione degli esercizi sociali T-3 e T-4, l'art.60 co.6 recita: "In caso di break-even deficit aggregato per il periodo di monitoraggio, il licenziatario può dimostrare che il deficit aggregato è ridotto da un surplus (se del caso) risultante dalla somma dei break-even results dei due esercizi sociali precedenti l'esercizio T-2 (i.e. gli esercizi sociali T-3 e T-4)". La tabella che segue identifica gli esercizi in esame.

Tabella 3.3.4.7(esplicativa per la stagione sportiva 2016-2017)

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Agg.te B.e. result			B.e.. Surplus	
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T-3 (2013)	T-4 (2012)
2016 – 2017	2016	2015	2014	-3m €	-5m €	-7m €	2.5m €	5m €

Dopo aver esaminato le suddette nozioni preliminari, riportiamo la formulazione dell'art. 63 co.2 lettera b, ai sensi del quale: "il break-even requirement è soddisfatto, anche se un indicatore (come definito nell'articolo 62 co.3) è violato, se:

[...]

b) il licenziatario riporta un break-even deficit aggregato negli esercizi T-2, T-1 e T che è minore o uguale allo scarto tollerabile (come definito nell'articolo 61) avendo tenuto conto anche del surplus (eventuale) registrato negli esercizi sociali T-3 e T-4". Le sottostanti tabelle riepilogano, in modo schematico, il contenuto della disposizione.

Tabella 3.3.4.8 (esplicativa per la stagione sportiva 2014-2015)

€: euro, valuta

m: milioni

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Aggregate Break-even deficit			Cash injection			Acceptable Deviation		
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2
2014 – 2015	2014	2013	2012	- 2.5m € <sup>84</sup>			0			-5m €		

Tabella 3.3.4.9 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Aggregate Break-even deficit			Cash injection			Acceptable Deviation		
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2
2015 – 2016	2015	2014	2013	- 40 m € <sup>85</sup>			38 m €			-43 m €		

<sup>84</sup> Il break-even deficit aggregato è inferiore allo scarto tollerabile. Il break-even requirement, pertanto, è soddisfatto.

<sup>85</sup> Il break-even deficit aggregato è inferiore allo scarto tollerabile (5m € + 38m €). Conseguentemente, il break-even requirement è soddisfatto.

Tabella 3.3.4.10

€: euro, valuta

m: milioni

S.S.	Esercizi sociali			Agg. B.e. deficit			B.e. surplus		Cash Injection			Acc. Deviation		
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T-3	T-4	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2
2016 – 2017	2016	2015	2014	-20m € <sup>86</sup>			5m € <sup>40</sup>		13m€			-18m €		

### 3.3.4.1 L'inosservanza del c.d. *Break-Even Requirement*

L'art.62 co.3 decreta, infine, che: “il break-even requirement non è soddisfatto se il licenziatario ha un break-even deficit aggregato negli esercizi sociali T-2, T-1 e T che eccede lo scarto tollerabile (come definito nell'articolo 61) avendo tenuto conto anche del surplus (eventuale) negli esercizi T-3 e T-4 (come definiti nell'articolo 60 co.6)”. L'illustrazione pratica della disposizione normativa è affidata alle sottostanti tabelle.

Tabella 3.3.4.1.1

€: euro, valuta

m: milioni

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Aggregate Break-even deficit			Cash injection			Acceptable Deviation		
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2
2014 – 2015	2014	2013	2012	-20 m €			0			-5m €		

Tabella 3.3.4.1.2

€: euro, valuta

m: milioni

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Aggregate Break-even deficit			Cash injection			Acceptable Deviation		
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2
2014 – 2015	2014	2013	2012	- 40m €			10m €			-15m €		

Tabella 3.3.4.1.3

€: euro, valuta

m: milioni

S.S.	Esercizi sociali			Agg. B.e. result			B.e. surplus		Cash Injection			Acc. Deviation		
	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2	T-3	T-4	T	T-1	T-2	T	T-1	T-2
2014 – 2015	2014	2013	2012	-30 m €			2m €	3m €	15m€			-20m €		

<sup>86</sup> Il break-even deficit aggregato (-20 m € + 5m €) è inferiore allo scarto accettabile (5m € + 13m €). Pertanto, il break-even requirement è soddisfatto.

### 3.3.4.2 L'ulteriore documentazione contabile

L'inosservanza di uno degli indicatori disciplinati dall'art.62 co.3, se non compromette necessariamente, come già evidenziato, la conformità al c.d. break-even requirement, comporta comunque, come conseguenza irreparabile, l'obbligo per il licenziatario interessato di fornire altra documentazione contabile. *In primis*, l'art.62 co.1 lettera c del regolamento in esame stabilisce che: ““Entro il termine e nella forma stabiliti dall'amministrazione UEFA, il licenziatario deve predisporre ed inviare:

[...]

c) la *break-even information* per l'esercizio sociale T se ha violato uno degli indicatori definiti nel successivo paragrafo 3”. Le seguenti tabelle esemplificano tale eventualità.

Tabella 3.3.4.2.1 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern	Negative Equity	Break-even result		Break-even information
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T-1	T-2	T
2015 – 2016	2015	2014	2013	×	✓	✓		2015

Tabella 3.3.4.2.2 (esplicativa per la stagione sportiva 2016-2017)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern	Negative Equity	Break-even result		Break-even information
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T-1	T-2	T
2016 – 2017	2016	2015	2014	✓	×	✓		2016

Tabella 3.3.4.2.3 (esplicativa per la stagione sportiva 2017-2018)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern	Negative Equity	Break-even result		Break-even information
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T-1	T-2	T
2017 – 2018	2017	2016	2015	✓	✓	×		2017

In secondo luogo, l'art.64 co.1 statuisce che: “se il licenziatario è in violazione di uno degli indicatori definiti nell'articolo 62 co.3, allora deve predisporre e presentare la projected break-even information entro il termine e nella forma comunicati dall'amministrazione UEFA”. L'art.64 co.2 individua l'orizzonte temporale rilevante per la suddetta documentazione, precisando che: “la projected break-even information deve coprire il periodo dei 12 mesi che iniziano subito dopo la data di chiusura del bilancio relativo all'esercizio sociale T (i.e. esercizio sociale T+1). Le tabelle seguenti sintetizzano visivamente il concetto introdotto.

Tabella 3.3.4.2.4 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern	Negative Equity	Break-even result		Projected B.e.information
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T-1	T-2	T+1
2015 – 2016	2015	2014	2013	×	✓	✓		2016

Tabella 3.3.4.2.5 (esplicativa per la stagione sportiva 2016-2017)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern	Negative Equity	Break-even result		Projected B.e.information
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T-1	T-2	T+1
2016 – 2017	2016	2015	2014	✓	×	✓		2017

Tabella 3.3.4.2.6 (esplicativa per la stagione sportiva 2017-2018)

€: euro, valuta

m: milioni

✓ Indicatore soddisfatto

× Indicatore non soddisfatto

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Going Concern	Negative Equity	Break-even result		Projected B.e.information
	T	T-1	T-2	T-1	T-1	T-1	T-2	T+1
2017-2018	2017	2016	2015	✓	×	✓		2018

L'individuazione dei documenti che corredano la projected break-even information è desumibile dall'art.64 co.3, ai sensi del quale: "la projected break-even information deve constare di:

- a) un conto economico previsionale;
- b) un break-even result previsionale basato sul conto economico previsionale e comprendente le rettifiche per calcolare i ricavi e i costi pertinenti;
- c) un rendiconto finanziario previsionale;
- d) uno stato patrimoniale previsionale;
- e) note esplicative, comprese ipotesi non irragionevoli, fattori di rischio e un confronto con l'esercizio sociale T".

### 3.4 I c.d. *No Overdue Payables*

L'edizione aggiornata del regolamento in esame, entrata in vigore il 1 Luglio 2015, ha collocato l'assenza di debiti scaduti tra gli altri requisiti di monitoraggio che un club sottoposto a regolamento deve soddisfare, espungendola dagli indicatori disciplinati dall'art.62 co.3. I creditori a cui il regolamento intende apprestare apposita tutela sono:

- ① altre società di calcio professionistiche
- ② il personale impiegatizio
- ③ il fisco

L'art.65 co.1 stabilisce che: "al 30 Giugno e al 30 Settembre dell'anno in cui inizia la competizione UEFA per club, il licenziatario non deve essere avere debiti scaduti<sup>87</sup> (come specificato nell'Allegato VIII) verso altre società sportive per effetto dei trasferimenti perfezionati rispettivamente entro il 30 Giugno ed il 30 Settembre".

<sup>87</sup> La nozione di debiti scaduti è stata esaurientemente approfondita nel capitolo I e, perciò, lì si rimanda.



Il seguente co.2 specifica ulteriormente l'articolazione del requisito di monitoraggio de quo puntualizzando che: "Ciascun licenziatario deve dimostrare di non avere debiti scaduti al 30 Giugno. Se il licenziatario ha debiti scaduti al 30 Giugno dell'anno in cui inizia la competizione UEFA per club o se altrimenti richiesto dall'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, allora deve dimostrare anche che non ha debiti scaduti al 30 Settembre". La seguente tabella schematizza il *dictum* della norma.

Tabella 3.4.1

Competizione UEFA per Club	Esercizi sociali			<i>No Overdue Payables</i>
	T	T-1	T-2	T
2015 – 2016	2015	2014	2013	30 Giu 2015/30 Sett.2015
2016 – 2017	2016	2015	2014	30 Giu 2016/30 Sett.2016
2017 – 2018	2017	2016	2015	30 Giu 2017/30 Sett.2017
2018 – 2019	2018	2017	2016	30 Giu 2018/30 Sett.2018
2019 – 2020	2019	2018	2017	30 Giu 2019/30 Sett.2019

La disciplina ora esposta è del tutto equipollente a quella dettata per le altre due categorie creditorie summenzionate e, pertanto, onde evitare una inutile reiterazione dei concetti già introdotti, si rinvia agli articoli 65 e 66 bis del medesimo regolamento.

### **3.5 Gli altri fattori rilevanti per la valutazione del periodo di monitoraggio**

L'art.68 stabilisce che: "se uno dei requisiti di monitoraggio non è soddisfatto, allora l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA emette una decisione, inclusa la possibilità di concludere un settlement agreement con il licenziatario prendendo in considerazione gli altri fattori previsti nell'Allegato XI, e assume senza indugio gli opportuni provvedimenti ai sensi delle Norme Procedurali che disciplinano l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA". L'Allegato XI statuisce che: "gli altri fattori, ai sensi dell'art.68, che devono essere considerati da parte dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA, sono, ma non sono ad essi limitati, i seguenti:

a) Il quantum e il trend del break-even result

Una maggiore ampiezza del break-even deficit rapportato ai ricavi pertinenti del licenziatario, in un esercizio o in forma aggregata per un periodo di monitoraggio, sarà considerato meno favorevolmente. Un trend migliorativo nei break-even results annuali sarà considerato più favorevolmente di un trend peggiorativo;

Tabella 3.5.1 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

€: euro, valuta

m: milioni

↻ Valutazione negativa

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Break-even result		Ricavi pertinenti		Valutazione CFCB
	T	T-1	T-2	T-1	T-2	T-1	T-2	
2015 – 2016	2015	2014	2013	-20m €	-30m €	10m €	15m €	↻

Tabella 3.5.2 (esplicativa per la stagione sportiva 2016-2017)

€: euro, valuta

m: milioni

↻ Valutazione positiva

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Break-even result		Valutazione CFCB
	T	T-1	T-2	T-1	T-2	
2015 – 2016	2015	2014	2013	-20m €	-30m €	/
2016 – 2017	2016	2015	2014	-5m €	-10m €	↻

## b) il break-even result previsionale

Se il break-even result previsionale per l'esercizio sociale T+1 ipotizza un surplus, è probabile che sia considerato più favorevolmente di quanto non lo sia se evidenziasse un deficit. Come parte della sua valutazione, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA può anche richiedere un business plan a lungo termine del licenziatario (per gli esercizi sociali T+2 e T+3) al fine di valutare meglio la strategia della società;

Tabella 3.5.3 (esplicativa per la stagione sportiva 2015-2016)

↻ Valutazione positiva

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Projected Break-even surplus	Valutazione CFCB
	T	T-1	T-2	T+1	
2015 – 2016	2015	2014	2013	2016	↻

Tabella 3.5.4 (esplicativa per la stagione sportiva 2016-2017)

Stagione Sportiva	Esercizi sociali			Long Term Business Plan	
	T	T-1	T-2	T+2	T+3
2016 – 2017	2016	2015	2014	2018	2019

c) Impatto della conversione in euro della contabilità in valuta locale

Se i tassi di cambio sono mutati così che c'è un impatto avverso sulla conversione in euro del break-even result del licenziatario, in un esercizio o in forma aggregata in un periodo di monitoraggio, rapportato alla valuta adoperata dal licenziatario per i suoi bilanci d'esercizio annuali, allora l'impatto dei mutamenti dei tassi di cambio sarà tenuto in debita considerazione. Se il break-even result di un periodo di monitoraggio, calcolato nella valuta locale, è positivo, allora il licenziatario non dovrebbe essere in linea di principio sanzionato<sup>88</sup>;

d) Situazione debitoria

Può essere richiesta al licenziatario anche un'informativa supplementare in merito alla propria situazione debitoria. Questa può includere aspetti quali la fonte del debito, la capacità di onorare gli interessi e i principali debiti, la conformità ai covenants ed il profilo di scadenza del debito. Come parte delle sue valutazioni, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA può tenere in considerazione, tra gli altri, i seguenti indici di indebitamento per valutare la struttura patrimoniale e la capacità di onorare il debito:

- i) leva finanziaria – livello del debito rapportato ai ricavi e alle attività sottostanti;
- ii) redditività e copertura – livello dei ricavi rapportato ai costi di copertura del debito;
- iii) congruità dei flussi di cassa – capacità di coprire interessi e principali obbligazioni.

e) Forza maggiore

Come parte delle sue valutazioni, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA può anche prendere in considerazione eventi straordinari o circostanze, indipendenti dal controllo del club, che sono considerati causa di forza maggiore;

f) Grandi e imprevisi mutamenti nel mercato economico

Come parte delle sue valutazioni, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA può prendere in considerazione l'impatto finanziario gravante sul club per effetto di straordinari eventi economici nazionali che sono provvisori e considerati indipendenti dalla generale fluttuazione del mercato economico. Tali accadimenti sono indipendenti dal controllo del club e lo stesso non ha alcuna ragionevole opportunità di temperare il significativo impatto finanziario negativo<sup>89</sup>;

---

<sup>88</sup> Sul punto, si rinvia a nota 12 del presente lavoro.

<sup>89</sup> La ratio di tale fattispecie, introdotta dall'edizione 2015 del regolamento, è propriamente rinvenibile nella significativa crisi economico-finanziaria che ha consistentemente destabilizzato la nazione greca.

g) Operatività in un mercato strutturalmente inefficiente

Come parte delle sue valutazioni, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA può considerare se il licenziatario sta operando in un mercato calcistico strutturalmente inefficiente. L'inefficienza di un mercato calcistico (i.e. definito come territorio delle federazioni nazionali affiliate alla UEFA) è determinata dall'amministrazione UEFA su base annuale mediante un'analisi comparativa del totale dei ricavi da gare e dei diritti di trasmissione dei club della massima divisione rapportati alla popolazione del territorio della federazione nazionale affiliata alla UEFA di volta in volta interessata;

h) Numero dei giocatori in rosa

Quando valuta i requisiti di monitoraggio, l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA considererà il numero dei giocatori in rosa del licenziatario e valuterà più favorevolmente i licenziatari che hanno impegnato un massimo di 25 calciatori (esclusi i calciatori sotto gli anni 21) in ciascuno dei due periodi annuali di registrazione (come specificato nei Regolamenti FIFA sullo status e il trasferimento dei calciatori) prima e/o durante le competizioni nazionali con cui hanno avuto la possibilità di qualificarsi ad una competizione UEFA per club".

### **3.5.1 Il regime sanzionatorio applicabile**

La formulazione dell'art.68 sopra riportata suggerisce che l'integrazione dei fattori disciplinati dall'Allegato XI del regolamento può espungere il licenziatario interessato dall'applicazione del regime sanzionatorio di *default* e ammetterlo al perfezionamento del c.d. *Settlement Agreement*, comparabile al noto istituto penale del patteggiamento. L'art.14 lettera b delle "Norme Procedurali che disciplinano l'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa" dispone che: "Al termine dell'indagine, il responsabile inquirente dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club Uefa, dopo aver interrogato gli altri componenti della Camera Investigativa, può decidere di:

[...]

b) stipulare, con il consenso dell'imputato, un *Settlement Agreement*".

Il *Settlement Agreement* è un accordo transattivo che un qualsivoglia licenziatario, colto "in flagranza di reato" (i.e. in violazione di uno dei requisiti di monitoraggio) sia pure attenuato dalla sussistenza di una tra le circostanze regolate dall'Allegato XI, può (*rectius* dovrebbe) stipulare con la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo

Finanziario dei Club UEFA per evitare il deferimento alla Camera Aggiudicativa del medesimo organo con l'irrogazione di sanzioni più severe. Codesto contratto, che appositamente individua gli obblighi e gli obiettivi che il relativo licenziatario dovrà rispettivamente adempiere e conseguire nei periodi di monitoraggio futuri, non deve essere confuso con il differente e già esaminato istituto del *voluntary agreement* (v. infra parr. 1.2 e 1.2.1) mediante il quale, invece, metaforicamente parlando, ci si costituisce spontaneamente e preventivamente nelle mani dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA per un "reato" che si pensa di compiere (non ottemperanza al *break-even requirement*) ma che non si è ancora materializzato. Una volta accertata, invece, la non sussistenza di alcuno dei fattori regolati dall'Allegato XI o la riluttanza del relativo licenziatario a stipulare un siffatto accordo (ipotesi rarissima), la Camera Investigativa dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA deferisce il caso alla corrispondente Camera Aggiudicativa comportando la reviviscenza del tradizionale regime sanzionatorio che annovera sanzioni particolarmente dure. L'art.29 co.1 decreta che: "le seguenti misure disciplinari possono essere imposte contro ogni imputato diverso da una persona fisica:

- a) avvertimento
- b) richiamo;
- c) multa;
- d) decurtazione di punti;
- e) **trattenuta dei ricavi provenienti da una competizione Uefa;**
- f) divieto di iscrizione di nuovi giocatori a competizioni Uefa;
- g) limitazioni al numero dei calciatori che un club può registrare per la partecipazione a competizioni Uefa, compreso un limite finanziario al costo totale aggregato dei benefit per i calciatori registrati nella lista A delle competizioni Uefa per Club:
- h) **squalifica dalla competizione in corso e/o esclusione da future competizioni;**
- i) **revoca di un titolo o di un premio."**

Come precisato, infine, dal comma 3 del medesimo articolo 29, è possibile anche l'applicazione cumulativa di due o più sanzioni.

### 3.6 Il caso *Manchester City FC* (come valutato nella stagione sportiva 2014-2015)

*Tabella 3.6.1<sup>90</sup>*

In milioni di EUR	Esercizio 2012 T-2	Esercizio 2013 T-1	Esercizio 2014 T
<b>Patrimonio Netto</b>	<b>406.7</b>	<b>508.2</b>	<b>704</b>
Ricavi da Gare	27.2	46.2	58.4
Diritti Media	109.9	103.3	163.8
Ricavi Commerciali	151	167	203.9
Altri Ricavi Operativi	16	55.7	2.2
<b>Fatturato Netto</b>	<b>304.1</b>	<b>372.2</b>	<b>428.3</b>
Costo del Venduto	- 8.2	- 6.7	- 8.9
Costo del Personale	- 251.5	- 272.2	- 252.2
Altri Costi Operativi	- 70.6	- 58	- 75.1
<b>Totale Costi Operativi</b>	<b>- 330.3</b>	<b>- 336.9</b>	<b>- 336.2</b>
Ammortamenti e Svalutazioni Diritti Calciatori	- 103.5	- 94.5	- 94
Proventi da Gestione Diritti Calciatori	13.2	6.9	0.2
<b>Risultato Player Trading</b>	<b>- 90.3</b>	<b>- 87.6</b>	<b>- 93.8</b>
Proventi Finanziari	3.7	4.3	3.8
Oneri Finanziari	- 10.3	- 12.3	- 10.3
<b>Gestione Finanziaria</b>	<b>- 6.6</b>	<b>- 8</b>	<b>- 6.5</b>
<b>Break-Even Result</b>	<b>- 123.1</b>	<b>- 60.3</b>	<b>- 8.2</b>
<b>Imposte</b>	<b>1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Risultato Netto</b>	<b>- 122.1</b>	<b>- 60.3</b>	<b>- 8.2</b>

*Fonte: Bilanci Manchester City Limited<sup>91</sup>      Elaborazione Dati: Mario Lovallo*

<sup>90</sup> La presente tabella è modellata sul “PROFIT AND LOSS ACCOUNT SCHEDULE” contenuto in: “APPENDIX IV: GUIDANCE FOR FS & BE PACKAGES – INPUT SCHEDULES”, sezione B, UEFA Club Licensing and Financial Fair Play CL/FFP IT Solution Toolkit, Edition 2013.

<sup>91</sup> I valori numerici, originariamente espressi in Sterlina, sono stati convertiti in Euro applicando il tasso di cambio medio di ogni periodo di riferimento, come pubblicato dalla Banca Centrale Europea, ex art. 57(3) Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.

✓ Indicatore soddisfatto

INDICATORE N°1: GOING CONCERN

La relazione di revisione del bilancio annuale (i.e. esercizio sociale T-1) e/o del resoconto intermedio di gestione, se applicabile, non deve contenere un richiamo di informativa o un'eccezione in materia di continuità aziendale”.

La società di revisione BDO LLP, limitatamente al bilancio d'esercizio 2013 (esercizio sociale T-1), non espone rilievi sulla *facultas solvendi* ma enfatizza l'imprescindibilità per *Manchester City FC*, società controllata, del costante sostegno finanziario di *Abu Dhabi Group Investment & Development*, società controllante. ✓

INDICATORE N°2: NEGATIVE EQUITY

Il bilancio annuale (i.e. esercizio sociale T-1) non deve evidenziare un valore di patrimonio netto negativo e peggiorativo rispetto al dato comparativo contenuto nel precedente bilancio annuale (i.e. esercizio sociale T-2) o nel resoconto intermedio di gestione (i.e. esercizio sociale T-1)”.

Il bilancio d'esercizio 2013 (esercizio sociale T-1) indica un valore di Patrimonio Netto (v.tabella) positivo e migliorativo rispetto al dato comparativo contenuto nel bilancio d'esercizio 2012 (esercizio sociale T-2). ✓

INDICATORE N°3: BREAK-EVEN RESULT

L'operatività di tale indicatore, per il licenziatario in esame, può essere afferrata soltanto effettuando un ineludibile excursus sul primo periodo di monitoraggio valutato nella stagione sportiva 2013-2014.

L'art.59 co.2 dell'Uefa Club Financial and Fair Play Regulations statuisce che: “per eccezione alla regola generale secondo cui ogni periodo di monitoraggio copre tre esercizi sociali, quello valutato nella stagione sportiva 2013-2014 interessa soltanto due esercizi sociali:

- esercizio sociale T (in tale circostanza, esercizio 2013)
- esercizio sociale T-1 (in tale circostanza, esercizio 2012)”

× Indicatore non soddisfatto

L'indicatore n°3, appositamente riformulato, per chiarezza espositiva, per l'analisi del primo periodo di monitoraggio, stabiliva:

“Il licenziatario *non* deve riportare un *break-even deficit* nell'esercizio sociale T-1”.

*Manchester City FC* (v. tabella 3.6.1) ha riportato un *break-even deficit* nell'esercizio T-1 (in tale circostanza, esercizio 2012). ×

Ciò ha comportato, come prima conseguenza irreparabile, l'obbligo per il licenziatario *de quo*, in ossequio all'art.62 co.1 lettera c di predisporre e presentare la c.d. *break-even information* per l'esercizio sociale T (in tal caso, esercizio 2013).

Qualora sia violato il suddetto indicatore, una prima ancora di salvezza è offerta dalle c.d. rettifiche disciplinate dal combinato disposto dei paragrafi 3 sezione A e 2 sezione C dell'Allegato X dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.

In milioni di EUR	Esercizio 2012 T-1
Break-Even Lordo	- 123.1
Costi Settore Giovanile	10
Costi Sviluppo Collettività	0.3
Leasing Etihad Stadium	5.2
Ammortamenti e Svalutazioni Altre Attività Materiali e Immateriali	7.9
Totale Rettifiche	23.4
Break- Even Netto	-99.7

Ove, come nel caso *de quo*, le rettifiche apportate risultino infruttuose (i.e. la deduzione dei costi effettuata non assorbe il *break-even deficit* e pertanto non assicura la conformità all'indicatore n°3), opera giocoforza l'art.63(2) dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations.



× Condizione non soddisfatta

Tale norma, anch'essa riformulata, per chiarezza espositiva, per l'analisi del primo periodo di monitoraggio, dichiarava che il c.d. *break-even requirement*, anche qualora un indicatore fosse violato, era comunque soddisfatto se alternativamente:

a) il licenziatario riportava un break-even surplus aggregato negli esercizi T-1 e T;

Il licenziatario (v. tabella sottostante) ha conseguito un *break-even deficit aggregato* nei bilanci d'esercizio 2012 e 2013 (in tale circostanza, esercizi sociali T-1 e T). ×

b) il licenziatario riportava un break-even deficit aggregato per gli esercizi sociali T-1 e T in linea con la deviazione accettabile (5 milioni di Euro senza iniezione di capitale ovvero 45 milioni di Euro se l'eccedenza negativa (i.e. 40 milioni di Euro) è interamente coperta da contributi da parte degli azionisti o parti correlate).

Il licenziatario (v. tabella sottostante) ha riportato un *break-even deficit aggregato* nei bilanci d'esercizio 2012 e 2013 (in tale circostanza, esercizi sociali T-1 e T) che eccede la massima deviazione consentita. ×

In milioni di EUR	Esercizio 2012 T-1	Esercizio 2013 T	Risultato Aggregato
Break-Even Lordo	- 123.1	- 60.3	- 183.4
Costi Settore Giovanile	10	10.1	20.1
Costi Sviluppo Collettività	0.2	0.3	0.5
Leasing Etihad Stadium	5.2	4.1	9.3
Altri Ammortamenti	7.9	7	14.9
Totale Rettifiche	23.3	21.5	44.8
Break-Even Netto	-99.8	- 38.8	-138.6

Tuttavia, un'ultima *way out* è predisposta dall'art.68 che dichiara espressamente: “se uno dei requisiti di monitoraggio non è soddisfatto, allora l'Organo di controllo Finanziario dei Club UEFA emette una decisione, inclusa la possibilità di concludere un Settlement Agreement con il licenziatario prendendo in considerazione gli altri fattori previsti nell'Allegato XI [...]”.

Il paragrafo 2 dell'Allegato XI dell'edizione 2012 del regolamento in esame recitava: “per il proposito dei primi due periodi di monitoraggio, i.e. periodi di monitoraggio valutati nelle stagioni sportive 2013-2014 e 2014-2015, il seguente fattore transitorio supplementare deve essere considerato dall'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA:

*- Giocatori sotto contratto prima del 1 Giugno 2010*

Se il licenziatario riporta un break-even deficit aggregato che supera la deviazione accettabile ma integra le condizioni sotto riportate, allora ciò tale circostanza sarà considerata in modo più favorevole.

- i) il licenziatario evidenzia un trend positivo nei break-even results annuali (dimostrando che ha attuato una concreta strategia che garantisca in futuro l'allineamento alla prescrizione dell'indicatore n°3);
- ii) il licenziatario dimostra che il break-even deficit aggregato è determinato soltanto dal break-even deficit dell'esercizio sociale che termina nel 2012 (esercizio T-1), i.e. il break-even deficit aggregato che supera la deviazione accettabile è uguale o minore al break-even deficit dell'esercizio sociale T-1 (bilancio d'esercizio 2012);
- iii) il licenziatario dimostra che il break-even deficit dell'esercizio sociale T-1 (esercizio 2012) è determinato dai contratti stipulati con i calciatori prima del 1 Giugno 2010, i.e. il costo del personale riportato nell'esercizio sociale T-1 (esercizio 2012) imputabile ai calciatori sotto contratto prima del 1 Giugno 2010 è uguale o superiore al break-even deficit dell'esercizio sociale **T-1** (bilancio d'esercizio 2012)”<sup>92</sup>.

---

<sup>92</sup> Le condizioni suesposte sono state integrate con: “ APPENDIX VI: GUIDANCE FOR BE PACKAGE – THE BE.09 PACKAGE”, sezione I, dell' UEFA Club Licensing and Financial Fair Play CL/FFP IT Solution Toolkit, 2013.

Tabella 3.6.4		
In milioni di EUR	Esercizio 2012 T-1	Esercizio 2013 T
Break-Even Netto	- 99.8	- 38.8
T-1 → T	+ 60	
Condizione <i>sub i</i>	✓	
Risultato Aggregato	- 138.8	
Deviazione Accettabile	- 45	
Deficit in eccesso	- 93.8	
Condizione <i>sub ii</i>	✓	
Costo Personale Sportivo ante-2010 <sup>93</sup>	- 95.6	
Condizione <i>sub iii</i>	✗	
✓ Condizione soddisfatta	✗ Condizione non soddisfatta	

Il Club Financial Control Body Chief Investigator, accertata la manifesta violazione dell'indicatore n°3 per il primo periodo di monitoraggio, valutato nella stagione sportiva 2013-2014, e depennata la soluzione approntata dall'art.14 co.1 lettera c delle "Norme Procedurali che disciplinano l'Organo di Controllo Finanziario dei Club UEFA (un ammonimento, una reprimenda o una multa fino a 100.000 Euro, data la risibilità del quantum sanzionatorio, non sarebbero state sanzioni proporzionate all'infrazione commessa), ha intrapreso l'ultima strada ancora percorribile prima del deferimento del caso alla Camera Investigativa: il *Settlement Agreement*.

In data 16 Maggio 2014, il responsabile inquirente della Camera Investigativa ha concluso con *Manchester City FC* un accordo transattivo, ai sensi degli artt.14 co.1 lettera b e 15 delle "Procedural Rules governing the CFCB", il quale *inter alia*:

a) comportava l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di 60 milioni di Euro, di cui 40 milioni di euro sottoposti a condizione sospensiva inerente al soddisfacimento delle misure operative e finanziarie ivi contenute.

b) ammetteva un break-even deficit massimo di 20 milioni di Euro per l'esercizio 2014 (esercizio sociale T).

<sup>93</sup> La stima è stata effettuata da ED THOMPSON: *Manchester City 2011/2012 Accounts- the Devil is in detail*, Financial Fair Play- the future of football, 2012.

✓ Indicatore soddisfatto

Il *break-even result* del bilancio d'esercizio 2014 (v. tabella 3.6.1) è al netto della parte di sanzione non sottoposta a condizione sospensiva, corrispondente a 20 milioni di Euro, che, nonostante sia stata contabilizzata dal redattore del bilancio nell'apposita sezione "*Uefa Settlement*", deve essere ai nostri fini scomputata in quanto non annoverabile tra i costi rilevanti ex art.58 dell'Uefa Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. La prescrizione, pertanto, si considera adempiuta. ✓  
Ciononostante, per la non aderenza all'indicatore n°3 nella sua formulazione base, l'accordo transattivo ha statuito, come seconda conseguenza irreparabile, in ossequio ai commi 1 lettera b e 2 dell'art. 64 dell'UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations (edizione 2012), l'obbligo per il licenziatario di predisporre e presentare, su base semestrale, nuove e approfondite informazioni finanziarie per l'esercizio T+1 (i.e. esercizio 2015).

#### INDICATORE N°4: OVERDUE PAYABLES<sup>94</sup>

Il licenziatario, al 30 Giugno dell'anno in cui cominciano le competizioni Uefa per Club, *non* deve avere:

- 1) debiti scaduti verso altre società per effetto dei trasferimenti dei calciatori conclusi entro la medesima data.
- 2) debiti scaduti verso dipendenti e/o autorità sociali/fiscali.

La nota integrativa non fornisce informazioni circa debiti scaduti. ✓

Inoltre l'Organo di controllo Finanziario dei Club UEFA si riserva il diritto di chiedere al licenziatario di predisporre e presentare la *break-even information* per l'esercizio T ed un'informativa supplementare in qualsiasi momento, in particolare se il bilancio riflette che:

- a) il rapporto tra il costo del personale e il fatturato netto supera il 70%
- b) l'indebitamento finanziario netto eccede il fatturato netto

---

<sup>94</sup> Come già evidenziato nel paragrafo 3.5 del presente capitolo, l'assenza di debiti scaduti non figura più tra gli indicatori ex art.62 co.3 dato che l'edizione aggiornata del regolamento, entrata in vigore il 1 Luglio 2015, l'ha espunta da essi inserendola tra gli altri requisiti di monitoraggio ex artt.65, 66 e 66 bis.

<i>Tabella 3.6.5</i>	
In milioni di EUR	Esercizio 2014 T
Costo del Personale	- 252.2
Fatturato Netto	428.3
<b>Personale</b> <b>Fatturato Netto</b>	<b>59%</b>
Disponibilità liquide	26.3
Debiti per Leasing Finanziario	- 82.8
<b>Posizione Finanziaria Netta</b>	<b>- 56.5</b>
Crediti verso Enti Sportivi	26.4
Debiti verso Enti Sportivi	- 15.1
<b>Saldo Calciomercato</b>	<b>11.3</b>
<b>Indebitamento Finanziario Netto FPF</b>	<b>- 45.2</b>
<b>Informativa Supplementare</b>	<b>NO</b>

*Manchester City FC* ha superato il vaglio del monitoraggio nella stagione 2014-2015. Gianni Infantino, segretario generale dell'Uefa, prima ancora che entrasse in vigore la normativa aveva sentenziato: "E' finita l'era dei paperoni. Il Fair Play Finanziario vuole evitare che il calcio debba dipendere dai mecenati e dai loro stati d'animo"<sup>95</sup>. *Manchester City FC* è l'autentico paradigma di società di calcio professionistica permanentemente etero-alimentata dal *cash* del proprio sceicco e pertanto refrattaria ai canoni del Fair Play Finanziario. In tal senso, il *Settlement Agreement* è chiaramente emblematico. Se è vero, come è vero, che la nozione di deviazione accettabile, introdotta *ad hoc* per società del genere, ha operatività transitoria, in futuro il mecenate potrà essere tale solo in riferimento ai cc.dd. costi nobili che valorizzano il sistema calcio, mentre sarà più difficile ottenere il ritorno di immagine a cui è stato abituato in quanto vincerà non il più ricco ma il più bravo. Ciò implica che solo dal virtuosismo gestionale scaturirà una ragionevole aspettativa di aspirare all'*optimum* sportivo. In ogni caso, il *break-even result* ottenuto nell'esercizio 2014 testimonia il tentativo concreto di intraprendere una strategia aziendale orientata a benefici nel lungo termine.

<sup>95</sup> GOAL.COM, *L'Uefa spiega il futuro: Fair play finanziario necessario per evitare il disastro del calcio europeo*, 11 Maggio 2011, consultabile all'indirizzo: <http://www.goal.com/it/news/94/calcio-internazionale/2011/05/11/2480129/esclusiva-goalcom-luefa-spiega-il-futuro-fair-play>

## Considerazioni conclusive

L'esame del contenzioso instaurato tra l'Organo di controllo finanziario dei club Uefa, addetto al monitoraggio, e la società di calcio professionistica "Stella Rossa Belgrado", è stata l'occasione per introdurre il tema del presente lavoro: il Fair Play Finanziario. Elaborato dalla Uefa con il nobilissimo fine di riabilitare le sorti del calcio europeo, prepotentemente entrato in un inintelligibile tunnel degli eccessi economico-finanziari, tale modello predica l'equilibrio societario, individuato secondo differenti angolazioni (sussistenza del presupposto di continuità aziendale, patrimonio netto non deteriorato, ottenimento del pareggio di bilancio nonché assenza di debiti scaduti verso altre società di calcio professionistiche, personale impiegatizio e autorità sociali/fiscali), come condizione indefettibile per la partecipazione a competizioni Uefa per club, pena l'emanazione di provvedimenti disciplinari, opportunamente modulati in base alla gravità della violazione accertata, estraibili dall'apposito apparato sanzionatorio. A tal proposito, la dottrina maggioritaria ha considerato eccessiva la sanzione irrogata nei confronti del suddetto *club*, denunciando una presunta disparità di trattamento con altre società di calcio professionistiche (i c.d. *big clubs*, i.e. società che dominano il panorama calcistico europeo), anch'essi colti in manifesta violazione dei postulati del Fair Play Finanziario ma non altrettanto interessati da adeguate misure disciplinari. Secondo lo scrivente, codesta linea interpretativa non è suscettibile di accoglimento. Appurata la durezza punitiva, è giocoforza comunque evidenziare che la valutazione del summenzionato caso non può non dipendere dalla circostanza secondo la quale la relativa deliberazione figura come prima pronuncia emanata dopo l'implementazione del nuovo sentiero inaugurato dalla Uefa. In tal senso, il carattere di "primigenità" che contraddistingue la citata decisione, non potendo essere indicativa circa l'effettiva operatività del regime sanzionatorio, in una fase, naturalmente, del tutto sperimentale, non autorizza letture comparatistiche con risposte punitive approntate posteriormente. Pur ammettendo un tale confronto, dalla storia recente emerge comunque un indirizzo assolutamente uniforme adottato dalla Uefa, circostanza desumibile sia dalla potenziale estensione del *settlement agreement*, contratto il cui perfezionamento era in un primo tempo ad appannaggio solo dei c.d. *big clubs*, sia dall'introduzione, con l'edizione aggiornata del regolamento entrata in vigore in data 1 Luglio 2015,

del c.d. *voluntary agreement*, accessibile indistintamente da *big and small clubs*. La dottrina maggioritaria non ha contestato solamente la discrezionalità sanzionatoria, segnalando altresì la non aderenza del Fair Play Finanziario ai principi generali del diritto europeo nonché ai canoni del diritto concorrenziale. Ma procediamo con ordine. Il consolidato orientamento dottrinale secondo il quale il c.d. Fair Play Finanziario integrerebbe una violazione indiretta del generale principio di non discriminazione, nella specifica misura in cui, non neutralizzando determinate peculiarità societarie (ad esempio, l'adozione del c.d. azionariato popolare, in cui i versamenti effettuati dai soci sono annoverati tra i ricavi pertinenti) e/o determinate peculiarità strutturali (per esempio, la proprietà di un impianto sportivo, che concentra i ricavi commerciali), assicurerebbe ai relativi titolari un più agevole perseguimento del pareggio di bilancio, non può essere meritevole di condivisione. Il beneficio che promana rispettivamente dall'adozione del c.d. azionariato popolare o dalla proprietà di un impianto sportivo è un *quid pluris* che non può non rilevare per la semplice constatazione che assumerebbe carattere elitario, né la Uefa può controbilanciare codesta "eccezione", attribuendo dei "vantaggi compensativi" alle società non interessate da una siffatta configurazione, derivando la singolarità delle suddette fattispecie dall'inadeguatezza normativa degli altri Stati Membri dell'UE, un profilo che esula da ogni suo possibile apprezzamento. Il terreno su cui la dottrina ha insistito più energicamente è, però, senz'altro rappresentato dalla ritenuta limitazione del diritto di proprietà e della libertà d'impresa, originata dall'individuazione del massimo *break-even deficit* considerato tollerabile per l'osservanza del *break-even requirement*. Lo scrivente rigetta tale impostazione condividendo l'orientamento in senso contrario manifestato dal LONGHI, secondo cui, l'efficienza del mercato, garantita dall'assoluto dispiegamento dei suindicati diritti, è subordinata, nel "sistema calcio", al profilo equitativo, non più differibile, precipuamente incarnato dal c.d. *fair management*, spot per la sostenibilità del *football* da sempre contaminato da opacità gestionale, catalizzatore per investitori e sponsor e, per questa via, presumibile ottimizzatore del benessere collettivo europeo. In strettissima correlazione con tale profilo, la dottrina maggioritaria ha stigmatizzato l'introduzione del pareggio di bilancio come condizione contabile a cui ottemperare, sostenendo con vigore che fintanto che le società avessero potuto ripianare le perdite, il calcio professionistico europeo non avrebbe evidenziato alcuna reale problematicità.

L'idea insita in codesta linea interpretativa è, però, il perseguimento di una solidità economico-finanziaria meramente apparente, in cui l'usufruità del capital proprio colloca la società in un virtuale stato di salute, laddove invece l'aspirazione del Fair Play Finanziario è la c.d. sostenibilità dei bilanci, ovvero sia l'autosufficienza economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche, in quanto tale refrattaria all'iniezione di capitale che, coerentemente, da regola diventa eccezione. Sotto tale profilo il regime del Fair Play Finanziario ricadrebbe nell'esenzione contemplata dall'art.101 paragrafo 3 TFUE, che afferma espressamente che: "Tuttavia, le disposizioni del paragrafo 1 possono essere dichiarate inapplicabili:

- a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese,
- a qualsiasi decisione o categoria di decisioni di associazioni di imprese,
- a qualsiasi pratica concordata o categoria di pratiche concordate,

che contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di:

- a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi;
- b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi".

Il Fair Play Finanziario, improntato, come detto, all'autosostentamento societario nel medio e lungo termine è inequivocabilmente promotore del progresso economico postulato dalla norma per la configurazione di una apposita fattispecie derogatoria. In questo specifico contesto, la normativa sul Fair Play Finanziario è stata tra l'altro considerata compatibile con il divieto di aiuti di stato. In una dichiarazione congiunta con l'attuale presidente dell'Uefa Michel Platini, l'ex vice presidente della Commissione Europea Joaquin Almunia ha chiarito l'interazione tra le due discipline asserendo che la normativa sul Fair Play Finanziario approntata dalla UEFA e il divieto di aiuti di stato disciplinato dalla Commissione perseguono in generale il medesimo fine di salvaguardare una sana competizione tra le società calcistiche. Esiste un forte collegamento tra il Fair Play Finanziario, che introduce disciplina e razionalità nell'amministrazione finanziaria dei club, e il divieto di aiuti di stato che



impedisce interventi pubblici non autorizzati, che molto spesso riguardano società calcistiche in *stress* finanziario determinato dalla mancanza di una sana gestione delle finanze societarie. Dato che le regole sul Fair Play Finanziario esigono una gestione delle finanze delle società calcistiche più rigorosa, esse probabilmente attenueranno o elimineranno la necessità di aiuti di stato per un determinato numero di *football club*. La criticità del pareggio di bilancio emergerebbe, infine, dalla circostanza secondo cui i c.d. *small clubs* (società assistite da una dimensione esigua del fatturato), non essendo autorizzati a contrarre debito data l'imposizione di una siffatta condizione contabile, non avrebbero gli strumenti per intaccare concretamente la leadership dei *big clubs*. Senonché, è agevolmente confutabile che il regime tralascia, per precisa scelta, l'esigenza di *competitive balance*, traducibile in una garanzia di maggiore equilibrio tecnico-sportivo tra le società di calcio professionistiche. L'obiettivo del modello è conseguire la stabilità finanziaria, non tanto l'uguaglianza (identità) finanziaria o l'uguaglianza competitiva tra i club. Il Fair Play Finanziario, quindi, indirizza le società alla mera "salubrità" dei bilanci, senza coltivare la più alta ambizione di un equilibrio tecnico-sportivo dei tornei che, attese le profonde peculiarità storiche ed economiche connaturate ai singoli club, appare un obiettivo difficilmente realizzabile. Atteso quanto ora enunciato, il regime economico-finanziario in questione supera, secondo lo scrivente, il vaglio di legittimità, esibendo una perfetta compatibilità con le disposizioni normative sopra citate che innervano il diritto dell'Unione Europea.

## BIBLIOGRAFIA

BASTIANON S., *Dal Trattato di Lisbona al nuovo regolamento UEFA sulle licenze per club e sul fair-play finanziario*, in “Rivista di Diritto Sportivo”, n.1, 2012.

DAVIS C., *The financial crisis in the English Premier League: is a salary cap the answer?*, in “European Competition Law Review”, a. XXXI, n.11, 2010

FIALE A., *Diritto Commerciale, s.l*, Edizioni Giuridiche Simone, 2009.

LAI M., *Dal fair play finanziario all’azionariato popolare. Criticità nella dimensione istituzionale del calcio professionistico*, in “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”, a.VIII, n.1, 2012.

LENZI P., SOTTORIVA C., *L’applicazione del Financial Fair Play alle società di calcio professionistiche. Indicazioni operative e considerazioni critiche*, Roma, Aracne Editrice, 2013.

LINDHOLM L., *The Problem With Salary Caps Under European Law: The Case Against Financial Fair Play*, in “Texas Review of Entertainment and Sports Law”, a.XII, n.2, 2010.

LONGHI L., *Il Fair Play Finanziario UEFA di fronte all’ordinamento giuridico comunitario*, in “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”, a.VIII, n.2, 2012.

LUCARELLI A., *Libertà d’impresa (Art.16)*, in BIFULCO R., CARTABIA M., CELOTTO A., (a cura di), *L’Europa dei diritti*, Bologna, il Mulino, 2001.

ORENGO S., *L’ordinamento sportivo europeo: Rapporti tra UEFA e Unione Europea*, in “Rivista di Diritto ed Economia dello Sport”, a.VIII, n.1, 2012.

SIMON R. L., *Fair Play. The Ethics of Sport*, Boulder, Westview Press, 2003.

SLOANE J. P., *The Economics of Professional Football: The Football Club as a Utility Maximizer*, in “Scottish Journal of Political Economy”, a. XVIII, n.2, 1971

TRAFFICANTE F., *Profili critici e comparatistici dei sistemi salariali nello sport professionistico: due casi a confronto*, in “EJSS Journal, - Sports Law and Economics”, a. II, n.2, 2014.

## SITOGRAFIA

[1] ARNAUT J., *Independent European Sport Review*, ICES – Internationaal Centrum voor Ethiek in de Sport, 2006.

[http://www.ethicsandsport.com/public/uploads/files/documentatie/Independent%20European%20Sport%20Review%202006%20Full\\_Report\\_EN.pdf](http://www.ethicsandsport.com/public/uploads/files/documentatie/Independent%20European%20Sport%20Review%202006%20Full_Report_EN.pdf)

[2] AGCM, *Indagine conoscitiva sul settore del calcio professionistico*, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 21 Dicembre 2006.

<http://www.agcm.it/stampa/news/3492-ic27-settore-del-calcio-professionistico-chiusura-indagine-conoscitiva.html>

[3] BECKER A., CARROLL D., *High Level Debate on the UEFA Financial Fair Play Rules at the College of Europe's annual football tournament. Exclusive insights from UEFA, the European Commission and Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, Hill + Knowlton Strategies, 23 Aprile 2012.*

<http://www.hkstrategies.be/en/Insights/High-level-debate-on-the-UEFA-Financial-Fair-Play-rules-at-the-College-of-Europe-s-annual-football-tournament#.VfgBFC32cpq>

[4] BELLINAZZO M., *Fair Play Finanziario, la Corte di Giustizia Europea dichiara inammissibile il ricorso di Striani*, Calcio & Business, 23 Luglio 2015.

<http://marcobellinazzo.blog.ilsole24ore.com/2015/07/23/fair-play-finanziario-la-corte-di-giustizia-europea-dichiara-inammissibile-il-ricorso-di-striani/>

[5] COMMISSIONE EUROPEA, *Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni. Sviluppare la dimensione europea dello Sport*, Parlamento Europeo – Europa, 18 Gennaio 2011.

[http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009\\_2014/documents/com/com\\_com%282011%290012\\_/com\\_com%282011%290012\\_it.pdf](http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/com/com_com%282011%290012_/com_com%282011%290012_it.pdf)

[6] CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, *causa 4/73, J. Nold, Kohlen-Und Baustoffgrosshandlung c. Commissione delle Comunità Europee*, Eur- Lex- Access to European Union Law, 14 Maggio 1974.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61973CJ0004&from=IT>.

[7] CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, *causa 309/99, J. C. J. Wouters, J. W. Savelbergh e Price Waterhouse Belastingadviseurs BV contro Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten, con l'intervento di: Raad van de Balies van de Europese Gemeenschap*, Eur- Lex- Access to European Union Law, 19 Febbraio 2002.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:61999CJ0309&from=IT>

[8] CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE, *Decisione della Comunità Europea, del 23 Luglio 2003, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 del Trattato CE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (COMP/C.2-37.398-Vendita congiunta dei diritti della UEFA Champions League*, Eur- Lex- Access to European Union Law, 23 Luglio 2003.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003D0778&from=IT>

[9] CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA, *Daniel Striani e a., RFC. Seriesen ASBL/Unione Europea delle Federazioni Calcistiche (UEFA), Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association (URBSFA)*, Eur- Lex- Access to European Union Law, 17 Agosto 2015.

<http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62015CN0299&from=EN>

[10] EUROPEAN COMMISSION & UEFA, *Joint Statement*, UEFA.com, 21 Marzo 2012.

[http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/EuropeanUnion/01/77/21/58/1772158\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/uefaorg/EuropeanUnion/01/77/21/58/1772158_DOWNLOAD.pdf)

[11] INTORCIA E., *Iscrizioni alla Serie A, ecco il fair play finanziario*, in “Corriere dello Sport”, 26 Marzo 2015.

<http://www.corrieredellosport.it/calcio/2015/03/26-402201/Iscrizioni+alla+Serie+A,+ecco+il+fair+play+finanziario>

[12] LICARI F., *Nuovo Fair Play. Più investimenti meno austerità*, in “Gazzetta dello Sport”, 5 Giugno 2015.

<http://calciofrancese.gazzetta.it/2015/06/05/fair-play-finanziario-uefa-nuove-prospettive-anche-per-il-psg/>

[13] LODA F., *Monopsonio UEFA e Salary Cap*, Federico Loda - Professionista Sportivo, 29 Aprile 2013.

<http://www.federicoloda.it/site/2013/04/monopsonio-uefa-e-salary-cap/>

[14] MUSUMARRA L., *I tifosi nel governo del calcio*, Persona e Danno, 22 Febbraio 2012.

<http://www.personaedanno.it/sport/i-tifosi-nel-governo-del-calcio-lina-musumarra>

[15] PAG S., *I numeri della fanbase del Bayern Monaco*, Infoazionariatopopolarecalcio, 28 Ottobre 2011.

<http://infoazionariatopopolarecalcio.blogspot.it/2011/10/azionariato-partecipativo-un-esempiofc.html>

[16] PARLAMENTO EUROPEO, *Relazione sulla Dimensione Europea dello Sport*, Parlamento Europeo – Europa, 18 Gennaio 2011.

<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2011-0385+0+DOC+PDF+V0//IT>

[17] PETIT N., “*Financial Fair Play*” or “*Oligopoleague*” of Football Clubs?: *A preliminary Review under European Union Competition Law*, in “Social Science Research Network”, 18 Maggio 2014.

<http://orbi.ulg.ac.be/bitstream/2268/182222/1/Financial%20Fair%20Play%20-%20LII%20Policy%20Brief%201.pdf>

- [18] THOMPSON E., *Financial Fair Play Explained*, Financial Fair Play, s.d.  
<http://www.financialfairplay.co.uk/financial-fair-play-explained.php>
- [19] THOMPSON E., *Manchester City 2011/2012 Accounts- the Devil is in detail*, Financial Fair Play, 16 Dicembre 2012.  
<http://www.financialfairplay.co.uk/latest-news/manchester-city-s-2011-12-accounts-the-devil-is-in-the-detail>
- [20] TURCATO E., *Il nuovo Fair Play Finanziario:10 domande e 10 risposte*, Eurosport, 2 Luglio 2015.  
[http://it.eurosport.com/calcio/calciomercato/2012-2013/il-nuovo-fair-play-finanziario-10-domande-e-10-risposte\\_sto4805212/story.shtml](http://it.eurosport.com/calcio/calciomercato/2012-2013/il-nuovo-fair-play-finanziario-10-domande-e-10-risposte_sto4805212/story.shtml)
- [21] UEFA., *Fair Play Finanziario per il futuro del calcio*, UEFA.org, 26 Gennaio 2012.  
<http://it.uefa.org/protecting-the-game/club-licensing-and-financial-fair-play/news/newsid=1744921.html>
- [22] UEFA., *L'importanza del Fair Play Finanziario*, UEFA.org, 25 Agosto 2011.  
<http://it.uefa.org/about-uefa/president/news/newsid=1667525.html>
- [23] UEFA., *Nuovi criteri Respect Fair Play*, UEFA.org, 16 Febbraio 2015.  
<http://it.uefa.org/social-responsibility/news/newsid=2210100.html>
- [24] UEFA., *The European Football Club Landscape – Club licensing Benchmarking Report Financial Year 2009*, UEFA.org, 2009.  
[http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/58/53/46/1585346\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/58/53/46/1585346_DOWNLOAD.pdf)
- [25] UEFA., *The Regulations of the UEFA Champions League, 2015-2018 Cycle, 2015-2016 Season*, UEFA.org, 2015.  
[http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/57/51/2235751\\_DOWNLOAD.pdf](http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/57/51/2235751_DOWNLOAD.pdf)

[26] UEFA., *The Regulations of the UEFA Europa League, 2015-2018 Cycle, 2015-2016 Season*, UEFA.org, 2015.

[http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/69/59/2236959\\_DOWNLOAD.pdf](http://it.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Regulations/uefaorg/Regulations/02/23/69/59/2236959_DOWNLOAD.pdf)

[27] UEFA., *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play CL/FFP IT Solution Toolkit. Edition 2013*, tff.org, 2013.

<https://www.tff.org/Resources/TFF/Documents/000013/TFF/Kulup-Lisans/UEFA-CL-FFP-IT-Solution-Toolkit-2013.pdf>

[28] UEFA., *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Edition 2010*, UEFA.com, 27 Maggio 2010.

[http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/50/09/12/1500912\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.com/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/50/09/12/1500912_DOWNLOAD.pdf)

[29] UEFA., *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Edition 2012* UEFA.org, 18 Maggio 2012.

[http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/1805410\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/01/80/54/10/1805410_DOWNLOAD.pdf)

[30] UEFA., *UEFA Club Licensing and Financial Fair Play Regulations. Edition 2015* UEFA.org, 29 Giugno 2015.

[http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791\\_DOWNLOAD.pdf](http://www.uefa.org/MultimediaFiles/Download/Tech/uefaorg/General/02/26/77/91/2267791_DOWNLOAD.pdf)